

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 29 ottobre 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di PalermoDIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 22 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Mazzarino Trasporti, con sede in Mazzarino, e nomina del commissario liquidatore. pag. 4

DECRETO 22 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Tra produttori vitivinicoli enopolio di Pantelleria, con sede in Pantelleria, e nomina del commissario liquidatore pag. 5

DECRETO 27 settembre 2010.

Riconoscimento della Federazione siciliana delle banche di credito cooperativo, con sede in Palermo, quale organismo specializzato per lo svolgimento delle attività di revisione delle banche di credito cooperativo pag. 5

DECRETO 30 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Kokalos, con sede in Agrigento, e nomina del commissario liquidatore. pag. 6

DECRETO 4 ottobre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Europrogress, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore. pag. 7

DECRETO 8 ottobre 2010.

Proroga del riconoscimento di comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte per i comuni

individuati nei decreti 19 agosto 2008, 27 novembre 2008, 24 dicembre 2008, 1 giugno 2010 e 24 giugno 2010 pag. 7

DECRETO 21 ottobre 2010.

Integrazioni e modifiche del decreto 18 giugno 2010, concernente avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo ed innovazione previste dall'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 pag. 8

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DECRETO 6 ottobre 2010.

Devincolo del tratto di costa tra Sampieri e Marina di Modica comprendente le contrade Carciolo, Pisciotto e Religione dei comuni di Modica e Scicli. pag. 11

Assessorato dell'economia

DECRETO 13 agosto 2010.

Ammissione a finanziamento del Confidi denominato Fidimpresa - Confidi di Sicilia, con sede in Catania, a titolo di integrazione fondo rischi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 pag. 15

DECRETO 10 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 20

DECRETO 10 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 21

DECRETO 13 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 22

DECRETO 14 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 23

DECRETO 16 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 24

DECRETO 19 ottobre 2010.

Modalità di gestione del Fondo etico per l'attivazione di iniziative di microcredito finalizzate a dare sostegno economico-sociale alle famiglie e disposizioni attuative pag. 26

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 16 settembre 2010.

Istituzione dell'albo regionale dei commissari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione siciliana pag. 35

DECRETO 16 settembre 2010.

Istituzione dell'elenco dei soggetti idonei alla nomina, di competenza regionale, a consigliere di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione siciliana pag. 38

DECRETO 12 ottobre 2010.

Avviso pubblico per l'utilizzo della quota di ribasso d'asta di cui all'art. 14 bis, commi 13 e 14, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, affluita in entrata al bilancio della Regione, iscritta e disponibile nel capitolo 582002 del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali. pag. 40

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 21 maggio 2010.

Schema di convenzione per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono di interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal P.S.R. Sicilia 2007-2013 . . . pag. 42

Assessorato della salute

DECRETO 14 settembre 2010.

Autorizzazione al centro scolastico Don Bosco istituto professionale paritario per ottici, con sede in Catania, per l'istituzione di un corso biennale di formazione professionale per ottici per gli anni 2009/2011 . . pag. 45

DECRETO 14 settembre 2010.

Autorizzazione all'I.S.A. Istituti Scolastici Associati, collegati con la Minerva piccola società cooperativa, con sede in Palermo, per l'istituzione di un corso biennale di formazione professionale per ottici per gli anni 2009/2011 pag. 46

DECRETO 28 settembre 2010.

Aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina a direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario della Regione siciliana. pag. 47

DECRETO 28 settembre 2010.

Approvazione dell'atto aziendale dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo pag. 50

DECRETO 29 settembre 2010.

Istituzione del gruppo di lavoro per l'HTA . pag. 52

DECRETO 1 ottobre 2010.

Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa pag. 53

DECRETO 13 ottobre 2010.

Elenco aggiornato degli idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario della Regione siciliana pag. 54

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 15 settembre 2010.

Istituzione del parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani" pag. 61

DECRETO 23 settembre 2010.

Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Lascari pag. 68

DECRETO 23 settembre 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica. pag. 69

DECRETO 23 settembre 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Motta Sant'Anastasia pag. 70

DECRETO 23 settembre 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ragusa. pag. 72

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Assessorato delle attività produttive:**

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso vari comuni della Regione per l'adozione del piano urbanistico commerciale pag. 73

Provvedimenti concernenti riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali pag. 74

Provvedimenti concernenti rinnovo di convenzioni per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali. pag. 74

**Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:
Assessorato del territorio e dell'ambiente:**

Indicazioni generali allo scopo di favorire una corretta tutela e fruizione del patrimonio archeologico sottomarino pag. 75

Sospensione dei termini per la presentazione delle offerte relative ai bandi per la gestione integrata dei servizi al pubblico dei siti archeologici e museali della Regione siciliana pag. 75

Assessorato dell'economia:

Ammissione a finanziamento del Confidi denominato "CO.PRO.FI." Consorzio Provinciale Fidi Enna società cooperativa a r.l., con sede in Enna, ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 pag. 75

Revoca di un'autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 75

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana. pag. 75

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Autorizzazione alla società RGP Sicilia 2 s.r.l., con sede nel comune di Trapani, per l'installazione e la gestione di un impianto fotovoltaico nello stesso comune pag. 76

Autorizzazione alla società Energia Ambiente s.r.l., con sede legale in Prato, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Augusta pag. 76

Provvedimenti concernenti autorizzazioni alla società Solgenera s.r.l., con sede legale in Prato, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nel comune di Canicattini Bagni pag. 77

Autorizzazione alla società Servizi comunali integrali ATO PA 1, con sede in Partinico, per un impianto mobile pag. 77

Modifica dell'ordinanza commissariale 28 aprile 2006, concernente autorizzazione alla ditta D'Angelo Vincenzo,

con sede in Alcamo, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di messa in riserva di rifiuti non pericolosi pag. 77

Autorizzazione alla società Florasolar s.a.s. di Messner & Partner GmbH & C. s.a.s., con sede legale in Misterbianco, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Floridia. pag. 77

Autorizzazione alla società ELIOS s.r.l., con sede legale in Priolo Gargallo, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico nello stesso comune. pag. 77

Autorizzazione alla società Girgenti Acque S.p.A. per lo scarico delle acque reflue depurate dall'impianto a servizio del comune di Castrolibero pag. 77

Autorizzazione alla società Alte Madonie Ambiente S.p.A. A.T.O. PA 6, con sede in Castellana Sicula, per un impianto mobile di pretrattamento di rifiuti pag. 77

Modifiche temporali ai quantitativi di trattamento del percolato di discarica e dei rifiuti liquidi non pericolosi nell'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari di Palermo pag. 78

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Ricostituzione della commissione provinciale per l'impiego di Messina. pag. 78

Avviso relativo al decreto di approvazione della graduatoria di progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari, comunque denominati ed articolati in sede regionale, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie pag. 78

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Provvedimenti concernenti impegni definitivi di spesa per l'esecuzione di lavori di somma urgenza nei comuni di Modica, Mussomeli e Scicli pag. 78

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento di interventi di cui al Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006 - Misura 6.01 pag. 78

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Modifica degli allegati A, B, D, A1, B1 e D1 del decreto 10 marzo 2010, concernente Piano regionale dell'offerta formativa 2010 pag. 79

Modifica degli allegati A, B, D, A1, B1 e D1 del decreto 10 marzo 2010, concernente Piano regionale dell'offerta formativa 2010 pag. 79

Modifica degli allegati A1, B1 e D1 del decreto 11 marzo 2010, concernente P.R.O.F. 2010. Ammissione a finanziamento dei progetti approvati con decreto 10 marzo 2010 pag. 79

Modifica degli allegati A1, B1 e D1 del decreto 11 marzo 2010, concernente P.R.O.F. 2010. Ammissione a finanziamento dei progetti approvati con decreto 10 marzo 2010 pag. 79

Assessorato delle risorse agricole e alimentari:

Revoca del riconoscimento attribuito alla O.P. Agricol soc. coop. agricola, con sede in Caltanissetta . . . pag. 79

P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Bando 2009 - Misura 311 azione A "Agriturismo" - Sospensione 2^a sottofase di presentazione domande di aiuto pag. 79

P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Bando 2009 - Misura 311 azione C "Didattica" - Sospensione 2^a sottofase di presentazione domande di aiuto. pag. 79

P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Misura 133 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione delle produzioni agricole di qualità" pag. 79

Assessorato della salute:

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale pag. 80

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti veterinari pag. 80

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Autorizzazione alla ditta Cantina Vallovin s.r.l., con sede nel comune di Mazara del Vallo, per l'utilizzo agronomico di fanghi provenienti dall'impianto di depurazione aziendale, in agro del comune di Mazara del Vallo pag. 80

CIRCOLARI

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

CIRCOLARE 4 ottobre 2010, n. 23.

Fornitura gratuita dei libri di testo - Procedure per l'anno scolastico 2010/2011. Legge n. 448/98, art. 27, D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226 pag. 80

CIRCOLARE 11 ottobre 2010, n. 24.

Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, nonché per il finanziamento di progetti a supporto dell'autonomia stessa - Cap. 372539 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2010 pag. 82

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVISI DI RETTIFICA

Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 12 maggio 2010, n. 11.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010. pag. 86

LEGGE 12 maggio 2010, n. 12.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 pag. 86

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Mazzarino Trasporti, con sede in Mazzarino, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto n. 856 del 15 aprile 2010, con il quale la cooperativa Mazzarino Trasporti, con sede in Mazzarino (CL), è stata posta in gestione commissariale ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Cristina Grasso, con il compito di regolarizzare la gestione del sodalizio sanandone le eventuali irregolarità;

Vista la relazione del 30 maggio 2010, con la quale il suddetto professionista ha comunicato che la cooperativa

non è in grado di continuare la normale attività e non può far fronte ai pagamenti dei debiti tributari e, pertanto, ne ha proposto la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

Vista la nota del 13 luglio 2010, con la quale la Legacoop ha segnalato una terna di liquidatori ai sensi della legge n. 400/75, ex art. 9;

Vista la nota del 18 giugno 2010, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il promemoria prot. n. 4193 del 23 luglio 2010, con il quale è stato designato l'avv. Pasquale Russo;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile.

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Mazzarino Trasporti, con sede in Mazzarino (CL), costituita il 30 marzo 1984, con atto

omologato dal Tribunale di Caltanissetta il 22 maggio 1984, iscritta al registro delle società, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Pasquale Russo, nato a Palermo il 6 dicembre 1966 ed ivi residente in via Duca della Verdura n. 95, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 settembre 2010.

VENTURI

(2010.40.2726)041

DECRETO 22 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Tra produttori vitivinicoli enopolio di Pantelleria, con sede in Pantelleria, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione effettuato dalla Legacoop nei confronti della cooperativa Tra produttori vitivinicoli enopolio di Pantelleria, con sede in Pantelleria (TP), con il quale è stata comunicata la grave situazione debitoria in cui versa il sodalizio, derivante da perdite di vari anni mai ricoperte, tanto che il revisore incaricato ne ha proposto la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

Vista la nota del 22 giugno 2010, con la quale la Legacoop ha segnalato una terna di liquidatori ai sensi della legge n. 400/75, ex art. 9;

Visto il promemoria prot. n. 3994 del 14 luglio 2010, con il quale è stato designato l'avv. Giuseppe Nastasi;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Tra produttori vitivinicoli enopolio di Pantelleria, con sede in Pantelleria (TP), costituita l'8 set-

tembre 1977, con atto homologato dal Tribunale di Trapani, iscritta al registro delle società, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Giuseppe Nastasi, nato a Partanna (TP) il 30 gennaio 1952 ed ivi residente in via Giacomo Plescia n. 43, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 settembre 2010.

VENTURI

(2010.40.2727)041

DECRETO 27 settembre 2010.

Riconoscimento della Federazione siciliana delle banche di credito cooperativo, con sede in Palermo, quale organismo specializzato per lo svolgimento delle attività di revisione delle banche di credito cooperativo.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il DLCPS n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive leggi di coordinamento;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

Vista la legge regionale 29 luglio 1966, n. 22, recante "Norme per le revisioni ordinarie delle cooperative in Sicilia", che all'art. 5 prevede "gli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo comunicano ogni trimestre all'Assessorato del lavoro e della cooperazione l'elenco delle cooperative che sottopongono a revisione ordinaria indicando per ciascuna di esse il nome del revisore incaricato";

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 21, comma 3;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" ed, in particolare, l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ed, in particolare, l'articolo 18, che disciplina la vigilanza sulle banche di credito cooperativo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 dicembre 2004, n. 310, recante "Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia";

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 22 dicembre 2005;

Visto il decreto 22 marzo 2007, come prorogato dal decreto 7 gennaio 2009;

Vista l'istanza presentata dalla Federazione siciliana delle banche di credito cooperativo, con sede in Palermo, ammessa a protocollo in data 13 luglio 2010;

Visti l'atto costitutivo, lo statuto e le dichiarazioni di adesione delle banche di credito cooperativo associate;

Visti per ciascuna banca associata, l'indicazione del numero dei soci, delle generalità e della qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica;

Visti gli attestati di revisori rilasciati ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 103 del 18 gennaio 2008;

Considerato che

– la maggioranza delle banche di credito cooperativo aventi la sede legale nel territorio della Regione risultano essere associate alla Federazione siciliana delle banche di credito cooperativo, con sede in Palermo;

– la Federazione siciliana delle banche di credito cooperativo ha fornito idonea dimostrazione di essere in grado di assolvere alle funzioni di revisione nei confronti delle banche associate, attraverso adeguate risorse tecniche e professionali;

– la Federazione siciliana delle banche di credito cooperativo è l'organo associativo a livello regionale delle banche di credito cooperativo e delle casse rurali ed artigiane in quanto aderente alla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo Casse rurali e artigiane (Federcasse) riconosciuta quale associazione specializzata ai fini dello svolgimento dell'attività di revisione delle banche di credito cooperativo con D.M. 20 novembre 2006 e, tramite quest'ultima, alla Confederazione cooperative italiane;

Decreta:

Articolo unico

La Federazione siciliana delle banche di credito cooperativo, con sede in Palermo, è riconosciuta quale organismo specializzato ai fini dello svolgimento delle attività di revisione alle banche di credito cooperativo, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 220/2002, impegnandosi ad osservare le procedure del D.M. 22 dicembre 2005 nelle more dell'emanazione di apposita regolamentazione da parte della Regione siciliana.

L'organismo specializzato oggetto di riconoscimento nel presente decreto è sottoposto alla vigilanza della Regione per quanto attiene lo svolgimento dell'attività di revisione.

Il riconoscimento può essere revocato dall'Assessore per l'attività produttive, d'intesa con la Banca d'Italia, quando l'organismo specializzato non risulta più in grado di assolvere alle funzioni di vigilanza sulle banche associate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 settembre 2010.

VENTURI

(2010.40.2728)013

DECRETO 30 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Kokalos, con sede in Agrigento, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione della Legacoop della cooperativa Kokalos, con sede in Agrigento, dal quale risulta la proposta di messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del Codice civile a seguito di una situazione debitoria con l'INPS;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 12 dicembre 2007, con il quale la società succitata ha deliberato lo scioglimento anticipato e nominato quale liquidatore volontario il sig. Raneri Francesco;

Visti gli artt. 2545-octiesdecies e 2545-terdecies del codice civile;

Vista la nota della Legacoop con la quale è stata trasmessa la terna di nominativi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Kokalos, con sede in Agrigento, costituita il 16 ottobre 1987 ed iscritta nel registro delle imprese, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Pasquale Montalbano, nato a Sciacca (AG) il 4 gennaio 1978 ed ivi residente in via dei Lillà n. 15, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, in sostituzione del liquidatore volontario sig. Raneri Francesco, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 settembre 2010.

VENTURI

(2010.40.2763)041

DECRETO 4 ottobre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Europrogress, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

**L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la nota del 16 aprile 2009, con la quale la Legacoop, nel trasmettere il verbale di mancata revisione della cooperativa Europrogress con sede in Palermo proponeva, ai sensi dell'art. 2445 - terdecies del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della stessa;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 - terdecies Codice civile;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la nota del 16 novembre 2009, con la quale la Legacoop trasmetteva una terna di nominativi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75;

Vista la nota assessoriale del 4 febbraio 2010, prot. n. 538, con la quale veniva comunicato l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Europrogress con sede in Palermo;

Visto il promemoria del 25 maggio 2010, prot. n. 3030, con il quale veniva designato il commissario liquidatore della cooperativa Europrogress con sede in Palermo;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Europrogress con sede in Palermo;

Decreta:

Art. 1

La società cooperativa Europrogress, con sede in Palermo, via A. Borrelli 3, codice fiscale 04296780820, ai sensi dell'art. 2545 - terdecies del codice civile è posta in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Pasquale Russo, nato a Palermo il 6 dicembre 1966, dalla data di notifica del presente decreto, è nominato commissario liquidatore della cooperativa Europrogress con sede in Palermo fino alla completa cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-

fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 ottobre 2010.

VENTURI

(2010.40.2762)041

DECRETO 8 ottobre 2010.

Proroga del riconoscimento di comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte per i comuni individuati nei decreti 19 agosto 2008, 27 novembre 2008, 24 dicembre 2008, 1 giugno 2010 e 24 giugno 2010.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 5, della succitata legge, che fa obbligo all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore per le attività produttive), di individuare, con proprio decreto, sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le province regionali, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono derogare agli ordinari orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;

Visto il decreto assessoriale del 24 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 15 febbraio 2008, contenente le direttive per il riconoscimento dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte;

Visto il decreto n. 2352 del 19 agosto 2008, con il quale i comuni di Mandanici, Mistretta, Tortorici, Ispica, Vittoria, Avola, Palazzo Acreide, Sortino e Partanna sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale e al periodo temporale indicati nel medesimo decreto;

Visto il decreto n. 3332 del 27 novembre 2008, con il quale i comuni di Calatafimi, Segesta, Blufi, Balestrate, Agira e Solarino sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale e al periodo temporale indicati nel medesimo decreto;

Visto il decreto n. 3670 del 24 dicembre 2008, con il quale i comuni di Santo Stefano di Camastra, Castoreale, Mongiuffi Melia, Letojanni, Naso, Trapani, Alcamo, Custonaci, San Vito Lo Capo, Sciacca, Cammarata, Burgio, Ganci, Misilmeri, Piazza Armerina, Sant'Alfio e Modica sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale e al periodo temporale indicati nel medesimo decreto;

Visto il decreto n. 1430 dell'1 giugno 2010, con il quale i comuni di Casteltermini, Licata, Menfi, Porto Empedocle, Racalmuto, Ribera, San Giovanni Gemini, Santa Margherita di Belice, Gela, Mussomeli, Sutera, Acicastello, Acicatena, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Militello in Val di

Catania, Milo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Randazzo, San Giovanni La Punta, Sant'Agata Li Battiati, Santa Venerina, Tracastagni, Tremestiero Etneo, Vizzini, Zafferana Etnea, Enna, Nicosia, Troina, Ali Terme, Basicò, Capo d'Orlando, Falcone, Ficarra, Floresta, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Itala, Librizzi, Lipari, Malfa, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Piraino, Roccavaldina, Roccalumera, Rodi Micili, Rometta, San Fratello, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, San Piero Patti, Sant'Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Tusa, Venetico, Villafranca Tirrena, Alia, Altavilla Milicia, Bagheria, Bisacquino, Bolognetta, Caccamo, Campofelice di Roccella, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalù, Ciminna, Cinisi, Collesano, Corleone, Geraci Siculo, Giardinello, Gratteri, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Petralia Sottana, Prizzi, San Giuseppe Jato, Termini Imerese, Terrasini, Trappeto, Ustica, Ventimiglia di Sicilia, Chiaramonte Gulfi, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Augusta, Canicattini Bagni, Florida, Melilli, Noto, Pachino, Siracusa, Busetto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Castelvetro, Selinunte, Favignana, Gibellina, Mazara del Vallo, Paceco, Petrosino e Valderice, sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale indicato nel medesimo decreto, all'anno 2010 e al periodo temporale compreso dall'1 giugno al 30 settembre;

Visto l'art. 2 del succitato decreto n. 1430 dell'1 giugno 2010, con il quale il riconoscimento di comune ad economia prevalentemente turistico e città d'arte operato nei confronti dei comuni individuati con i decreti assessoriali del 19 agosto 2008, del 27 novembre 2008 e del 24 dicembre 2008 è stato limitato all'anno 2010 e al periodo temporale compreso dall'1 giugno al 30 settembre;

Visto il decreto n. 1751 del 24 giugno 2010, con il quale i comuni di Caltanissetta, Mascali, Paternò, Brolo, Castelmola, Leni, Sant'Agata di Militello, San Marco D'Alunzio, Capaci, Marineo, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Comiso, Scicli, Portopalo di Capo Passero, Erice e Pantelleria sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale indicato nel medesimo decreto, all'anno 2010 e al periodo temporale compreso dall'1 giugno al 30 settembre;

Viste le istanze presentate dai comuni di Centuripe e Montagnareale;

Visto il parere espresso dall'Osservatorio regionale per il commercio nella seduta del 21 settembre 2010;

Preso atto che l'Osservatorio regionale per il commercio, nelle more della definizione di una nuova normativa, ha espresso parere favorevole per la proroga dall'1 ottobre al 30 novembre 2010 del riconoscimento di comune ad economia prevalentemente turistico e città d'arte già operato con i succitati decreti n. 2352 del 19 agosto 2008, n. 3332 del 27 novembre 2008, n. 3670 del 24 dicembre 2008, n. 1430 dell'1 giugno 2010, n. 1751 del 24 giugno 2010;

Preso atto, altresì, che l'Osservatorio regionale per il commercio ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste formulate dai comuni di Centuripe e Montagnareale, limitando il riconoscimento fino al 30 novembre 2010;

Sentite le Province regionali territorialmente competenti nella riunione dell'8 ottobre 2010;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

I comuni dell'Isola individuati nei decreti n. 2352 del 19 agosto 2008, n. 3332 del 27 novembre 2008, n. 3670 del 24 dicembre 2008, n. 1430 dell'1 giugno 2010, n. 1751 del 24 giugno 2010, sono riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte fino al termine del 30 novembre 2010.

Art. 2

In attuazione dell'art. 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, i comuni di Centuripe e Montagnareale sono individuati come comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte fino al 30 novembre 2010 e per l'intero territorio comunale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 ottobre 2010.

VENTURI

(2010.41.2810)035

DECRETO 21 ottobre 2010.

Integrazioni e modifiche del decreto 18 giugno 2010, concernente avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo ed innovazione previste dall'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il trattato istitutivo della Comunità europea;

Visto il Programma operativo regionale FESR Sicilia 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e adottato con deliberazione di Giunta n. 188 del 22 maggio 2009;

Visto il decreto n. 120/GAB 3 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 12 marzo 2010, n. 12), contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo ed innovazione previste dall'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 - P.O. FESR 2007/2013 - Asse IV - linee di intervento 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.3;

Visto il decreto n. 1703 del 18 giugno 2010 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana S.O. n. 30 del 2 luglio 2010), contenente l'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo ed innovazione previste dall'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23;

Visto il decreto n. 2338 del 15 settembre 2010, di proroga del termine indicato all'art. 12 del decreto n. 1703 del 18 giugno 2010;

Viste le "faq" pervenute al dipartimento e assunte al protocollo del servizio 3, dal numero 61 al 70 del 28 settembre 2010 e dal numero 115 al 170 dell'8 ottobre 2010;

Visto il decreto n. 2533 dell'8 ottobre 2010, con il quale è stata concessa l'ulteriore proroga al 30 novembre del ter-

mine indicato all'art. 12 del decreto n. 1703 del 18 giugno 2010, per potere rispondere con chiarezza e univocità alle richieste (faq) dei potenziali beneficiari, apportando all'avviso pubblico le opportune precisazioni, integrazioni ed abrogazioni;

Visto il pro memoria prot. n. 252 del 20 ottobre 2010;

Visto il decreto n. 34/GAB del 21 ottobre 2010 di modifica al suddetto decreto n. 120/GAB 3 dicembre 2009;

Ritenuto di apportare al suddetto decreto n. 1703 del 18 giugno 2010 le seguenti integrazioni, modifiche, chiarimenti e abrogazioni;

Decreta:

Articolo Unico

Integrazioni, modifiche, chiarimenti e abrogazioni

1. Articolo 4 - Soggetti beneficiari

Al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la lettera c): "consorzi e società consortili, nonché altre forme di associazione anche temporanee comunque costituite, purché con partecipazione finanziaria superiore al 30% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a) e b)".

Al comma 1 è abrogata l'espressione: "di reti di impresa";

Al comma 2 le parole "di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005" sono sostituite con le parole "di cui all'art. 2359 c.c.";

Al comma 3 è abrogata l'espressione. "Qualora il soggetto capofila non possieda uno o più requisiti di ammissibilità fissati nel presente bando, l'intero raggruppamento è considerato non ammissibile.";

Al comma 8 è abrogata l'espressione: "essere costituiti sotto forma di società regolari nel caso di imprese operanti nel settore dei servizi";

Al comma 8 l'espressione "avere il Bilancio di esercizio dell'ultimo anno in attivo" va intesa nel senso che le eventuali perdite di esercizio debbono trovare copertura nei numeri del Patrimonio netto dell'art. 2424 c.c.: IV Riserva legale; V Riserve statutarie; VII Altre riserve, distintamente indicate; VIII Utili portati a nuovo.

Relativamente alle imprese di nuova costituzione che non hanno ancora predisposto il bilancio, si farà riferimento al conto economico previsionale da cui risulti un utile operativo, inteso come differenza tra A) Valore della produzione e B) costi della produzione (ex art 2425 c.c.) maggiore o uguale a zero.

2. Articolo 7 - Spese e costi ammissibili

All'art. 7 è aggiunto il comma 8: "Non sono ammesse le spese effettuate attraverso lo strumento della locazione finanziaria (leasing)."

3. Articolo 8 - Durata del progetto/programma decorrenza delle spese e costi ammissibili

Al comma 1 è abrogata l'espressione: "(i costi ammissibili al finanziamento decorrono, solo per i soggetti utilmente collocati in funzione delle risorse disponibili, dalla data di pubblicazione delle graduatorie)".

Al comma 8 l'espressione "superiore termine" si riferisce al precedente comma 5, con riguardo sia alla comunicazione di avvenuto avvio del progetto, che alla trasmissione della documentazione finale di spesa.

Il comma 9: "Le fidejussioni bancarie a garanzia delle anticipazioni di cui all'art. 15, comma 4, saranno svincolate dal gestore concessionario solo su istanza scritta del soggetto proponente e solo dopo l'emissione del provvedi-

mento di concessione definitiva da parte dell'amministrazione regionale." è abrogato.

4. Articolo 9 - Risorse finanziarie forma e intensità dell'aiuto

Al comma 7 è abrogata l'espressione: "In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca,";

5. Articolo 12 - Termini e procedure per la presentazione delle domande

Il primo alinea del comma 6 è così sostituito: "La domanda di agevolazione deve essere corredata di tutti i documenti necessari per il completamento dell'attività istruttoria. Ovvero:"

Il punto 4 del comma 6 è così sostituito: "copia dei bilanci delle imprese richiedenti, relativi ai due esercizi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda delle agevolazioni corredati di allegati esplicativi; per le imprese che a tale data non siano tenute alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi due esercizi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato potrà esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; relativamente alla imprese di nuova costituzione che non hanno ancora predisposto il bilancio, deve essere presentato lo stato patrimoniale e il conto economico previsionale."

Il punto 5 del comma 6 è così sostituito: "dichiarazione bancaria attestante la solidità finanziaria e la reale capacità di far fronte sia alla quota di cofinanziamento a proprio carico che agli impegni finanziari assunti per ogni impresa richiedente e se del caso anche dei soci delle stesse."

Al comma 6, nella parte riguardante la planimetria generale, è abrogata l'espressione: "di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc."

Il punto 8 del comma 6 è così sostituito: "idonea documentazione (compresa eventualmente perizia giurata redatta ai sensi di legge) attestante l'idoneità dell'immobile ove sarà realizzato l'intervento."

Al comma 8 è abrogata l'espressione: "anche solo in parte."

6. Articolo 13 - Istruttoria e valutazione

Al comma 5, le modalità di attribuzione del punteggio relativamente al criterio "Quota di cofinanziamento privato (superiore al limite minimo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale)" sono le seguenti:

- riduzione del contributo richiesto rispetto al massimo consentito in misura inferiore o uguale al 10%: punti 2;

- riduzione del contributo richiesto rispetto al massimo consentito in misura superiore al 10%: punti 5.

Le riduzioni sono riferite a riduzioni dell'importo complessivo del contributo concedibile per il progetto.

Le modalità di attribuzione del punteggio relativamente al criterio "Capacità di favorire nuova occupazione qualificata (le agevolazioni saranno concesse in misura pari all'80% dei massimali di aiuto, con la previsione del riconoscimento di una premialità, nel limite massimo del restante 20%, in correlazione al conseguimento di nuova occupazione qualificata, prevista in sede di domanda di aiuto ed effettivamente conseguita)", tengono conto dell'impegno del soggetto proponente di creare occupazione qualificata diretta aggiuntiva (rispetto al dato di partenza). Per occupazione qualificata si intende: "ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professio-

nale di almeno 2 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale.”

L'attribuzione della premialità avverrà con le seguenti modalità:

- creazione di occupazione qualificata diretta aggiuntiva fino a 2 unità: 1 (p);
- creazione di occupazione qualificata diretta aggiuntiva superiore a 2 unità: 2 (p).

Il comma 8 è così sostituito: “L'attività istruttoria si conclude entro 100 giorni dal trasferimento al soggetto gestore della documentazione relativa alle istanze presentate.”

7. Articolo 15 - Rendicontazione delle spese ed erogazione dei contributi

Al comma 5 dopo le parole “fideiussione bancaria” sono aggiunte le parole “o assicurativa”. Tale integrazione è applicata a tutte le espressioni dell'avviso in cui ricorre la dicitura “fideiussione bancaria”.

Il comma 7 è così sostituito:

“L'ammontare complessivo delle erogazioni in anticipazione non può comunque superare l'80% delle agevolazioni concesse; il restante 20% viene erogato a saldo dopo l'approvazione della rendicontazione finale delle attività previste e contenute nel progetto approvato, l'accertamento della sussistenza di quanto eventualmente dichiarato relativamente all'occupazione qualificata diretta aggiuntiva creata mediante il progetto e degli eventuali accertamenti disposti dall'amministrazione regionale”.

Il comma 9 è così sostituito:

“La fideiussione bancaria o assicurativa, di cui ai commi 5 e 6, non può essere rilasciata dal gestore concessionario e deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore dell'Assessorato regionale delle attività produttive. Il periodo di validità della fideiussione nella fattispecie di cui al comma 5 è pari alla durata del progetto maggiorata di sei mesi mentre nella fattispecie di cui al comma 6 è pari al periodo residuo occorrente per la chiusura del progetto maggiorato di sei mesi (in entrambe le fattispecie il termine potrà essere aumentato in relazione alla eventuale proroga richiesta e concessa).

L'aggiornamento del termine di scadenza della fideiussione costituisce condizione inderogabile per la validità della proroga e va operato entro i primi 15 giorni dalla concessione della stessa - pena la sua automatica decadenza - decorrenti dal giorno successivo la ricezione della notifica del decreto, che escluda espressamente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. La fideiussione deve inoltre coprire eventuali oneri derivanti da rivalutazioni monetarie ed interessi per recupero quote del finanziamento, nonché eventuali sanzioni amministrative commesse in applicazione dell'art. 191 della legge regionale n. 32/2000. Al fine della predeterminazione degli oneri connessi alle sanzioni amministrative, per le fattispecie cui esse sono applicabili, la sanzione resta determinata nella quota fissa pari ad un terzo previsto dall'art. 191 della legge regionale n. 32/2000.”

8. Articolo 16 - Comunicazioni e variazioni del programma agevolato

Al comma 1, alla fine del quinto alinea è abrogata l'espressione: “nel caso di programmi presentati in partenariato;”

Al comma 1 è abrogata l'espressione: “variazione del numero delle quote concesse (in aumento) purché nei limiti massimi di ultimazione consentiti”.

Al comma 1 è abrogata l'espressione: “cambiamento degli obiettivi occupazionali”.

9. Articolo 17 - Obblighi dei soggetti beneficiari

La lettera c) del comma 1 è così sostituita: “assicurare che le attività previste dal progetto inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal presente bando o entro quelli previsti dal cronoprogramma del progetto laddove inferiori.”

Al comma 1 è abrogata la lettera e): “disciplinare in apposito atto, sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, la suddivisione delle attività progettuali di competenza di ciascun soggetto partecipante, ovvero dei costi e delle spese a carico di ciascuno di essi, nonché il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall'esecuzione di attività di ricerca e sviluppo, in conformità con quanto disposto nel presente bando;”

La lettera n) del comma 1 è così sostituita: “non distogliere dall'uso previsto i beni per i quali è stato concesso il contributo, gli stessi non potranno essere ceduti, alienati o distratti dall'uso produttivo in favore dell'impresa beneficiaria per un periodo pari ai cinque anni successivi alla concessione del contributo. Tale periodo è ridotto a tre anni per le PMI.”

10. Allegato 2

Al ph. “Durata del progetto”, nel N.B. è abrogata l'espressione: “(i costi ammissibili al finanziamento decorrono, solo per i soggetti utilmente collocati in funzione delle risorse disponibili, dalla data di pubblicazione delle graduatorie);”

Al ph. 5 Elementi per la valutazione dei criteri di premialità è abrogato il comma: “In particolare vengono ritenuti prioritari i progetti che prevedano la presenza di un progetto formativo collegato e finanziato con FSE, mentre sono ammessi a godere delle intensità massime di aiuto riportate all'art. 9, comma 6, del bando i progetti che, in base al criterio di premialità riportato nella tabella sopra, indichino di favorire nuova occupazione qualificata (il conseguimento di nuova occupazione qualificata sarà successivamente verificato in sede di rendicontazione).

Al punto 5 ii testo “Descrizione della capacità di valorizzare i risultati della ricerca e dello sviluppo in termini di conseguimento di nuova occupazione qualificata (descrizione della capacità della proposta di attrarre e formare giovani talenti e ricercatori ed indicazione del valore economico-occupazionale dei risultati attesi):” è sostituito dal seguente:

“Descrizione quali - quantitativa dell'occupazione diretta aggiuntiva qualificata creata attraverso la realizzazione del progetto:”

11. Allegato 3

È abrogata l'espressione: “essere costituite sotto forma di società regolare nel caso di impresa operante nel settore dei servizi;”

Al 15° punto l'importo di “euro 100.000,00” è sostituito con “euro 500.000,00”.

12. Allegato 10 punto 2.2.1 - “Spese di personale”

Il comma 5 è così sostituito: “Ai fini della determinazione dei costi ammissibili previsti dal presente paragrafo viene fissato per ogni impresa appartenente al raggruppa-

mento una soglia massima pari al 30% del totale dei costi ammissibili del progetto. Per gli organismi di ricerca tale soglia non può eccedere il 60%.”

Il comma 6 (“Non possono essere rendicontate, complessivamente nell’anno e per singolo dipendente, più ore rispetto al totale delle ore annue lavorate sopraindicate.”) è abrogato.

13. Allegato 10 punto 2.2.3 - “Fabbricati e terreni”

La documentazione richiesta al punto di cui sopra si intende riferita a “fabbricati e terreni” e non a “strumenti ed attrezzature” come riportato dall’allegato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e reso disponibile nei seguenti siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.

Palermo, 21 ottobre 2010.

GIGLIONE

(2010.43.2918)129

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 6 ottobre 2010.

Devincolo del tratto di costa tra Sampieri e Marina di Modica comprendente le contrade Carciolo, Pisciotto e Religione dei comuni di Modica e Scicli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell’8 febbraio 2002, reso dalla Presidenza della Regione – Ufficio legislativo e legale, che attribuisce il potere di firma dei provvedimenti di vincolo paesaggistico al dirigente generale, di cui all’art. 139 del testo unico n. 490/1999, oggi art. 142 del decreto legislativo n. 42 dell’1 maggio 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto n. 2255 del 14 settembre 2010, con il quale i dirigenti dell’area e dei servizi di questo dipartimento sono delegati alla firma degli atti di rispettiva competenza;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006 – supplemento ordinario n. 102;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al

paesaggio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2008;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008, sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione regionale;

Visto il decreto n. 9020 del 22 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 18 del 7 aprile 2006, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2005/2009 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;

Visto il decreto n. 5553 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 19 del 10 aprile 1993, con il quale è stato vincolato paesaggisticamente, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1497/1939, “il tratto di costa compreso tra Sampieri e Marina di Modica comprendente le contrade Carciolo, Pisciotto e Religione, dei comuni di Modica (RG) e Scicli (RG)”;

Vista la richiesta della Provincia regionale di Ragusa del 20 luglio 2005 di proposta di revoca del vincolo paesaggistico imposto con decreto n. 5553 del 23 febbraio 1993;

Vista la nota prot. n. 1294 dell’8 agosto 2005, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa manifesta la propria intenzione di proporre lo stralcio dell’area industriale di Pozzallo-Modica, per parte di territorio ricadente in comune di Modica (RG), dal vincolo paesaggistico imposto con decreto n. 5553 del 23 febbraio 1993;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 28 gennaio 2009, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto all’ordine del giorno di ridurre, ai sensi dell’art. 14 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, il territorio vincolato con il decreto n. 5553 del 23 febbraio 1993, insistente sul “tratto di costa tra Sampieri e Marina di Modica comprendente le contrade Carciolo, Pisciotto e Religione, dei comuni di Modica (RG) e Scicli (RG)”, così come ripermetrato nella proposta di esclusione dal vincolo di parte del suddetto territorio, allegata al verbale del 28 gennaio 2009, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale del 28 gennaio 2009, contenente la proposta di ripermetrazione, la relazione e la relativa planimetria sono stati pubblicati all’albo pretorio del Comune di Modica (RG) dal 17 febbraio 2009 al 17 maggio 2009 e depositati nella segreteria del comune stesso per il periodo previsto dall’art. 139, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 1629 del 15 aprile 2009, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, su sollecitazione del dipartimento regionale beni culturali ed ambientali ed educazione permanente, specificava che la ripermetrazione del vincolo paesaggistico di cui al decreto n. 5553 del 23 febbraio 1993, era già prevista nella stesura del Piano paesaggistico - Ambito 17 - Area dei rilievi e del tavolato ibleo -, e che dalla proposta di ripermetrazione rimanevano salve le zone tutelate dall’art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. e le scoperte fortuite regolate dall’art. 90 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., nonché l’area tutelata dal sito Natura 2000 Spiaggia di Maganuco ricadente all’interno dell’area A.S.I.;

Vista la nota prot. n. 826 del 21 giugno 2010, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa trasmetteva copie dello stralcio della cartografia del Piano paesaggistico Ambito 17 - Area dei rilievi e del tavolato ibleo -, relativo all’area ASI Modica-Pozzallo interessata dalla ripermetrazione del vincolo di cui al decreto n. 5553 del 23 febbraio 1993;

Accertato altresì, che - come previsto dall'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni - dell'avvenuta proposta e pubblicazione è stata data notizia su tre quotidiani, due a diffusione regionale (Quotidiano di Sicilia e La Gazzetta del Sud) ed uno a diffusione nazionale (Il Giornale), giusta nota della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, prot. n. 29 del 12 gennaio 2010;

Accertato altresì, che - come previsto dall'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni - dell'avvenuta proposta e pubblicazione è stata data notizia nei siti informatici della Provincia regionale di Ragusa, del comune di Modica (RG) e della Regione siciliana - Dipartimento per i beni culturali ed ambientali, dell'educazione permanente e dell'architettura e dell'arte contemporanea;

Vista la nota prot. n. 28 del 12 gennaio 2010, nella quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa attesta che non sono state presentate entro i termini previsti per legge, opposizioni da parte di soggetti interessati alla suddetta ripermimetrazione;

Ritenuto che le motivazioni riportate nella relazione allegata al verbale del 28 gennaio 2010 a supporto della proposta di devincolo di parte del territorio insistente sul "tratto di costa tra Sampieri e Marina di Modica comprendente le contrade Carciolo, Pisciotto e Religione, dei comuni di Modica (RG) e Scicli (RG)" siano sufficienti e congrue;

Ritenuto che la "proposta di devincolo non costituirebbe un danno alla tutela e alla salvaguardia del territorio" e che "per questo tratto possono venire meno le limitazioni imposte dal codice senza provocare alterazione all'immagine paesaggistica d'insieme della zona in argomento", anche perché "il Consorzio A.S.I., da regolamento interno, prevede ampie superfici a verde e schemi di vegetazione alta tutt'intorno ai lotti ed ai capannoni", motivazioni riportate nella relazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, allegata al verbale del 28 gennaio 2009;

Considerato quindi, di potere accogliere le sopracitate motivazioni, espresse dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa nella relazione allegata al verbale del 28 gennaio 2009, i cui confini sono correttamente evidenziati nella planimetria ivi allegata e descritti in dettaglio nell'allegata relazione al verbale del 28 gennaio 2009, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto che, in riferimento alla proposta del 28 gennaio 2009 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, non ricorrono motivi di pubblico interesse che impediscano di devincolare parte di territorio compreso nel vincolo paesaggistico, di cui al decreto n. 5553 del 23 febbraio 1993, denominato "Tratto di costa tra Sampieri e Marina di Modica comprendente le contrade Carciolo, Pisciotto e Religione, dei comuni di Modica (RG) e Scicli (RG)";

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 14 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, è devincolata parte del territorio del vincolo denominato "Tratto di costa tra Sampieri e Marina di Modica comprendente le contrade Carciolo, Pisciotto e Religione, dei comuni di Modica (RG) e Scicli (RG)", di cui al decreto n. 5559 del 23 febbraio 1993, così come descritta nella relazione allegata al

verbale del 28 gennaio 2009, approvata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, e delimitata nella planimetria ivi allegata, tutti parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale del 28 gennaio 2009 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, alla relazione e alla planimetria di cui sopra è cenno, ai sensi degli art. 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, e art. 12 del R.D. n. 1357/1940.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Modica (RG), perché venga affissa per 90 giorni all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della *Gazzetta* sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Modica (RG) dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo del comune di Modica (RG).

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nonché ricorso gerarchico al dirigente generale di questo dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 ottobre 2010.

MAZZARELLA

Allegati

VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE

L'anno duemilanove il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore 15,30 si è riunita, nella sede dell'ASI Modica Pozzallo, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con decreto n. 9020/05 pubbl. nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 18 del 7 aprile 2006, convocata ai sensi dell'art. 14 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 e successive modifiche con nota n. 62/SOPR. del 20 gennaio 2009, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di ripermimetrazione del vincolo di cui al decreto n. 5553 del 23 febbraio 1993 di contrada Carciolo, art. 138 del testo coordinato decreti legislativi n. 42/04, nn. 156, 157 e nn. 62 e 63, del territorio del comune di Modica;

3) varie ed eventuali.

Sono presenti: l'arch. Vera Greco, presidente e soprintendente di Ragusa, i componenti della commissione sigg.:

- arch. Loredana Arezzi;
- arch. Vittorio Battaglia;
- arch. Florinda Cavarra;
- ing. Giuseppe Guglielmino;
- arch. Salvatore Trincali;
- geol. Pietro Spadaro.

Per il comune di Modica l'ing. Carmelo Denaro; il dott. Cassarino Giovanni, responsabile dell'UO IV; la dott.ssa Corallo Rosa, segretario della commissione.

Sono presenti inoltre il geom. Salonia del Consorzio ASI e il dott. Giovanni Vaccarino e la dott.ssa Giusi Migliorisi dell'associazione industriali.

Il dott. Cassarino illustra la relazione preparatoria.

La commissione effettua un sopralluogo per verificare i limiti del nuovo vincolo e si riunisce nei locali dell'ASI di Modica Pozzallo.

Il presidente, verificato il numero legale, passa al primo punto dell'ordine del giorno; illustra quali sono le motivazioni che hanno portato alla ripermimetrazione con riduzione dell'area di notevole interesse pubblico denominata contrada Carciolo meglio specificate nell'allegata relazione.

Segue una discussione dalla quale emerge che i componenti della commissione sono favorevoli alla proposta di ripermimetrazione del vincolo e alla sua nuova delimitazione.

A seguito del sopralluogo la commissione propone l'inserimento, nelle previste fasce perimetrali a verde pubblico limitrofe alle strade interne di grosso transito, di alberi ad alto fusto con specie autoctone al fine di mitigare l'impatto degli edifici rispetto alla notevole quantità di essi.

Dalla proposta di ripermimetrazione rimangono salve le zone tutelate dall'art. 142 del codice dei beni culturali e le scoperte fortuite regolate dall'art. 90 del codice stesso.

Concludendo il dibattito il presidente invita i componenti della commissione presenti a votare sulla proposta in questione, i componenti votano all'unanimità favorevolmente.

Si dichiara chiusa la seduta.

Il presidente: Greco

I componenti la commissione:

Arezzi

Guglielmino

Cavarra

Battaglia

Spadaro

Trincali

Denaro

Cassarino responsabile dell'UO IV

Il segretario della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche: Corallo

PROPOSTA DI ESCLUSIONE DAL VINCOLO

**"DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
DEL TRATTO DI COSTA COMPREDENTE LE CONTRADE
DI CIARCILO, PISCOTTO E RELIGIONE NEI COMUNI
DI MODICA E SCICLI" DI PARTE DEL TERRITORIO**

Nella seduta del 23 marzo 1990 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto

di sottoporre a vincolo paesaggistico il tratto di costa comprendente le contrade Ciarcio, Pisciotto e Religione, ricadenti nel territorio dei comuni di Modica e Scicli.

Detto verbale, regolarmente pubblicato agli albi pretori comunali, fu successivamente trasmesso all'Assessorato regionale dei BB.CC.AA. e P.I. per l'emissione del decreto, ma una serie di ricorsi ne bloccarono la pubblicazione per un paio di anni tanto che il decreto e la pubblicazione sono il primo del 23 febbraio 1993 (decreto 5553) e la seconda il 10 aprile 1992 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I, n. 19.

Tra le lamentele si paventava come "... il vincolo sarebbe pregiudizievole per le attività economiche ed edilizie della zona..." andando per altro in contrasto con quanto decretato dal Presidente della Regione con il provvedimento n. 51/A dell'8 marzo 1973 con cui si era istituita la zona ASI di Pozzallo-Modica visto che in quest'area esistevano già una serie di attività industriali o in corso di realizzazione, nonché viabilità e opportune opere idrauliche atte a regimentare i due corsi d'acqua esistenti.

Parte dell'area risulta inserita nel sito Natura 2000-Maganuco ed i lotti dell'area di sviluppo industriale che sono stati edificati negli ultimi quindici anni sono stati in buona parte edificati con progetti regolarmente approvati dagli uffici competenti.

Per contro in varie occasioni il Consorzio per l'area di sviluppo industriale ha sollecitato il problema rilevando l'incongruenza e formalizzando tale richiesta con nota prot. n. 973 del 27 febbraio 2002 considerato che già il Consorzio, da regolamento interno, prevede ampie superfici a verde e schemi di vegetazione alta tutt'intorno ai lotti ed ai capannoni.

La proposta di devincolo non costituirebbe quindi un danno alla tutela e alla salvaguardia del territorio e per questo tratto possono venire meno le limitazioni imposte dal codice senza provocare alterazioni all'immagine paesaggistica d'insieme della zona in argomento, così come accertato dagli atti d'ufficio e dai sopralluoghi effettuati nel corso di approvazioni di progetti ricadenti all'interno del comprensorio A.S.I. 2.

Pertanto il vincolo di cui al decreto n. 5553 verrebbe ristretto escludendo la zona che dall'incrocio virtuale fra la S.P. 44 Sampieri-Pozzallo e la S.S. 194 Ragusana costituiva parte del limite settentrionale nel precedente perimetro. La statale, con il suo percorso, costituirebbe quindi il lato orientale del vincolo paesaggistico, conservando nell'area vincolata la parte a meridione del precedente perimetro sino al confine fra i comuni di Modica e Pozzallo e verso il mare.

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA C...

PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE DEL VINCOLO DI CUI AL D.A. 5553 DEL 23-02-93



Legenda

- D.A. n.5553 del 23-02-1993
- Area esclusa dal vincolo
- Beni isolati
- Proposta di vincolo
- nuovi decreti 2008 archeologia
- area rispetto boschi
- Interesse archeologico
- Riserve naturali
- Area rispetto corsi d'acqua

0 200 400 800 1.200 1.600 Metri
Scala 1:25.000

AREA SOPRINTENDENTI BB.CC.AA.
RAGUSA

LA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO REGISTRAZIONALE

Firma e timbro



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

COMUNE DI MODICA

Devincolo ai sensi dell'art. 14 del R.D. 3 giugno 1946, n° 1357
di parte del territorio del Comune di Modica ricadente nel vincolo denominato

"Tratto di costa tra Samperi e Marina di Modica
comprendente le Contrade Carciolo, Pisciotto e Religione
dei Comuni di Modica, Ragusa e Scicli (RG)" planimetria allegata

D.D.S. n. 1000 del 6 OTT. 2010

Fid. Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Daniela Mazzarella)

Assessorato Beni Culturali

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale BB. CC. AA. e P.I.

Dipartimento BB. CC. AA. ed E.P.

Area Soprintendenza BB.CC. AA.

RAGUSA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 13 agosto 2010.

Ammissione a finanziamento del Confidi denominato Fidimpresa - Confidi di Sicilia, con sede in Catania, a titolo di integrazione fondo rischi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO 7F DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19/2008;

Vista la legge regionale n. 11/2010;

Vista la legge regionale n. 12/2010;

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009, recante il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008 ivi inclusa, in allegato, l'articolazione delle strutture intermedie dei dipartimenti regionali istituite ai sensi dell'art. 8 della predetta legge regionale n. 19/2008 tra i quali, in seno all'Assessorato regionale, del dipartimento regionale delle finanze e del credito;

Visto il D.P.Reg. n. 309977 del 31 dicembre 2009 di preposizione del dirigente generale al dipartimento regionale delle finanze e del credito di cui all'art. 8 della legge regionale n. 19/2008, giusta delibera della Giunta regionale n. 576 del 29 dicembre 2009, notificato dal dipartimento regionale della funzione pubblica con prot. n. 588 del 5 gennaio 2010;

Visto l'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il regolamento CE n. 1998/2006 concernente l'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

Visto l'art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 "Rinvio dinamico in materia di disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis";

Visto l'art. 5, comma 1, della sopra richiamata legge regionale n. 11/2005, con il quale sono stati indicati i requisiti che gli statuti dei Consorzi fidi devono prevedere, per il riconoscimento da parte dell'Amministrazione regionale, ai fini dell'ammissione ai benefici;

Visto il decreto n. 429 dell'8 novembre 2006, con il quale sono state impegnate le somme iscritte alla rubrica 3 - dipartimento finanze e credito - dell'esercizio finanziario 2006, per la linea d'intervento "Somme per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11", per complessivi € 5.500.000,00 di cui al cap. 616804;

Visto il decreto n. 419 del 19 ottobre 2006 del dipartimento finanze e credito, con il quale è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 11/2005, lo statuto del consorzio "Confidi Catania soc. coop. per azioni" con sede in Catania, via Vagliasindi n. 9, P. IVA n. 01815470875, giusto atto redatto dal notaio dr. Achille Muscarà in data 19 settembre 2006;

Visto il decreto n. 333 del 4 ottobre 2007 del dipartimento finanze e credito, con il quale, sempre ai sensi dell'art. 5, comma 1 della già citata legge regionale n. 11/2005, nel prendere atto del cambio di denominazione del consorzio "Confidi Catania" in "Consorzio per la garanzia collettiva dei fidi - soc. coop. per azioni" in sigla "Fidimpresa - Confidi di Sicilia", è stata confermata la sussistenza dei requisiti nel nuovo statuto del consorzio così modificato dall'assemblea dei soci, giusto atto redatto dal notaio dr. Achille Muscarà in data 16 maggio 2007;

Visto il decreto n. 104 del 10 aprile 2008 del dipartimento finanze e credito, con il quale è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 11/2005, l'atto di fusione con cui il consorzio "Fidimpresa - Confidi di Sicilia" ha incorporato il consorzio "Confidi del Mediterraneo - Consorzio Garanzia Fidi soc. coop.", con sede in Siracusa, viale Scala Greca n. 276, C.F. n. 80000310898, giusto atto redatto dal notaio dr. Achille Muscarà in data 28 dicembre 2007;

Visto l'avviso per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia dei fidi, approvato con decreto n. 89 del 2 agosto 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 48 del 13 ottobre 2006 (attività definite ed attuate dai Confidi nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2006), per come successivamente modificato ed integrato con decreto n. 294 del 3 agosto 2007;

Visto il decreto n. 429 dell'8 novembre 2006, con il quale sono state impegnate le somme iscritte alla rubrica 3 - dipartimento finanze e credito - dell'esercizio finanziario 2006, per la linea d'intervento "Somme per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11", per complessivi € 5.500.000,00 di cui al cap. 616804;

Vista l'istanza del 31 luglio 2007, acquisita agli atti di questo dipartimento con prot. n. 9985 del 7 agosto 2007, con la quale il legale rappresentante del Confidi denominato "Fidimpresa - Confidi di Sicilia" con sede in Catania, via Vagliasindi n. 9, P. IVA n. 01815470875, chiede la concessione dell'integrazione fondo rischi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 per le attività definite ed attuate dal Confidi nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2006, per un importo complessivo pari a € 714.298,00;

Considerato che dall'esame del bilancio del consorzio "Fidimpresa - Confidi di Sicilia" è emerso che il versamento delle imprese al fondo rischi per il quale viene richiesta l'integrazione regionale 2006 non era allocato alla giusta voce di bilancio 141 "Riserva fondi rischi indisponibili", bensì alla voce 111 "Depositi cauzionali dei soci." Da tale erronea contabilizzazione, scaturiva che le somme venivano depositate come cauzione a garanzia delle operazioni di finanziamento, ottenute con l'obbligo di restituzione al buon fine dell'operazione finanziaria;

Visti i pareri n. 9276/12411.2008 del 21 maggio 2008, n. 20956/170.2008.11 del 16 giugno 2008 e n. 17399/226.11.2008 del 2 ottobre 2008, con i quali l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, interpellato sull'argomento, ha chiarito che la natura dei versamenti effettuati dalle imprese al fondo rischi consortile deve essere a titolo definitivo e a fondo perduto;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 che ha sostituito l'art. 3 della legge regionale n. 11/2005 consentendo di superare la problematica in argomento;

Visto il decreto n. 46 del 12 marzo 2009 contenente le direttive per l'attuazione per gli interventi dell'attività di

garanzia dei fidi, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n.13 in data 27 marzo 2009;

Visto il decreto n. 305 del 30 giugno 2009 con il quale il Confidi denominato "Fidimpresa - Confidi di Sicilia" con sede in Catania, via Vagliasindi n. 9, ha superato la prima fase dell'istruttoria per l'ammissione al finanziamento, quantificato in € 695.682,53 (somma che include la richiesta di concessione dell'integrazione fondo rischi presentata dal consorzio "Confidi del Mediterraneo" per l'anno 2006), fermo restando la verifica dei requisiti di cui all'art. 4 del citato decreto n. 305;

Viste le note prot. nn. 5726 e 5728 del 9 aprile 2009 di questo dipartimento, con le quali si è richiesto al Confidi in argomento di volere compilare l'allegato tabulato "A" riportante le imprese associate al consorzio oggetto della richiesta di concessione IFR 2006, il cui importo, dopo un'ulteriore fase istruttoria, si è ridotto da € 695.682,53 a € 683.983,33, specificando le imprese ancora in attività, le garanzie ancora in essere e l'eventuale restituzione di somme versate a titolo di fondo rischi per l'anno 2006;

Viste le note consortili prot. nn. 168 e 169 del 28 aprile 2009, acquisite agli atti di questo dipartimento rispettivamente con prot. n. 7161 dell'8 maggio 2009 e prot. n. 7030 del 7 maggio 2009 con le quali il legale rappresentante di "Fidimpresa - Confidi di Sicilia" ha trasmesso la propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e i tabulati "A" (di cui alle predette note nn. 5726 e 5728) debitamente compilati;

Vista la nota prot. n. 3570 del 3 marzo 2010 di questo dipartimento con la quale si è richiesto al consorzio "Fidimpresa - Confidi di Sicilia" di produrre le dichiarazioni relative agli aiuti in regime "de minimis" per gli anni 2008-2009-2010 delle imprese associate al consorzio;

Vista la nota consortile prot. n. 730 del 29 luglio 2010, assunta al protocollo del dipartimento finanze e credito al n. 11493 del 2 agosto 2010, con la quale il legale rappresentante ha trasmesso la necessaria documentazione integrativa;

Vista la nota prot. n. 11279 del 28 luglio 2010 di accoglimento della proposta di semplificazione del procedimento attuativo negli interventi in favore dei Confidi, con la quale il dirigente generale concorda con la proposta effettuata dal servizio con nota prot. n. 11242 del 28 luglio 2010;

Visto il certificato antimafia della Prefettura di Catania, prot. n. 0008884 del 17 febbraio 2010, pervenuto al dipartimento in data 25 febbraio 2010;

Vista la nota prot. n. 11652 del 9 agosto 2010 del dipartimento finanze e credito con la quale si richiede alla ragioneria centrale di provvedere alla reiscrizione della somma di € 471.113,33 spettante al Consorzio fidi Fidimpresa - Confidi di Sicilia, quale "Integrazione fondo rischi per l'anno 2006";

Visto il decreto n. 40048/2010 del 9 agosto 2010, trasmesso con nota prot. n. 42137 del 9 agosto 2010, con il quale è stata disposta la reiscrizione al capitolo 616804 della somma perente di € 471.113,33;

Preso atto dell'esito conclusivo dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento sulla scorta della documentazione allegata all'istanza, dalla quale si evince

il verificato possesso dei requisiti di legge, per l'ammissione al finanziamento e alla liquidazione dell'importo di € 471.113,33, in favore del consorzio "Fidimpresa - Confidi di Sicilia" con sede in Catania, via Vagliasindi n. 9, P. IVA n. 01815470875, quale contributo "Integrazione fondo rischi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 11/2005, per le attività definite ed attuate dal Confidi stesso nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2006, per 40 imprese su 65 richiedenti, portando all'esclusione delle imprese Mascauto s.r.l., Media on line, Promeccanica di Carrasi P. e C. s.a.s., Schilirò Filippo s.a.s., Trimarchi Carmelo ditta individuale, Gross Market Due s.r.l., Immobiliare Paradiso dell'Etna S.p.A., Italsea Group S.p.A., Deka Arredi s.r.l., Eredi di Belfiore Giuseppe s.n.c., Baobab di Caccamo Giuliana, Building Catania s.r.l., Global Service s.r.l., Italcove s.r.l., Ermatech s.r.l., Gaia Food s.r.l., Ionica s.r.l., A D M s.r.l., Temix s.r.l., SO.GE.CAR. s.r.l., Tecnotena s.r.l., Saporì d'Italia s.r.l., E.G.G. Costruzioni s.r.l., Flab Line 2000 s.c.a.r.l., Data Sistem IPT, per le motivazioni meglio evidenziate nella scheda "A" allegata al presente decreto;

Rilevato, pertanto, che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto previsto dall'avviso per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 48 del 13 ottobre 2006, il Confidi denominato "Fidimpresa - Confidi di Sicilia" con sede in Catania, via Vagliasindi n. 9, P. IVA n. 01815470875, è ammesso al finanziamento di € 471.113,33, rispetto agli € 714.298,00 richiesti dal Consorzio, come esposto in premessa e dettagliato nella allegata scheda "A" facente parte integrante del presente decreto, a titolo di integrazione fondo rischi per le attività definite ed attuate dal medesimo Confidi nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2006.

Art. 2

La superiore somma graverà sul cap. 616804 "Somme per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11" sul quale è stato assunto con decreto n. 429 dell'8 novembre 2006 un impegno per complessivi € 5.500.000,00.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 agosto 2010.

RIZZO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 17 agosto 2010 al n. 388.

Allegato

CT004 - SCHEDA A - FIDIMPRESA

Progressivo	Impresa denominazione	Impresa sede legale (prov.)	Impresa partita IVA	Richiesta I.F.R. per l'anno 2006	Affidamento deliberato	Percentuale garantita da Regione	Importo garantito da Regione	Equivalente sovvenzione lorda (de minimis su garanzia 2006, art. 3, L.R. n. 11/05)	Impresa de minimis 2009	Impresa de minimis 2010	Totale de minimis	Importo erogabile
1	Mascauto s.r.l.	CT	O1114090879	2.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
2	Media on line	CT	O3182430870	7.963,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	10.199,30	7.324,58	17.523,88	0,00
3	Metalferrosi	CT	O2016030872	11.700,00	400.000,00	20,00	80.000,00	10.666,67	-	-	10.666,67	11.700,00
4	Mobility Point	CT	O4183440876	8.320,00	320.000,00	20,00	64.000,00	8.533,33	-	-	8.533,33	8.320,00
5	Nucleonuova s.r.l.	PA	OO678070822	1.365,00	42.000,00	30,00	12.600,00	1.680,00	-	-	1.680,00	1.365,00
6	Paternò Alfio di Paternò Graziella	CT	O3034070874	2.275,00	70.000,00	50,00	35.000,00	4.666,67	414,94	-	5.081,61	2.275,00
8	Promeccanica di Carrasi P. e C. s.a.s.	CT	O3932640877	2.990,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
9	Ranerì Ristorazione	CT	O3092780877	2.600,00	100.000,00	20,00	20.000,00	2.666,67	-	-	2.666,67	2.600,00
10	Repin s.r.l.	CT	O3007880872	26.000,00	800.000,00	30,00	240.000,00	32.000,00	-	13.165,58	51.817,58	26.000,00
11	R.I.CO.S. Impianti coop. a r.l.	CT	O3958920872	780,00	30.000,00	20,00	6.000,00	800,00	414,94	-	1.214,94	780,00
12	Schilirò Filippo s.a.s.	CT	O2964720870	3.088,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
13	Scuderi Gaetano ditta individuale	CT	O4316210873	1.560,00	60.000,00	20,00	12.000,00	1.600,00	4.493,00	-	10.586,00	1.560,00
14	SIC.IM. s.r.l.	CT	O3286260876	13.000,00	500.000,00	20,00	100.000,00	13.333,33	-	7.224,22	20.557,55	13.000,00
15	Sicilrottami s.r.l.	CT	O1977520871	813,00	25.000,00	30,00	7.500,00	1.000,00	-	1.376,85	2.376,85	813,00
16	Sterling Farmaceutici s.r.l.	CT	O3975820873	2.600,00	100.000,00	20,00	20.000,00	2.666,67	-	-	2.666,67	2.600,00
17	Temix s.r.l.	CT	O2100100813	14.788,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	39.948,00	78.148,00	0,00
18	Trimarchi Carmelo ditta individuale	CT	O4043240870	2.795,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
19	Gross Market Due s.r.l.	RG	O1180910885	2.678,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
20	Immobiliare Paradiso dell'Etna S.p.A.	CT	O2944220876	7.800,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	54.091,19	22.101,43	76.192,62	0,00
21	Italsea Group S.p.A.	ME	O3126800238	5.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
22	ABINTERCO di Barbagallo A. Individual	CT	O3897830877	325,00	40.000,00	50,00	20.000,00	2.666,67	-	-	2.666,67	325,00
25	Sapori d'Italia s.r.l.	CT	O4095470870	1.008,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
26	S.A.T. Siciliana Art. Tecnici s.r.l.	CT	O2390350870	6.370,00	245.000,00	20,00	49.000,00	6.533,33	4.493,00	-	15.519,33	6.370,00
27	Graphiservice Advertising di Vecchio Erasmo e C. s.a.s.	CT	O2057180875	1.690,00	52.000,00	30,00	15.600,00	2.080,00	-	-	2.080,00	1.690,00
28	Deka Arredi s.r.l.	CT	O3645050877	3.413,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
29	IMEA Prefabbricati S.p.A.	CT	O0121950877	14.300,00	550.000,00	20,00	110.000,00	14.666,67	29.438,00	-	44.104,67	14.300,00
30	Controlli ambientali s.r.l.	CT	O3289160875	7.475,00	230.000,00	30,00	69.000,00	9.200,00	8.070,00	-	23.960,00	7.475,00
31	Eredi di Belliore Giuseppe s.n.c.	CT	O2219240872	23.075,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
32	Diagnosis s.r.l.	CT	O3995200874	6.305,00	210.000,00	60,00	126.000,00	16.800,00	23.781,00	30.340,00	70.921,00	6.305,00

Progressivo	Impresa denominazione	Impresa sede legale (prov.)	Impresa partita IVA	Richiesta I.F.R. per l'anno 2006	Affidamento deliberato	Percentuale garanzia da Regione	Importo garantito da Regione	Equivalente sovvenzione lorda (de minimis su garanzia 2006, art. 3, L.R. n. 11/05)	Impresa de minimis 2008	Impresa de minimis 2009	Impresa de minimis 2010	Totale de minimis	Importo erogabile
33	Edipa s.r.l.	CT	O3043120876	3.250,00	100.000,00	30,00	30.000,00	4.000,00	277,52	1.804,11	-	6.081,63	3.250,00
34	Baobab /di Caccamo Giuliana	CT	O3852950876	780,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
36	Arti Grafiche Sudeiri s.r.l.	CT	O0620400879	5.200,00	200.000,00	20,00	40.000,00	5.333,33	-	16.319,16	-	21.652,49	5.200,00
38	Alpegisa di Sinatra Gesualdo & C. s.a.s.	CT	O3588970875	10.400,00	400.000,00	20,00	80.000,00	10.666,67	8.204,21	19.571,57	-	38.442,45	10.400,00
40	Centro industriale Valcorrente s.r.l.	CT	O2613170873	3.250,00	100.000,00	30,00	30.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	3.250,00
41	Fattoria Siciliana di Mammana S.re	CT	O2712850870	3.900,00	150.000,00	20,00	30.000,00	4.000,00	-	39.866,67	-	43.866,67	3.900,00
42	Building Catania s.r.l.	CT	O2901020871	42.250,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-	1.416,71	-	1.416,71	0,00
43	Centro commerciale s.c.a.r.l.	CT	O4008240873	39.000,00	1.500.000,00	20,00	300.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	39.000,00
44	Costruzioni italiane s.r.l.	CT	O3739120875	27.251,00	1.500.000,00	20,00	300.000,00	40.000,00	-	10.667,03	-	50.667,03	27.251,00
45	Global Service s.r.l.	CT	O2466280878	10.400,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
46	Immobiliare Cristo Re s.r.l.	CT	O2731720872	39.000,00	1.500.000,00	20,00	300.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	39.000,00
47	Italcover s.r.l.	CT	O3155490877	2.925,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	931,34	1.302,45	-	2.233,79	0,00
48	PA.FIN. (ora Cogepar s.r.l.)	CT	O3609460872	11.700,00	437.000,00	20,00	87.400,00	11.653,33	-	-	-	11.653,33	11.700,00
49	Progeco S.p.A.	CT	O3831270875	32.500,00	1.250.000,00	20,00	250.000,00	33.333,33	-	-	-	33.333,33	32.500,00
50	Tecno restauri s.r.l.	CT	O2107690873	14.300,00	550.000,00	20,00	110.000,00	14.666,67	-	-	-	14.666,67	14.300,00
51	VP s.r.l.	CT	O3270350873	3.250,00	100.000,00	30,00	30.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	3.250,00
53	Soc. coop sociale Faro 85 s.c.a.r.l.	ME	O1353110834	16.250,00	500.000,00	30,00	150.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	16.250,00
54	Dolfin S.p.A.	CT	O1142340874	12.145,00	1.500.000,00	20,00	300.000,00	40.000,00	22.249,52	11.268,26	-	73.517,78	12.145,00
55	E.G.G. Costruzioni s.r.l.	CT	O4150130872	39.000,00	1.500.000,00	50,00	750.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	0,00
56	Emanuele Anfuso S.p.A.	CT	O2287080879	39.000,00	1.500.000,00	20,00	300.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	39.000,00
57	Ermatech di Tornabene Marco e C. s.a.s.	CT	O3801290879	3.900,00	120.000,00	30,00	36.000,00	4.800,00	1.172,19	6.666,67	-	12.638,86	3.900,00
58	Ermatech s.r.l.	CT	O4026250870	3.900,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-	9.000,00	-	9.000,00	0,00
59	Etna System s.r.l. (ora T.P. Profilati s.r.l.)	CT	O3423730872	11.375,00	350.000,00	30,00	105.000,00	14.000,00	-	-	-	14.000,00	11.375,00
60	Flab Line 2000 s.c.a.r.l.	CT	O3677610879	975,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
61	Gaia Food s.r.l.	CT	O3410090876	16.068,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
62	Gruppo Baudo S.p.A.	CT	O3014630879	33.800,00	1.300.000,00	20,00	260.000,00	34.666,67	-	-	-	34.666,67	33.800,00
63	IN.AL.ME. di Impelizzeri Fabio s.a.s.	CT	O3047330877	1.477,00	56.780,00	50,00	28.390,00	3.785,33	6.566,88	-	-	10.352,21	1.477,00
64	Ionica s.r.l.	CT	O3410970879	3.250,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
65	Krea s.r.l.	CT	O3673090878	24.700,00	950.000,00	20,00	190.000,00	25.333,33	1.983,98	19.986,16	-	47.303,47	24.700,00

SR004 - CONFIDI DEL MEDITERRANEO

Progressivo	Impresa denominazione	Impresa sede legale (prov.)	Impresa partita IVA	Richiesta I.F.R. per l'anno 2006	Affidamento deliberato	Percentuale garanzia da Regione	Importo garantito da Regione	Equivalente sovvenzione lorda (de minimis su garanzia 2006, art. 3, L.R. n. 11/05)	Impresa de minimis 2008	Impresa de minimis 2009	Impresa de minimis 2010	Totale de minimis	Importo erogabile
2	A D M s.r.l.	RG	758960884	702,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
3	Cammisa Costruzioni s.r.l.	SR	867900896	3.618,33	91.771,55	30,00	27.531,47	3.670,86	13.018,64	13.018,64	-	29.708,14	3.618,33
4	Covet s.r.l.	RG	811110884	6.065,00	250.000,00	50,00	125.000,00	16.666,67	-	15.178,00	-	31.844,67	6.065,00
5	Data Sistem IPT	RG	993230887	2.188,00	90.000,00	50,00	45.000,00	6.000,00	-	3.426,05	-	9.426,05	0,00
11	Sicedil s.r.l.	SR	1529170894	17.512,00	500.000,00	30,00	150.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	17.512,00
13	SO.GE.CAR. s.r.l.	RG	1237080880	1.334,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
14	Soset s.r.l.	RG	1201250881	792,00	30.000,00	50,00	15.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	792,00
15	Tecnotena s.r.l.	RG	1199340884	11.700,00	300.000,00	50,00	150.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	0,00
Totali CT004+SR004													471.113,33

Note

Imprese che hanno presentato documentazione incompleta: Mascauto s.r.l., Media on line, Promecanica di Carrasi P e C. s.a.s, Schiavo Filippo s.a.s., Trimarchi Carmelo ditta individuale, Gross Market Due s.r.l., Immobiliare Paradiso dell'Etna S.p.A., Italsea Group S.p.A., Deka Arredi s.r.l., Eredi di Belfiore Giuseppe s.n.c., Baobab di Caccamo Giuliana, Building Catania s.r.l., Global Service s.r.l., Italcover s.r.l., Ermatech s.r.l., Gaia Food s.r.l., Ionica s.r.l., A D M s.r.l.

Imprese start up 2006: Temix s.r.l., SO.GE.CAR. s.r.l., Tecnotena srl.

Imprese che dal certificato camerale risultano in sofferenza o non in attività: Sapori d'Italia s.r.l., E.G.G. Costruzioni s.r.l., Flab Line 2000 s.c.a.r.l.

Garanzie in essere richiesta 2006 = No: Data Sistem IPT.

DECRETO 10 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 1;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010, con cui ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto il D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con legge 28 marzo 1997, n. 81, relativo alla realizzazione di un sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati per l'identificazione e registrazione degli animali;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, che prevede l'istituzione presso le regioni di una banca dati informatizzata collegata con il Ministero della sanità;

Visto l'art. 1, comma c, del D.L. 21 novembre 2000, n. 335, convertito con legge 19 gennaio 2001, n. 3 che prevede il potenziamento e rafforzamento del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Palermo - risulta accreditata in data 7 dicembre 2009 la somma di € 8.193,56, per "ridistribuzione fondi anagrafe zootecnica", che ha costituito maggiore accertamento d'entrata alla chiusura dell'esercizio medesimo;

Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 816002 la somma complessiva di € 8.193,56 in termini di competenza con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 613905;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni	Nomenclatore
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA			
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro		
TITOLO	2 - Spese in conto capitale		
AGGREGATO ECONOMICO	8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale		
U.P.B.	4.2.2.8.1 - <i>Fondi di riserva</i>	-	8.193,56
	di cui al capitolo		
	613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc.	-	8.193,56
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE			
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico		
TITOLO	2 - Spese in conto capitale		
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Spese per investimenti		
U.P.B.	11.3.2.6.99 - <i>Altri investimenti</i>	+	8.193,56
	di cui al capitolo (Nuova istituzione)		
	816002 Spese reattive alla banca dati di cui al decreto legislativo n. 196/99 ed alla legge n. 3/2001	+	8.193,56
	Codici: 210106 - 070401 V		Decreto legislativo n. 196/99 Legge n. 81/97

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 settembre 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.40.2753)017

DECRETO 10 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 1;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010, con cui ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la legge n. 123 del 4 luglio 2005, che detta "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia";

Visti, in particolare, l'articolo 4 della stessa legge che prevede la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e di altre strutture pubbliche e l'articolo 5 che prevede che le regioni provvedano all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori;

Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Palermo - risultano accreditate in data 17 dicembre 2009 rispettivamente: la somma di € 90.837,15 per le finalità di cui all'articolo 4 e la somma di € 81.783,22 per le finalità di cui all'articolo 5, che hanno costituito maggiore accertamento d'entrata alla chiusura dell'esercizio medesimo;

Ravvisata la necessità di iscrivere rispettivamente la somma di € 90.837,15 al capitolo di spesa 417326 e la somma di € 81.783,22 al capitolo di spesa 419703, in termini di competenza, con prelevamento dal capitolo 215703 dell'importo complessivo pari a € 172.620,37;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni	Nomenclatore
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA			
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro		
TITOLO	1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente		
U.P.B.	4.2.1.5.1 - Fondi di riserva	-	172.620,37
	di cui al capitolo		
	215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc.	-	172.620,37

DENOMINAZIONE		Variazioni	Nomenclatore
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE			
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico		
TITOLO	1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B.	11.3.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale	+	172.620,37
	di cui ai capitoli		
	(Nuova istituzione)		
417326	Somme da erogare alle strutture pubbliche, scolastiche ed opedaliere che nelle mense provvedono alla somministrazione di pasti senza glutine su richiesta degli interessati .	+	90.837,15
	Codici: 040203 - 070401 V		Legge n. 123/2005, art. 4, comma 3
	(Nuova istituzione)		
419703	Interventi per l'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori	+	81.783,22
	Codici: 120203 - 070402 V		Legge n. 123/2005, art. 5, comma 3

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 settembre 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.40.2754)017

DECRETO 13 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 1;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010, con cui ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 284, recante: "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati";

Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Palermo - risulta accreditata in data 18 dicembre 2009 la somma di € 235.211,00 che ha costituito maggiore accertamento d'entrata alla chiusura dell'esercizio medesimo;

Ravvisata la necessità di iscrivere detta somma al capitolo 417704 in termini di competenza, con prelevamento dal capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni	Nomenclatore
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA			
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro		
TITOLO	1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente		
U.P.B.	4.2.1.5.1 - Fondi di riserva	-	235.211,00
	di cui al capitolo		
	215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc.	-	235.211,00
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE			
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico		
TITOLO	1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B.	11.3.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale	+	235.211,00
	di cui al capitolo		
	(Nuova istituzione)		
	417704 Interventi per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva (ex capp. 42482 e 42410)	+	235.211,00
	Codici: 050302 - 070401 V		Legge n. 284/1997

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 settembre 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.40.2755)017

DECRETO 14 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti riguardanti la tutela della salute materno-infantile, mentale, degli anziani, nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare modo, delle malattie ereditarie;

Visto il comma 34-bis del medesimo articolo, introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto il verbale rep. atti n. 13/CSR del 29 aprile 2010, nel quale la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, esprime intesa sulla proposta di deliberazione per il CIPE avente per oggetto la ripartizione tra le Regioni delle somme vincolate per le finalità previste dal citato art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662/1996, a valere sulle disponibilità del FSN 2010 assegnando alla Regione Sicilia la somma di euro 68.557.069,00;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010, ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010, e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010, e successive modifiche e integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni	Nomenclatore
ENTRATA			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA			
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro		
TITOLO	1 - Entrate correnti		
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Trasferimenti correnti		
U.P.B.	4.2.1.5.1 - <i>Trasferimenti dello Stato per fondo sanitario</i>	+	68.557.069,00
	di cui al capitolo		
	3415 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle		
	spese correnti	+	68.557.069,00
	Art. 2		
	Quote a destinazione vincolata		
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE			
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica		
TITOLO	1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B.	11.2.1.3.1 - <i>Fondo sanitario regionale</i>	+	68.557.069,00
	di cui al capitolo		
	413322 Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale	+	68.557.069,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 14 settembre 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.39.2651)017

DECRETO 16 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 2;

Visto l'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b) che prevede il finanziamento a carico del Ministero della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;

Vista la nota n. 19223 del 26 luglio 2010, con la quale l'Assessorato regionale della salute - dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - area 6 - chiede la riproduzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della somma di € 30.514,00 sul capitolo 417317 quale parte delle economie realizzate sino all'esercizio finanziario 2009, nonché la variazione di cassa;

Vista la nota n. 41582 del 6 agosto 2010 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa la suindicata nota, corredata del prescritto parere favorevole alla sola variazione richiesta in termini di competenza, atteso che l'attuale plafond di cassa è sufficiente all'effettuazione dei relativi pagamenti;

Ravvisata per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza al capitolo 417317 la somma complessiva di € 30.514,00 con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni	Nomenclatore
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA			
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro		
TITOLO	1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente		
U.P.B.	4.2.1.5.1 - Fondi di riserva	-	30.514,00
	di cui al capitolo		
	215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc.	-	30.514,00
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE			
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico		
TITOLO	1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B.	11.3.1.3.3 - Valutazione dei servizi	+	30.514,00
	di cui al capitolo		
	417317 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie (ex cap. 42486)	+	30.514,00
	Codici: 04.02.03. - 07.05.00. V		Decreto legislativo n. 502/92, artt. 12 e 12 bis

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 16 settembre 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.40.2722)017

DECRETO 19 ottobre 2010.

Modalità di gestione del Fondo etico per l'attivazione di iniziative di microcredito finalizzate a dare sostegno economico-sociale alle famiglie e disposizioni attuative.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario) e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/1999 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 9/2004 ed, in particolare, l'art. 5;

Vista la legge regionale n. 19/2008;

Visto il D.P.Reg. n. 12/2009;

Vista la legge regionale n. 6/2009 e, in particolare, l'art. 25;

Vista la legge regionale n. 11/2010;

Vista la legge regionale n. 12/2010;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006;

Vista la circolare emanata dal dipartimento della programmazione della Presidenza della Regione siciliana n. 6923 del 21 aprile 2009;

Vista la comunicazione della Commissione delle comunità europee del 13 novembre 2007 COM (2007) n. 708 che definisce microcrediti i prestiti inferiori a 25.000 euro;

Visto, in particolare, l'art. 106, comma 2 della citata legge regionale n. 11/2010 il quale, tra l'altro, ai fini di promuovere iniziative di microcredito per contrastare il fenomeno dell'usura e dare sostegno economico sociale alle famiglie, per come individuate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 10/2003, residenti nel territorio siciliano, autorizza l'Assessore regionale per l'economia ad istituire ed a regolare con proprio decreto, sentita la Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, un Fondo etico della Regione siciliana (FERS), avente natura di fondo di garanzia, da affidare in gestione ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993, scelto tramite procedura selettiva pubblica, per la cui costituzione autorizza la spesa di 5.000.000 di euro;

Rilevato, pertanto, che in conformità alla predetta normativa, si rende necessario provvedere all'adozione del decreto di cui al comma 7 del menzionato art. 106, sentita la Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, alla quale sono stati inviati lo schema di tale decreto e lo schema-tipo di convenzione di cui al comma 5 del medesimo art. 106, che ne costituisce parte integrante;

Vista la nota n. 1943/PA.15.3 del 15 ottobre 2010 con la quale l'Area II-UOB A2.2 della segreteria generale della Presidenza della Regione ha trasmesso copia della nota prot. n. 6285 del 20 luglio 2010 del servizio commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana, con la quale si assegna il suddetto schema di decreto, e lo schema tipo di convenzione allo stesso allegato, alla commissione legislativa bilancio, a termini dell'art. 70 bis del Regolamento interno dell'ARS;

Preso atto che è decorso il termine di 20 giorni previsto dallo stesso art. 70 bis del Regolamento interno ARS per l'espressione del parere da parte della commissione legislativa bilancio;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 23 giugno 2010 - trasmessa dalla Presidenza della Regione, ufficio della segreteria di Giunta con nota n. 3822 del 18 ottobre 2010 -, con la quale è stata revocata la deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 12 dicembre 2008 e destinata la somma di 7.000.000,00 di euro alla costituzione del Fondo etico per l'attivazione di iniziative di microcredito a favore delle famiglie, previsto dall'art. 106 della legge regionale n. 11/2010;

Considerato pertanto che il Fondo etico ha una dotazione complessiva iniziale pari a 12.000.000 di euro;

Ritenuto pertanto di poter stabilire le modalità di gestione operativa del Fondo etico della Regione siciliana e le disposizioni attuative del citato art. 25 legge regionale n. 6/2009, come sostituito dall'art. 106, comma 2 della legge regionale n. 11/2010;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) microcredito: è il credito di importo ridotto destinato alle famiglie beneficiarie, che non hanno i requisiti per accedere alle forme di credito ordinario;
- b) famiglie ammissibili: sono le famiglie, così come individuate dall'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, in possesso dei requisiti che saranno determinati dal comitato regionale per il microcredito;

- c) Fondo etico della Regione siciliana (d'ora in avanti denominato, anche semplicemente, "il Fondo"): è il Fondo previsto dall'art. 25 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 e sue successive modifiche ed integrazioni, destinato alla concessione di garanzie dirette, esplicite, incondizionate ed irrevocabili a favore dei soggetti finanziatori e che, dopo la sua istituzione e a seguito dello svolgimento della procedura selettiva pubblica di cui al successivo art. 10, sarà depositato presso il soggetto risultato selezionato;
- d) gestore del Fondo: la banca o altro intermediario finanziario, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, scelto tramite procedura selettiva pubblica;
- e) convenzione con il gestore del Fondo: l'accordo stipulato tra la Regione siciliana, Assessorato regionale dell'economia e il gestore del Fondo con il quale si stabiliscono i diritti e gli obblighi connessi alla concessione da parte della Regione del servizio di gestione del predetto Fondo, avente validità per un periodo di 48 mesi dalla data della stipula e rinnovabile per un periodo di uguale durata per accordo tra le parti; in caso di mancato rinnovo i finanziamenti erogati restano coperti dalla garanzia fino alla loro naturale conclusione;
- f) finanziatori: le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo;
- g) convenzione con i finanziatori: accordo per adesione, tra la Regione siciliana, Assessorato regionale dell'economia e i finanziatori di cui alla precedente lettera f), allo schema tipo di convenzione (che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante) relativo all'attuazione delle iniziative di microcredito, che sarà pubblicato con apposito avviso (il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante) nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana;
- h) istituzioni e organismi non profit: i soggetti che svolgeranno i compiti previsti nell'apposita convenzione con l'Assessorato regionale dell'economia per l'attivazione di iniziative di microcredito alle famiglie;
- i) convenzione con le istituzioni e organismi non profit: accordo per adesione tra la Regione siciliana, Assessorato regionale dell'economia e le istituzioni e organismi non profit di cui alla precedente lettera h), allo schema tipo di convenzione (che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante) relativo all'attuazione delle iniziative di microcredito alle famiglie, che sarà pubblicato con apposito avviso (il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante) nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 2

Istituzione e caratteristiche del Fondo etico della Regione siciliana

1. È istituito il Fondo etico della Regione siciliana (FERS), destinato a dare sostegno economico-sociale alle famiglie.
2. Il Fondo ha natura di fondo di garanzia e sarà concesso in gestione al soggetto scelto in esito alla procedura selettiva pubblica di cui al successivo art. 10.
3. Il Fondo è finalizzato a prestare garanzia a favore dei soggetti finanziatori, a fronte dei finanziamenti destinati alle famiglie beneficiarie, per un ammontare totale di tali finanziamenti determinato applicando un moltiplicatore fra capienza del medesimo Fondo e importo complessivo dei finanziamenti erogabili.
4. Ai fini della gestione degli interventi di microcredito il compito della prima selezione sarà affidato alle istituzioni ed organismi non profit e sarà da questi svolto sulla base dei criteri fissati nell'apposita convenzione.
5. L'ammontare massimo di un microcredito non può superare l'importo di € 6.000,00.
6. Un soggetto ammissibile può fruire, nell'ambito della presente iniziativa, di più finanziamenti successivi, i cui importi cumulati devono comunque essere inferiori a 25.000 euro, in conformità alla Comunicazione della Commissione delle comunità europee in premessa citata, dovendo inoltre sussistere per l'attivazione di una nuova operazione di microcredito la condizione dell'avvenuta regolare estinzione del finanziamento precedentemente ottenuto.
7. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) applicato ai finanziamenti di cui al comma 3 non potrà essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108, decurtato del 50%.

Art. 3

Dotazione finanziaria

1. Il Fondo etico ha una dotazione iniziale pari ad euro 12.000.000, alla quale concorrono la somma di 5.000.000, da reiscrivere in bilancio - ai sensi del comma 8 dell'art. 25 della legge regionale n. 6/2009, come sostituito dall'art. 106, comma 2 della legge regionale n. 11/2010 -, e la somma di 7.000.000, da impegnare in bilancio, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 23 giugno 2010, previa revoca del decreto d'impegno precedentemente assunto sul capitolo 616803 dell'esercizio finanziario 2008 con il D.D.S n. 747 del 29 dicembre 2008.
2. La dotazione del Fondo può essere incrementata dai versamenti, da parte di aderenti allo stesso Fondo o di terzi, disposti a titolo di contributo volontario, di donazione, lascito, di erogazione conseguente a stanziamento deliberato dallo Stato, dagli enti territoriali o locali o da altri enti pubblici o privati.

Art. 4

Soggetti finanziatori

1. La garanzia può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo che abbiano sottoscritto l'apposita convenzione.

2. Nella convenzione sottoscritta i soggetti di cui al comma 1 potranno offrire di erogare i finanziamenti ad un costo inferiore a quello indicato dal precedente art. 2, comma 7.

Art. 5

Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

2. La garanzia del Fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento erogabile, e per gli eventuali interessi contrattuali e di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale.

Art. 6

Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica con le seguenti modalità:

- a) il finanziatore comunica al gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i finanziamenti previsti dall'articolo 2;
- b) il gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno e l'ora esatta di arrivo della richiesta;
- c) il gestore verifica infine la disponibilità del Fondo e comunica entro cinque giorni al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo;
- d) il finanziatore, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunica al gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro dieci giorni lavorativi dalla delibera sulla richiesta di finanziamento.

2. Il gestore, nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, nega l'ammissione alla garanzia, dandone immediata comunicazione al finanziatore.

3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

5. I finanziatori sono tenuti, altresì, ad informare il gestore con cadenza semestrale della regolare restituzione dei finanziamenti erogati per i quali è stata richiesta l'ammissione alla garanzia del Fondo.

6. Con il progressivo ammortamento dei finanziamenti erogati i soggetti risultati idonei verranno ammessi alla garanzia del Fondo fino al totale impegno del Fondo medesimo.

7. Il rapporto che deve sussistere tra consistenza del Fondo e ammontare dei finanziamenti erogabili è stabilito nella misura di uno a uno, ferma restando la possibilità di rivedere al rialzo il suddetto rapporto a seguito di valutazione effettuata dal comitato regionale per il microcredito in relazione all'andamento dei rimborsi dei finanziamenti concessi, debitamente comunicata ai sottoscrittori della convenzione.

Art. 7

Attivazione della garanzia

1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il soggetto finanziatore, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, invia al beneficiario medesimo l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

2. L'intimazione al pagamento è inviata, per conoscenza, al gestore del Fondo.

3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione, da parte del beneficiario del finanziamento, il finanziatore può attivare la garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al gestore entro i successivi novanta giorni, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui al precedente periodo è causa di decadenza dalla garanzia.

4. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione del finanziatore che attesti:
 - a1) l'avvenuta erogazione della somma al beneficiario;
 - a2) l'inadempimento del beneficiario accertato con le modalità di cui al comma 1;
 - a3) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con l'indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
 - a4) l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al sessantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1;
- b) copia del contratto di finanziamento;
- c) copia del piano di rimborso con le relative scadenze;
- d) copia della documentazione attestante il possesso da parte dei beneficiari dei requisiti per ottenere il finanziamento;
- e) copia di un documento d'identità del beneficiario.

5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma precedente, il gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione al finanziatore dell'importo determinato ai sensi del precedente punto a4).

6. Qualora si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma 5 si interrompe fino alla data di arrivo della documentazione mancante o dei documenti richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al gestore entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta.

7. Qualora, successivamente all'intervento del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo.

Art. 8

Surrogazione legale

A seguito della liquidazione dell'importo garantito, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, il gestore è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, e provvede al recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, della somma pagata, degli interessi al tasso legale, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, e delle spese sostenute per il recupero.

Art. 9

Modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo etico della Regione siciliana

1. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 16 della Legge regionale 30 aprile 1991 n. 10.

2. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di soggetti privati, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari che sottoscriveranno la prevista convenzione, sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 10

Procedura selettiva pubblica per la scelta del gestore del Fondo

1. Il Dipartimento delle finanze e del credito provvede alla pubblicazione di un bando di gara, previamente approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, diretto alla scelta di una banca o altro intermediario finanziario, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 cui concedere, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici, la gestione del Fondo, che costituisce fondo di terzi in amministrazione, ivi compresa la relativa attività di cassa.

Il bando indica, in particolare:

- a) le categorie di soggetti cui è aperta la partecipazione e i requisiti soggettivi necessari ai fini dell'ammissione;
- b) l'ammontare di risorse pubbliche disponibile;
- c) le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei soggetti interessati;
- d) il contenuto della domanda e la documentazione da allegare con riferimento ai requisiti e agli elementi di valutazione delle proposte per la gestione del Fondo sulla base dei quali si effettuerà la selezione;
- e) le specifiche modalità di selezione, con la precisazione dei punteggi assegnati a ciascun elemento di valutazione.

2. La domanda di partecipazione, da redigersi secondo lo schema predisposto dal dipartimento delle finanze e del credito, dovrà contenere necessariamente le seguenti informazioni:

- iscrizione nel Registro delle imprese per le attività oggetto della presente procedura;
- iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o nell'elenco speciale di cui all'art. 107 dello stesso decreto legislativo;
- dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- dichiarazione circa l'insussistenza, in ogni caso, di cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici ai sensi della vigente normativa;
- dichiarazione relativa al possesso, in capo agli esponenti aziendali dei requisiti previsti dal decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 e dal proprio statuto sociale per quanto riguarda le banche, e dal decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 516 e dal proprio statuto per quanto attiene ai soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993.

3. Le domande di partecipazione, complete dei dati e della documentazione previsti nel modulo di richiesta di partecipazione, sono valutate da una commissione, sulla base dei criteri indicati nel bando, nel quale devono essere, altresì, previsti i titoli preferenziali da riconoscere in caso di parità di punteggio.

4. La commissione, nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, è composta di tre membri dotati di specifiche competenze tecniche per la valutazione delle proposte per la gestione del Fondo.

5. Le domande di partecipazione giudicate non idonee dalla suddetta commissione, sotto il profilo tecnico-qualitativo ed economico-finanziario, non sono prese in considerazione ai fini della graduatoria; le relative motivazioni sono comunicate agli interessati.

6. Nel bando sono fissati i termini idonei per l'invio delle rettifiche o integrazioni, ovvero degli eventuali chiarimenti richiesti dalla commissione.

7. La graduatoria, approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, inviata per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea entro il termine fissato nell'avviso e comunicata al soggetto selezionato.

8. L'Assessore regionale per l'economia procede alla stipula e sottoscrizione di apposita convenzione con il soggetto selezionato; tale convenzione acquisterà efficacia allorché sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato l'elenco dei soggetti che aderiranno alle convenzioni di cui al comma 5 dell'art. 25 più volte citato.

Art. 11

Soggetti ammissibili e finalità del microcredito

1. I soggetti ammissibili alla garanzia del Fondo sono le famiglie, così come individuate dall'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, residenti nel territorio della regione, che richiedano di accedere al microcredito per esigenze volte a:

- sostenere condizioni di particolare e/o temporaneo disagio concernente esigenze abitative, di tutela della salute e/o attinenti ai percorsi educativi e di istruzione dei componenti della famiglia stessa;
- realizzazione di progetti di vita familiare volti a sviluppare e/o migliorare condizioni sociali, economiche e/o lavorative delle famiglie stesse.

2. In relazione alla tipologia dei soggetti ed alle finalità di cui al precedente comma il comitato regionale per il microcredito determinerà i requisiti di ammissibilità, avendo riguardo all'utilizzo dell'indicatore ISEE, nonché i criteri per l'accesso al microcredito.

Art. 12

Convenzioni con banche, intermediari finanziari e istituzioni ed organismi non profit

1. Al fine di attivare le iniziative di microcredito l'Assessore regionale per l'economia procede, ai sensi del comma 5 dell'art. 25, alla stipula di convenzioni con banche, intermediari finanziari ex art. 107 del testo unico bancario e istituzioni ed organismi non profit; all'uopo sono approvati gli schemi-tipo di convenzione (che allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante), che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito istituzionale della Regione siciliana.

2. Con successivi decreti dell'Assessore regionale per l'economia si provvederà all'approvazione di ogni singola convenzione.

Art. 13

Adezioni alla convenzione - Modalità

1. Le banche e gli intermediari finanziari ex art. 107 del testo unico bancario, e le istituzioni ed organismi non profit operanti nel territorio regionale, che intendono aderire all'iniziativa dovranno trasmettere l'apposito schema-tipo, debitamente compilato, all'Assessorato regionale dell'economia.

2. I soggetti che invieranno richiesta di adesione, dopo il riscontro da parte dell'Assessorato dell'economia della documentazione acquisita, saranno inseriti in un elenco che sarà pubblicato, e tenuto aggiornato, nel sito istituzionale della Regione.

3. Su designazione da parte dei soggetti che avranno aderito entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente decreto, l'Assessore regionale per l'economia procederà all'individuazione dei sei rappresentanti da nominare in seno al comitato regionale per il microcredito.

Art. 14

Comitato regionale per il microcredito

1. Al fine di sovrintendere all'attuazione delle iniziative è istituito presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento delle finanze e del credito, il comitato regionale per il microcredito di cui fanno parte l'Assessore regionale per l'economia o un suo delegato, con funzioni di presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti sociali coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa, un esperto di microcredito e il segretario individuato tra il personale del predetto dipartimento.

2. Il comitato sarà nominato, previo parere della commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'economia, con il quale, ai sensi del comma 4 dell'art. 25, ne saranno stabiliti funzioni e compiti specifici, tra i quali quello di cui al precedente art. 11, nonché la durata in carica dei suoi membri.

Art. 15

Monitoraggio e valutazione

1. Il soggetto gestore del Fondo etico della Regione siciliana dovrà trasmettere al Comitato regionale per il microcredito, in conformità alle previsioni contenute nella convenzione all'uopo stipulata e con la periodicità ivi prevista, la documentazione sulla propria attività di gestione.

2. Il Comitato regionale per il microcredito ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, informazioni e dati aggiuntivi sui soggetti ammessi a fruire delle garanzie rilasciate dal Fondo etico.

Per quanto non previsto nel presente decreto, gli atti e provvedimenti attuativi dell'iniziativa restano assoggettati all'applicazione delle vigenti disposizioni di legge, tra le quali, in particolare, quelle dettate dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 358 (Testo unico bancario).

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dell'economia per il visto di competenza, e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale della Regione.

Palermo, 19 ottobre 2010.

ARMAO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 19 ottobre 2010 al n. 515.

Allegati

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE CON BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI MICROCREDITO CON L'UTILIZZO DEL "Fondo etico della Regione siciliana, istituito ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6, come sostituito dall'art. 106, comma 2 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11

La Banca/L'intermediario finanziario (finanziatore) (indicare la denominazione), avente sede in (indicare la sede legale), n. di iscrizione nel Registro Imprese, data di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 13/dell'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, codice fiscale/partita I.V.A., telefono, fax, email, rappresentata da (indicare le generalità del proprio rappresentante), munito del potere di sottoscrivere la presente convenzione giusta (indicare gli estremi della relativa autorizzazione) e la Regione, Assessorato regionale dell'economia, con sede in Palermo, via Notarbartolo 17, rappresentata dall'Assessore per l'economia, prof. avv. Gaetano Armao.

Premesso

- che l'art. 106, comma 5 della legge regionale n.11/2010 prevede che al fine di attivare iniziative di microcredito l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a stipulare convenzioni con banche, intermediari finanziari ex art. 107 del testo unico bancario e istituzioni ed organismi non profit;
- che con decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. del/...../..... (che costituisce parte integrante del presente) è stato, tra l'altro, approvato il presente schema-tipo riguardante le convenzioni da stipulare con banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Finalità

Al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie, così come individuate dall'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, residenti nel territorio della regione, che richiedano di accedere al microcredito per esigenze volte a sostenere condizioni di particolare e/o temporaneo disagio concernente esigenze abitative, di tutela della salute e/o attinenti ai percorsi educativi e di istruzione dei componenti della famiglia stessa, o la realizzazione di progetti di vita familiare volti a sviluppare e/o migliorare condizioni sociali, economiche e/o lavorative delle famiglie stesse, la Regione promuove iniziative di microcredito che coinvolgano, in particolare, donne e giovani.

La realizzazione di queste ultime beneficia, ai sensi dell'art. 5 del decreto di cui in premessa, della garanzia apprestata, nella misura dell'80 per cento dell'esposizione, dal Fondo etico della Regione siciliana (FERS) appositamente istituito dall'Assessorato regionale dell'economia, affidato in gestione ad una banca o altro intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (d'ora in avanti denominato "gestore del Fondo" o semplicemente "gestore"), scelto tramite procedura selettiva pubblica. Tale Fondo può, altresì, essere alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici e privati.

Il comitato regionale per il microcredito, istituito presso lo stesso Assessorato, composto dall'Assessore regionale per l'economia o un suo delegato, con funzione di presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti sociali coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa e un esperto di microcredito, sovrintende sull'iniziativa, esercitando le funzioni che saranno stabilite con successivo decreto da notificarsi ai soggetti convenzionati.

Art. 2 Oggetto della convenzione

La Banca/L'intermediario finanziario (finanziatore) (indicare la denominazione), si impegna a dare corso alle richieste di finanziamento relative all'iniziativa di microcredito promossa dalla Regione sulla base delle disposizioni stabilite con il decreto assessoriale in premessa.

Art. 3 Richiesta e concessione del finanziamento

La Banca/L'intermediario finanziario (indicare la denominazione), si dichiara disponibile ad esaminare e raccogliere le richieste di finanziamento, corredate del parere favorevole alla concessione del microcredito, che sarà direttamente rilasciato ai soggetti interessati da una istituzione od organismo non profit convenzionato.

Per il perfezionamento del relativo contratto, i richiedenti dovranno presentarsi presso un'agenzia della banca/intermediario finanziario (indicare la denominazione), a propria scelta, portando con sé la suddetta richiesta di finanziamento corredata del parere di cui sopra.

Ogni decisione in merito alla concessione o meno del finanziamento richiesto avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio della banca/intermediario finanziario (indicare la denominazione), fermo restando che l'operazione si perfezionerà solo a seguito dell'ammissione alla garanzia in conformità alla procedura disciplinata dal successivo art. 4.

L'ammontare massimo di ogni operazione di microcredito non può superare l'importo di € 6.000,00, mentre l'importo massimo dei prestiti fruibili da parte di ogni singolo soggetto ammissibile non può superare il limite di € 25.000,00, fermo restando che l'attivazione di un'operazione di microcredito è subordinata alla regolare estinzione della precedente.

Art. 4

Fondo di garanzia

AMMISSIONE ALLA GARANZIA

1. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica con le seguenti modalità:

- a) il finanziatore comunica al gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i finanziamenti previsti dall'articolo 2 rispettando, nell'inoltro di tale richiesta, l'ordine cronologico di acquisizione delle richieste di finanziamento allo stesso pervenute;
- b) il gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno e l'ora esatta di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo medesimo;
- c) il finanziatore, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunica al gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, ovvero la mancata erogazione del finanziamento, entro quindici giorni lavorativi dalla delibera sulla richiesta di finanziamento.

2. Il gestore, nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, nega l'ammissione alla garanzia, dandone immediata comunicazione al finanziatore.

3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

5. I finanziatori sono tenuti, altresì, ad informare il gestore con cadenza semestrale della regolare restituzione dei finanziamenti erogati per i quali è stata richiesta l'ammissione alla garanzia del Fondo.

ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

6. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il soggetto finanziatore, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, invia al beneficiario medesimo l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

7. L'intimazione al pagamento è inviata, per conoscenza, al gestore.

8. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione da parte del beneficiario, il finanziatore può attivare la garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al gestore entro i successivi novanta giorni, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui al precedente periodo è causa di decadenza dalla garanzia.

9. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione del finanziatore che attesti:
 - a1) l'avvenuta erogazione della somma al beneficiario;
 - a2) l'inadempimento del beneficiario accertato con le modalità di cui al comma 6;
 - a3) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con l'indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
 - a4) l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al sessantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 6;
- b) copia del contratto di finanziamento;
- c) copia del piano di rimborso con le relative scadenze;
- d) copia della documentazione attestante il possesso da parte dei beneficiari dei requisiti per ottenere il finanziamento;
- e) copia di un documento d'identità del beneficiario.

10. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 9, il gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione al finanziatore dell'importo determinato ai sensi del precedente comma 9, lettera a) punto a), nella misura dell'80 per cento.

11. Qualora si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma precedente si interrompe fino alla data di arrivo della documentazione mancante. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al gestore entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta.

12. Nel caso in cui, successivamente all'intervento del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme rimosse nella misura eccedente la quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo.

SURROGAZIONE LEGALE

13. A seguito della liquidazione dell'importo garantito, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, il gestore è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, e provvede al recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, della somma pagata, degli interessi al tasso legale, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, e delle spese sostenute per il recupero.

Art. 5

Moltiplicatore

Il rapporto che deve sussistere tra consistenza del Fondo e ammontare totale dei finanziamenti erogabili da parte di tutte le banche e degli intermediari finanziari convenzionati è stabilito nella misura di uno a uno, ferma restando la possibilità di un eventuale adeguamento di tale rapporto nel caso in cui il comitato regionale per il microcredito adottasse una determinazione in tal senso in relazione all'andamento dei rimborsi dei finanziamenti concessi.

Art. 6

Accompagnamento

La banca/intermediario finanziario (indicare la denominazione), successivamente all'erogazione del finanziamento e fino all'estinzione di questo, svolge un'attività di accompagnamento che si sostanzia: — nel mantenimento di relazioni con il beneficiario;

- in caso di rimborso irregolare, nell'attivazione delle opportune azioni intese a identificare le cause che ostacolano il regolare rimborso del finanziamento.

Art. 7

Obblighi dei beneficiari

I beneficiari sono obbligati a:

- utilizzare il finanziamento secondo le finalità previste;
- inviare la documentazione delle spese sostenute alla banca/intermediario finanziario (indicare la denominazione).

Art. 8

Obblighi del gestore del Fondo di garanzia

Il gestore del Fondo di garanzia è tenuto ad osservare gli obblighi sullo stesso gravanti in forza dell'apposita convenzione sottoscritta con l'Assessore regionale per l'economia a seguito dell'aggiudicazione del servizio di gestione del Fondo medesimo.

Art. 9

Obblighi della banca/intermediario finanziario convenzionato

La Banca/L'intermediario finanziario (indicare la denominazione) si impegna ad applicare ai finanziamenti il tasso nella misura fissa del%; tale tasso sarà suscettibile di revisione semestrale e, in ogni caso, il TAEG non potrà essere superiore al TEGM pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108, decurtato del 50%; la banca/l'intermediario finanziario (indicare la denominazione) si impegna, altresì, a rispettare le procedure operative dettagliatamente regolate dal precedente art. 4 nonché a svolgere l'attività di accompagnamento a favore dei beneficiari delle iniziative di microcredito.

Art. 10

Controversie e foro competente

Per la soluzione di eventuali controversie connesse all'attuazione della presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come foro competente il Tribunale di Palermo.

Art. 11

Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti prevista dalla presente convenzione dovrà avvenire per iscritto e con lettera raccomandata A.R. agli indirizzi riportati al successivo art.13, o a quelli in seguito comunicati per iscritto con le stesse modalità.

Art.12

Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 13

Elezioni domicilio

Ai fini della convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente:

la Regione siciliana presso la sede dell'Assessorato regionale dell'economia, via Notarbartolo 17, 90144 Palermo;

la Banca/l'intermediario finanziario (indicare la denominazione) presso la propria sede di via (Codice postale) e (Città).

Art. 14

Tutela dati personali

Ciascuna delle parti provvede alle operazioni di trattamento e di eventuale comunicazione di dati personali rispettivamente raccolti e detenuti, nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, esclusivamente per le finalità indicate nella presente convenzione; in particolare per tutte le operazioni connesse alla concessione e gestione del finanziamento, incluse le attività di monitoraggio e controllo.

Ciascuna delle parti agisce in qualità di titolare autonoma del trattamento e, in ordine alle attività di rispettiva competenza, si impegna, sotto la propria responsabilità, a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal suddetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 inclusi, in via semplificativa e non esaustiva, l'adozione delle misure di sicurezza, il rilascio di adeguata informativa, la raccolta del consenso degli interessati, ove prescritto, e quant'altro necessario. Le parti dichiarano e garantiscono che le attività di rispettiva competenza, previste dalla convenzione, sono perfettamente legittime e non violano le disposizioni di cui al più volte citato decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con ciò reciprocamente manlevandosi e tenendosi indenni per tutti i danni, costi, spese, incluse le spese legali, in cui dovessero incorrere in relazione a qualsivoglia reclamo o azione derivanti da violazioni delle disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo di cui sopra, intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi.

Le parti si impegnano, inoltre, nell'acquisizione e trasmissione di dati, ad operare sempre e, comunque, nel rispetto del segreto bancario.

Art. 15

Validità, efficacia e recesso

La presente convenzione ha una validità di mesi 36 a decorrere dalla firma della stessa e può essere rinnovata per eguale periodo con semplice scambio di lettera raccomandata, previa reciproca autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale, o della banca/intermediario finanziario (indicare la denominazione).

La convenzione diviene efficace a seguito dell'adozione del decreto assessoriale di approvazione della medesima.

Ciascuna delle parti si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione, anche prima del termine naturale di scadenza, nel caso di comprovato inadempimento degli obblighi e degli impegni assunti.

Alla parte inadempiente l'altra parte può intimare di adempiere in un congruo termine non superiore a 90 giorni, decorso il quale la convenzione si intende risolta di diritto.

Art. 16

Allegati

Si allegano alla presente convenzione:

- il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. del/...../.....;
- copia dello schema di convenzione per istituzioni ed organismi non profit avente ad oggetto l'attuazione delle iniziative di microcredito, con l'utilizzo del Fondo etico della Regione siciliana, istituito ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6, come sostituito dall'art. 106, comma 2 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11.

Palermo, li

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la banca/intermediario finanziario (indicare la denominazione)

Il rappresentante (la firma apposta deve essere legalizzata nei modi di legge)

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE CON ISTITUZIONI ED ORGANISMI NON PROFIT PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI MICROCREDITO CON L'UTILIZZO DEL "Fondo etico della Regione siciliana, istituito ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6, come sostituito dall'art. 106, comma 2 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

L'istituzione/organismo non profit (indicare la denominazione), avente sede in (indicare la sede legale), telefono fax email, che svolge la propria attività (indicare sinteticamente ambito e settore di operatività nonché la normativa di riferimento), rappresentata da (indicare le generalità del proprio rappresentante), munito del potere di sottoscrivere la presente convenzione giusta (indicare gli estremi della relativa autorizzazione) e la Regione, Assessorato regionale dell'economia, con sede in Palermo, via Notarbartolo 17, rappresentata dall'Assessore per l'economia, prof. avv. Gaetano Armao.

Premesso

- che l'art. 106, comma 5 della legge regionale n. 11/2010 prevede che al fine di attivare iniziative di microcredito l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a stipulare convenzioni con banche, intermediari finanziari ex art. 107 del testo unico bancario e istituzioni ed organismi non profit;
- che con decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. del/...../..... (che costituisce parte integrante de presente) è stato, tra l'altro, approvato il presente schema-tipo riguardante le convenzioni da stipulare con le istituzioni ed organismi non profit;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Finalità

Al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie, così come individuate dall'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, residenti nel territorio della regione, che richiedano di accedere al microcredito per esigenze volte a sostenere condizioni di particolare e/o temporaneo disagio concernente esigenze abitative, di tutela della salute e/o attinenti ai percorsi educativi e di istruzione dei componenti della famiglia stessa, o la realizzazione di progetti di vita familiare volti a sviluppare e/o migliorare condizioni sociali, economiche e/o lavorative delle famiglie stesse, la Regione promuove iniziative di microcredito che coinvolgano, in particolare, donne e giovani.

La realizzazione di queste ultime beneficia, ai sensi dell'art. 5 del decreto di cui in premessa, della garanzia apprestata, nella misura dell'80 per cento dell'esposizione, dal Fondo etico della Regione siciliana (FERS) appositamente istituito dall'Assessorato regionale dell'economia, affidato in gestione ad una banca o altro intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, scelto tramite procedura selettiva pubblica. Tale Fondo può, altresì, essere alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici e privati.

Il Comitato regionale per il microcredito, istituito presso lo stesso Assessorato, composto dall'Assessore regionale per l'economia o un suo delegato, con funzione di presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti sociali coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa e un esperto di microcredito, sovrintende sull'iniziativa, esercitando le funzioni che saranno stabilite con successivo decreto da notificarsi ai soggetti convenzionati.

Art. 2

Oggetto della convenzione

L'istituzione od organismo non profit si impegna a realizzare l'attività di tutoraggio ed accompagnamento nonché di promozione a favore dei beneficiari del microcredito destinato alle famiglie nel periodo di durata del prestito fornendo ogni utile supporto; lo stesso si impegna, altresì, attraverso le sue sedi operative, a intensificare lo scambio di informazioni in merito all'andamento delle situazioni di disagio sociale e dell'attività di microcredito in generale.

Art. 3

Fondo di garanzia

L'iniziativa del microcredito ha luogo attraverso l'utilizzo del Fondo etico della Regione siciliana istituito, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 e s.m.i., con decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. del/...../.....

Art. 4

Preistruttoria e richiesta di finanziamento

L'istituzione/organismo non profit (indicare la denominazione) svolge una preistruttoria delle richieste di finanziamento presentate dalle famiglie ammissibili al beneficio e, in caso d'esito positivo, rilascia ai beneficiari il proprio parere favorevole, indicando, inoltre, ai medesimi l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari convenzionati, tra cui il beneficiario sceglierà quello cui presentare la suddetta richiesta di finanziamento corredata del parere di cui sopra.

L'ammontare massimo di ogni operazione di microcredito non può superare l'importo di € 6.000,00 mentre l'importo massimo dei prestiti fruibili da parte di ogni singolo soggetto ammissibile non può superare il limite di € 25.000,00, fermo restando che l'attivazione di un'operazione di microcredito è subordinata alla regolare estinzione della precedente.

Art. 5

Domicilio

Le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- l'istituzione/organismo non profit (indicare la denominazione) in CAP;
- (città), via n.;

– la Regione siciliana presso la sede dell'Assessorato regionale dell'economia, via Notarbartolo 17, 90144 Palermo.

Art. 6

Durata ed efficacia della convenzione

La presente convenzione ha una validità di mesi 36 a decorrere dalla firma della stessa e può essere rinnovata per eguale periodo con semplice scambio di lettera raccomandata, previa reciproca autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale, o dell'istituzione/organismo non profit (indicare la denominazione).

La convenzione diviene efficace a seguito dell'adozione del decreto assessoriale di approvazione della medesima.

Ciascuna delle parti si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione, anche prima del termine naturale di scadenza, nel caso di comprovato inadempimento degli obblighi e degli impegni assunti.

Alla parte inadempiente l'altra parte può intimare di adempiere in un congruo termine non superiore a 90 giorni, decorso il quale la convenzione si intende risolta di diritto.

Art. 7

Pubblicità e promozione dell'iniziativa

L'istituzione od organismo non profit (indicare la denominazione) s'impegna a promuovere l'iniziativa al fine di diffonderne le finalità pedagogiche presso la comunità locale.

Art. 8

Allegati

Si allegano alla presente convenzione:

- il decreto dell'Assessore regionale dell'economia n. del/...../.....;
- copia dello schema di convenzione con banche e intermediari finanziari; avente ad oggetto l'attuazione delle iniziative di micro-credito, con l'utilizzo del Fondo etico della Regione siciliana, istituito ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6, come sostituito dall'art. 106, comma 2 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11.

Letto, approvato e sottoscritto.

Palermo, lì

Per l'istituzione/organismo non profit (indicare la denominazione)

Il rappresentante (la firma apposta deve essere legalizzata nei modi di legge)

(2010.42.2890)012

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 16 settembre 2010.

Istituzione dell'albo regionale dei commissari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI ED IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, che ha disposto il trasferimento in capo all'Amministrazione regionale delle competenze già attribuite ad organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e succ. mod. e integraz. in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.P.P.A.B.) operanti nel territorio della Sicilia di cui all'art. 14, lettera m) dello Statuto della Regione;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636 che attribuisce agli organi della Regione la vigilanza e tutela delle II.P.P.A.B., ivi compresa la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi nonché la nomina di commissari straordinari;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto l'art. 6, comma 2-bis, della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35;

Vista la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22;

Visto l'art. 34 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45;

Visto il decreto n. 6548/VI/AA.SS. del 30 dicembre 1995 dell'Assessore regionale per gli enti locali, con il quale sono stati riformulati i criteri per l'esercizio del controllo ispettivo e sostitutivo nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione;

Vista la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, che ha stabilito criteri e procedure per le nomine di competenza regionale;

Ritenuto che i requisiti richiesti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, per le nomine dei componenti degli organi di competenza regionale, debbano comunque costituire i requisiti minimi per la nomina dei commissari straordinari;

Visto l'art. 14 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Ritenuto di individuare, attraverso una procedura che assicuri trasparenza, imparzialità e controllo dei requisiti, i soggetti professionalmente idonei a rivestire l'incarico di commissario delle II.P.P.A.B., istituendo un apposito albo;

Decreta:

Art. 1

Istituzione dell'albo

1. È istituito l'albo regionale dei commissari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione siciliana (di seguito "Albo"), presso il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (di seguito: "il Dipartimento competente").

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti all'albo i dipendenti regionali in servizio o in quiescenza in possesso dei seguenti requisiti:

- a) qualifica di dirigente o funzionario, con anzianità di servizio nella qualifica non inferiore a cinque anni;

b) esperienza effettivamente maturata nell'attività di amministrazione e/o controllo e/o vigilanza di enti sottoposti a tutela, controllo e vigilanza dell'Amministrazione regionale o di società a totale o parziale partecipazione pubblica per almeno cinque anni.

2. Possono parimenti essere iscritti i dipendenti regionali di cui al comma 1 che, pur in mancanza dell'anzianità di servizio di cui alla lettera a) e/o dell'esperienza di cui alla lettera b) del comma precedente, abbiano ricoperto le cariche pubbliche di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e succ. mod.

3. Possono altresì essere iscritti nell'albo i dipendenti regionali con la qualifica di istruttore che siano in servizio presso il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, in possesso del diploma di scuola media secondaria, con anzianità di servizio nella qualifica non inferiore a otto anni e l'esperienza di cui alla lettera b) del comma 1. Per i dipendenti di cui al presente comma trova applicazione quanto previsto al comma 2.

4. Non possono essere iscritti all'albo:

a) soggetti che versano nelle condizioni di cui all'art. 58, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed integraz., per avere riportato condanna definitiva per i delitti ivi indicati o nei cui confronti è stata applicata, con provvedimento definitivo, la misura di prevenzione indicata dalla predetta disposizione normativa;

b) soggetti che versano nelle condizioni previste dall'art. 143, comma 11, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e integraz., avendo dato causa con la loro condotta allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, limitatamente ad un periodo di cinque anni dal provvedimento definitivo che ne abbia dichiarato l'incandidabilità.

Art. 3

Modalità di iscrizione all'albo

1. Per l'iscrizione all'albo i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 devono presentare apposita istanza in bollo al dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, servizio 7-IPAB, via Trinacria, n. 34/36, Palermo.

2. Nella domanda il richiedente deve attestare sotto forma di dichiarazione sostitutiva secondo le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) dati anagrafici completi;
- b) ufficio regionale di appartenenza ed anzianità di servizio nella qualifica richiesta dall'art. 2;
- c) titolo di studio;
- d) domicilio ed ogni altro eventuale recapito, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
- e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso (specificare il capo di imputazione);
- f) di non versare nelle condizioni previste all'art. 2, comma 4, lettere a) e b), del presente decreto;
- g) curriculum vitae attestante i titoli di studio, i requisiti culturali posseduti e le attività lavorative svolte che comprovino l'esperienza professionale maturata.

3. Le domande di iscrizione all'albo dovranno pervenire improrogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, tramite servizio postale o con consegna a mano. Il plico dovrà

contenere la seguente dicitura "Istanza di iscrizione nell'albo dei commissari straordinari delle II.P.P.A.B. della Regione siciliana". Per le istanze spedite a mezzo posta farà fede il timbro postale di spedizione.

4. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai soggetti iscritti all'albo; in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'albo.

Art. 4

Modalità di tenuta dell'albo

1. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dal dipartimento competente secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso. L'inserimento nell'albo è effettuato in stretto ordine alfabetico.

2. L'iscrizione all'albo è subordinata al positivo ed insindacabile apprezzamento da parte dell'Amministrazione competente dell'idoneità del soggetto a ricoprire l'incarico in relazione al titolo di studio posseduto, alle attitudini, ai requisiti culturali o alle precedenti esperienze lavorative e professionalità maturata sul lavoro.

3. I soggetti iscritti all'albo hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio competente, entro 30 giorni, ogni successiva variazione dei dati comunicati nella domanda di iscrizione, con le modalità richieste per la presentazione della stessa.

4. L'aggiornamento dell'albo è effettuato con cadenza annuale, tenendo conto delle istanze pervenute al 31 dicembre di ogni anno secondo le modalità previste all'art. 3.

5. L'albo è soggetto a revisione quinquennale.

6. L'albo è pubblicato nel sito della Regione siciliana: www.regione.sicilia.it/famiglia.

Art. 5

Conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico di commissario straordinario delle II.P.P.A.B. ai soggetti di cui all'art. 2 è subordinato all'iscrizione nell'albo.

2. Gli incarichi sono conferiti ai soggetti iscritti all'albo secondo le esigenze connesse ai compiti da espletare, osservando, per quanto possibile, criteri di rotazione.

3. Preliminarmente al loro insediamento i soggetti incaricati devono attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e succ. mod. e integraz., nonché di non versare nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto e nelle condizioni di cui agli artt. 91 e 92 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e succ. mod. e integraz.

Art. 6

Commissario-provveditore

1. In caso di accertate, gravi disfunzioni dei servizi e dell'organizzazione dell'ente, l'Assessore regionale può provvedere alla nomina di un commissario-provveditore per la riorganizzazione, l'istituzione o la regolamentazione dei servizi medesimi, la cui durata in carica non può eccedere il termine di sei mesi, salvo proroga per un periodo non superiore a tre mesi per gravi motivi.

2. Il commissario-provveditore propone l'adozione dei necessari provvedimenti finali ai consigli degli enti interessati.

3. Possono essere nominati commissari-provveditori dirigenti o funzionari della Regione, in servizio, scelti dall'albo, che siano in possesso della particolare qualificazione richiesta dalla natura dell'incarico.

4. L'Assessore, con proprio decreto, determinerà l'emolumento da attribuire al commissario-provveditore. L'emolumento resta a carico dell'ente interessato.

Art. 7

Commissario ad acta

1. Qualora gli organi dell'IPAB omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro un congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro a mezzo di un commissario, scelto tra i soggetti iscritti all'albo, in servizio presso il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, la cui durata in carica non può eccedere il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.

2. Il termine assegnato per il compimento dell'atto non può essere inferiore a trenta giorni; termini inferiori possono essere assegnati per motivi di urgenza.

3. Al commissario ad acta compete il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e nei limiti della vigente normativa con oneri a carico dell'ente inadempiente.

Art. 8

Cause di cancellazione dall'albo

1. Sono cause di cancellazione dall'albo:

a) l'apposita richiesta dell'iscritto, da inoltrare con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di iscrizione all'albo;

b) la rinuncia a due incarichi conferiti salva, in caso di fondata giustificazione, diversa valutazione del dipartimento competente;

c) in caso di gravi negligenze nell'espletamento dell'incarico, previo accertamento e provvedimento finale;

d) il venir meno di requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo.

2. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, il soggetto non può più presentare istanza di iscrizione in occasione dei due successivi aggiornamenti dell'albo.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sostituisce ed integra le disposizioni di cui al decreto n. 6548/VI/AA.SS. del 30 dicembre 1995, citato in premessa, relative al controllo sostitutivo-repressivo ed al controllo sostitutivo semplice.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed è inserito nel sito della Regione: www.regione.sicilia.it

Palermo, 16 settembre 2010.

LEANZA

Allegato

All'Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento regionale della famiglia e
delle politiche sociali
Servizio 7/II.PP.A.B.
Via Trinacria, 34/36
PALERMO

BOLLO

(D.P.R. n. 642/1972)

za della Regione siciliana, istituito presso il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, di cui al decreto n. 1932 del 16 settembre 2010.

Il sottoscritto
nato a il
residente a prov.
in via n.
C.F. recapito telefonico
domiciliato in
via n., dipendente
dell'Assessorato regionale
in servizio presso l'ufficio
tel. ufficio e mail
con qualifica di sin dal
oppure di avere ricoperto la qualifica di
dal al e di essere in quiescenza dal
in possesso del titolo di studio di

Chiede

☐ l'iscrizione all'albo regionale dei commissari straordinari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione siciliana (possono richiederla solo i dipendenti in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del decreto n. 1932 del 16 settembre 2010);

☐ l'iscrizione all'albo regionale dei commissari - provveditori (possono richiederla solo i dipendenti in possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 ed al comma 2 dell'art. 2 ed al comma 3 dell'art. 6 del decreto n. 1932 del 16 settembre 2010 - dirigenti e funzionari in servizio della Regione);

☐ l'iscrizione all'albo regionale dei commissari ad acta (possono richiederla solo i dipendenti in possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 1, al comma 2 ed al comma 3 dell'art. 2, ed al comma 1 dell'art. 7 del decreto n. 1932 del 16 settembre 2010 - dirigenti, funzionari ed istruttori direttivi in servizio presso il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali).

(Si può chiedere l'iscrizione in uno o più albi segnando con un segno di X l'apposito riquadro).

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

sotto la propria responsabilità:

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: (indicare il capo di eventuale imputazione)
.....

- di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), comma 2 e comma 3 del decreto n. 1932 del 16 settembre 2010:

(specificare quali solo per l'iscrizione all'albo dei commissari straordinari)
.....
.....
.....

- di essere in possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 e comma 2 dell'art. 2 ed al comma 3 dell'art. 6 del decreto n. 1932 del 16 settembre 2010: dirigenti e funzionari in servizio della Regione;
(specificare quali solo per l'iscrizione all'albo dei commissari - provveditori)
.....
.....
.....

- di essere in possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 1, comma 2 e comma 3 dell'art. 2 ed al comma 1 dell'art. 7 del decreto n. 1932 del 16 settembre 2010: dirigenti, funzionari ed istruttori direttivi in servizio presso il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali;

OGGETTO: **Istanza per l'iscrizione all'albo regionale dei commissari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza**

(specificare quali solo per l'iscrizione all'albo dei commissari ad acta)

-
-
-
-
-
- di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni personali, così come previsto dall'art. 2, comma 4, lett. a) e b) del decreto n. 1932 del 16 settembre 2010 e specificatamente:
1. di non essere in nessuna delle condizioni indicate dall'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, per avere riportato condanna definitiva per i delitti ivi indicati o nei cui confronti è stata applicata, con provvedimento definitivo, la misura di prevenzione indicata dalla predetta disposizione normativa;
 2. di non essere nelle condizioni previste dall'art. 143, comma 11, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, per aver dato causa con la propria condotta allo scioglimento di consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, per il quale vi è stata dichiarazione di incandidabilità nell'ultimo quinquennio;
- che il proprio curriculum vitae attestante i titoli di studio, i requisiti culturali posseduti e le attività lavorative svolte comprovanti l'esperienza professionale maturata, di cui attesta la veridicità, è quello firmato e datato, che viene allegato alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale modifica intervenuta e ad integrare e/o chiarire ogni richiesta che proviene dagli uffici del dipartimento.

....., li

Firma del dichiarante
(allega copia del documento d'identità)

(2010.42.2829)012

DECRETO 16 settembre 2010.

Istituzione dell'elenco dei soggetti idonei alla nomina, di competenza regionale, a consigliere di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione siciliana.

L'ASSESSORE
PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI
ED IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, che ha disposto il trasferimento in capo all'Amministrazione regionale delle competenze già attribuite ad organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e succ. mod. e integraz. in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.P.P.A.B.) operanti nel territorio della Sicilia di cui all'art. 14, lettera m) dello Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;
Vista la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, recante "Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali";

Vista la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale";

Vista la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, recante i criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22;

Ritenuto di individuare, attraverso una procedura che assicuri trasparenza, imparzialità e controllo dei requisiti, i soggetti professionalmente idonei a rivestire l'incarico di amministratore delle II.P.P.A.B., istituendo un apposito elenco;

Decreta:

Art. 1

Istituzione dell'elenco

1. È istituito l'elenco dei soggetti idonei alla nomina, di competenza regionale, a consigliere di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione siciliana (di seguito "Elenco"), presso il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (di seguito: "il Dipartimento competente").

2. L'elenco è distinto in due sezioni, denominate "Sezione A - Dipendenti regionali" (di seguito: "Sezione A") e "Sezione B - Soggetti esterni" (di seguito: "Sezione B").

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono essere iscritti nella sezione A dell'elenco i dipendenti regionali in servizio o in quiescenza in possesso dei seguenti requisiti:

- a) qualifica di dirigente o funzionario, con anzianità di servizio nella qualifica non inferiore a cinque anni;
- b) esperienza effettivamente maturata nell'attività di amministrazione e/o controllo e/o vigilanza di enti sottoposti a tutela, controllo e vigilanza dell'Amministrazione regionale o di società a totale o parziale partecipazione pubblica per almeno cinque anni.

2. Possono parimenti essere iscritti nella sezione A dell'elenco i dipendenti regionali di cui al comma 1 che, pur in mancanza dell'anzianità di servizio di cui alla lettera a) e/o dell'esperienza di cui alla lettera b) del comma precedente, abbiano ricoperto le cariche pubbliche di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e succ. mod.

3. Possono essere iscritti nella sezione B dell'elenco i soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso di elevate e documentate capacità gestionali, e specificamente:

- a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o diploma di laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento) adeguato all'attività;
- b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e succ. mod.

4. Non possono essere iscritti nell'elenco, sezioni A e B:

- a) soggetti che versano nelle condizioni di cui all'art. 58, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed integraz., per avere riportato condanna definitiva per i delitti ivi indicati o nei cui confronti è stata applicata, con

provvedimento definitivo, la misura di prevenzione indicata dalla predetta disposizione normativa;

b) soggetti che versano nelle condizioni previste dall'art. 143, comma 11, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e integraz., avendo dato causa con la loro condotta allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, limitatamente ad un periodo di cinque anni dal provvedimento definitivo che ne abbia dichiarato l'incandidabilità.

Art. 3

Modalità di iscrizione

1. Per l'iscrizione all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 devono presentare apposita istanza in bollo al dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, servizio 7-IPAB, via Trinacria, n. 34/36, Palermo.

2. Nella domanda il richiedente deve attestare sotto forma di dichiarazione sostitutiva secondo le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) dati anagrafici completi;
- b) per i dipendenti regionali: ufficio regionale di appartenenza ed anzianità di servizio nella qualifica richiesta dall'art.2; per gli altri soggetti: occupazione attuale;
- c) titolo di studio;
- d) domicilio ed ogni altro eventuale recapito, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
- e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso (specificare il capo di imputazione);
- f) di non versare nelle condizioni previste all'art. 2, comma 4, lettere a) e b), del presente decreto;
- g) curriculum vitae attestante i titoli di studio, i requisiti culturali posseduti e le attività lavorative svolte che comprovino l'esperienza professionale maturata.

3. Le domande di iscrizione all'elenco dovranno pervenire improrogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, tramite servizio postale o con consegna a mano. Il plico dovrà contenere la seguente dicitura "Istanza di iscrizione nell'elenco componenti dei consigli di amministrazione delle II.P.P.A.B. della Regione siciliana". Per le istanze spedite a mezzo posta farà fede il timbro postale di spedizione.

4. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai soggetti iscritti all'elenco; in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'elenco.

Art. 4

Formazione, aggiornamento e revisione dell'elenco

1. L'elenco è predisposto, tenuto ed aggiornato dal dipartimento competente secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso. L'inserimento nell'elenco è effettuato in stretto ordine alfabetico.

2. L'iscrizione all'elenco è subordinata al positivo ed insindacabile apprezzamento da parte dell'Amministrazione competente dell'idoneità del soggetto a ricoprire l'incarico in relazione al titolo di studio posseduto, alle attitudini, ai requisiti culturali o alle precedenti esperienze lavorative e professionalità maturata sul lavoro.

3. I soggetti iscritti nell'elenco hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio competente, entro 30 giorni, ogni successiva variazione dei dati comunicati nella domanda di iscrizione, con le modalità richieste per la presentazione della stessa.

4. L'aggiornamento dell'elenco è effettuato con cadenza annuale tenendo conto delle istanze pervenute al 31 dicembre di ogni anno secondo le modalità previste all'art.3.

5. L'elenco è soggetto a revisione quinquennale.

6. L'elenco è pubblicato nel sito della Regione siciliana: www.regione.sicilia.it/famiglia.

Art. 5

Conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico di componente dei consigli di amministrazione delle II.P.P.A.B. (di seguito: incarico) è subordinato all'iscrizione nell'elenco.

2. Gli incarichi sono conferiti ai soggetti iscritti all'elenco secondo le esigenze connesse ai compiti da espletare, osservando, per quanto possibile, criteri di rotazione.

3. Il conferimento dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione a soggetti esterni iscritti all'elenco - sezione B, è disposto previo parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali.

4. Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni statutarie di ogni singola I.P.A.B.

5. Preliminarmente al loro insediamento i soggetti incaricati devono attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e succ. mod. e integraz., nonché di non versare nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto e nelle condizioni di cui agli artt. 91 e 92 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e succ. mod. e integraz.

Art. 6

Cause di cancellazione

1. Sono cause di cancellazione dall'elenco:

a) l'apposita richiesta dell'iscritto, da inoltrare con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;

b) la rinuncia a due incarichi conferiti salva, in caso di fondata giustificazione, diversa valutazione del dipartimento competente;

c) in caso di gravi negligenze nell'espletamento dell'incarico, previo accertamento e provvedimento finale;

d) il venir meno di requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco.

2. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, il soggetto non può più presentare istanza di iscrizione in occasione dei due successivi aggiornamenti dell'elenco.

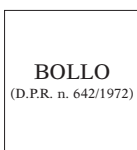
Art. 7

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed è inserito nel sito della Regione: www.regione.sicilia.it

Palermo, 16 settembre 2010.

LEANZA

Allegato



*All'Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento regionale della famiglia e
delle politiche sociali
Servizio 7/II.P.P.A.B.
Via Trinacria, 34/36
PALERMO*

OGGETTO: Istanza per l'iscrizione all'elenco dei soggetti idonei alla nomina, di competenza regionale, a consigliere di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione siciliana, istituito presso il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, di cui al decreto n. 1933 del 16 settembre 2010.

Il sottoscritto
nato a il
residente a prov.
in via n.
C.F. recapito telefonico
domiciliato in
via n., dipendente
dell'Amministrazione regionale
in servizio presso l'ufficio
o altra attività lavorativa svolta
con qualifica di sin dal
tel. ufficio e mail
oppure di avere ricoperto la qualifica di dal
al in possesso del titolo di stu-
dio

Chiede

- ☐ l'iscrizione nell'elenco "Sezione A" dei soggetti idonei alla nomina, di competenza regionale, a consigliere di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione siciliana (possono richiederla solo i dipendenti regionali in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto n. 1933 del 16 settembre 2010);
- ☐ l'iscrizione nell'elenco "Sezione B" dei soggetti idonei alla nomina, di competenza regionale, a consigliere di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione siciliana (possono richiederla solo i soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 3, del decreto n. 1933 del 16 settembre 2010).

(Si può chiedere l'iscrizione in un solo elenco segnando con un segno di X l'apposito riquadro).

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

sotto la propria responsabilità:

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso (indicare il capo di eventuale imputazione)
- di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto n. 1933 del 16 settembre 2010:
(specificare quali solo per la richiesta di iscrizione nella "Sezione A" dell'elenco)
- di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 3, del decreto n. 1933 del 16 settembre 2010:
(specificare quali solo per la richiesta di iscrizione nella "Sezione B" dell'elenco)

- di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni personali, così come previsto dall'art. 2, comma 4, lett. a) e b) del decreto n. 1933 del 16 settembre 2010 e specificatamente:

1. di non essere in nessuna delle condizioni indicate dall'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, per avere riportato condanna definitiva per i delitti ivi indicati o nei cui confronti è stata applicata, con provvedimento definitivo, la misura di prevenzione indicata dalla predetta disposizione normativa;
2. di non essere nelle condizioni previste dall'art. 143, comma 11, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni per aver dato causa con la propria condotta allo scioglimento di consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, per il quale vi è stata dichiarazione di incandidabilità nell'ultimo quinquennio;

- che il proprio curriculum vitae attestante i titoli di studio, i requisiti culturali posseduti e le attività lavorative svolte comprovanti l'esperienza professionale maturata, di cui attesta la veridicità, è quello firmato e datato, che viene allegato alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale modificazione intervenuta e ad integrare e/o chiarire ogni richiesta che proviene dagli uffici del dipartimento.

....., li

Firma del dichiarante
(allega copia del documento d'identità)

(2010.42.2829)012

DECRETO 12 ottobre 2010.

Aviso pubblico per l'utilizzo della quota di ribasso d'asta di cui all'art. 14 bis, commi 13 e 14, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, affluita in entrata al bilancio della Regione, iscritta e disponibile nel capitolo 582002 del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali n. 22 del 9 maggio 1986;

Viste le leggi regionali n. 14/86, n. 87/81, n. 16/86, n. 33/88;

Visto l'art. 70 della legge n. 448/2001;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, relativo al regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;

Visto il D.P.R.S. n. 309979 del 31 dicembre 2009, con cui è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;

Visto il D.P.R.S. n. 370 del 28 giugno 2010, con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;

Considerato che ai sensi delle succitate leggi di settore questo Assessorato ha concesso contributi e/o finanziamenti in favore dei comuni singoli e/o associati e delle II.P.A.B. per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di edifici destinati o da destinare a presidi socio-assistenziali aperti e/o residenziali previsti nel D.P.R.S. 29 giugno 1988 e asili nido comunali;

Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si è recepita la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici";

Considerato che ai sensi dell'art. 14 bis, comma 13, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme introdotte dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati da questo Assessorato affluiscono per il cinquanta per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti in apposito capitolo "Fondo di rotazione" per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera mentre il restante cinquanta per cento è iscritto in un apposito capitolo istituito 4191 di questo dipartimento;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 14 bis, comma 14, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme introdotte dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di opere ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo "Fondo di rotazione", è pari al 60 per cento;

Visto che, l'art. 14 bis, comma 13, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme introdotte dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni prevede che le somme afferenti la quota di ribasso iscritte sull'apposito capitolo 4191 di questo dipartimento possono essere, inoltre, utilizzate per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa nonché per la realizzazione di opere della medesima tipologia d'investimento;

Considerato che sul capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana n. 582002 è prevista una dotazione finanziaria per l'esercizio in corso pari ad € 813.638,62 corrispondente alle somme a suo tempo iscritte sull'apposito capitolo 4191 di questo dipartimento quali quote dei ribassi d'asta affluite in entrata al bilancio della Regione siciliana ai sensi dei succitati dispositivi normativi;

Ritenuto di dover procedere a mezzo avviso pubblico all'utilizzo delle suddette risorse finanziarie mediante la concessione di contributi in favore dei comuni e delle II.P.A.B. per la realizzazione dei lavori sopracitati e previsti dall'art. 14 bis, comma 13, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme introdotte dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota, trasmessa con foglio vettore n. 1/N del 2 agosto 2010, con la quale il servizio 4 relaziona e propone criteri di ripartizione della quota del ribasso d'asta, condivisa con le determinazioni ed annotazioni in calce ad essa riportate dall'Assessore;

Visto l'allegato "A" - Avviso pubblico per l'utilizzo della quota di ribasso d'asta di cui all'art. 14 bis, commi 13 e 14, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, affluita in entrata al bilancio della Regione, iscritta e disponibile sul capitolo dello stesso n. 582002 del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Vista la legge regionale 14 maggio 2010 di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'allegato "A" - Avviso pubblico per l'utilizzo della quota di ribasso d'asta di cui all'art. 14 bis, commi 13 e 14, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, affluita in entrata al bilancio della Regione, iscritta e disponibile sul capitolo dello stesso n. 582002 del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni e pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 ottobre 2010.

DI LIBERTI

N.B.: Il presente decreto è stato restituito dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in quanto, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99, non è identificabile tra gli atti sottoposti al suo controllo.

Allegato "A"

Avviso pubblico per l'utilizzo della quota di ribasso d'asta di cui all'art. 14 bis, commi 13 e 14, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, affluita in entrata al bilancio della Regione, iscritta e disponibile sul capitolo dello stesso n. 582002 del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.

Art. 1

*Dotazione finanziaria,
finalità e soggetti abilitati a presentare la domanda*

In osservanza alle disposizioni di cui all'art. 14/bis, comma 13, legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente avviso vengono messe a bando le somme disponibili sul capitolo 582002, ammontanti ad euro 813.638,62 e relative al recupero in entrata al bilancio regionale della quota di ribasso d'asta dei lavori finanziati in conto capitale da questo dipartimento per strutture di cui alla legge regionale n. 22/86 in favore dei comuni e degli istituti di pubblica assistenza e beneficenza.

I soggetti abilitati alla presentazione della istanza e, quindi, beneficiari del contributo in questione sono comuni e istituzioni di pubblica beneficenza ed assistenza dell'Isola.

Oggetto del contributo di cui al presente avviso sono:

- 1) lavori previsti nelle perizie di variante e suppletive (P.V.S.) per la realizzazione, completamento, adeguamento e ristrutturazione di strutture di cui alla legge regionale n. 22/86;
- 2) lavori di adeguamento alla normativa vigente, riguardanti opere della medesima tipologia di investimento, utili all'ottenimento di autorizzazioni per il funzionamento della struttura o alla permanenza della buona funzionalità della stessa.

L'Amministrazione procederà prioritariamente alla selezione di progetti di cui al punto 1) e in subordine, in presenza di disponibilità finanziaria residua, alla selezione dei progetti di cui al punto 2).

Art. 2

Entità massima del contributo

La contribuzione regionale è fissata entro il limite massimo di euro 35.000 sulla intera spesa progettuale comprensiva di lavori a base d'asta e somme a disposizione dell'Amministrazione. Si fa riserva comunque di distribuire eventuali economie in misura proporzionale su tutti gli interventi oggetto di contribuzione.

Art. 3

Documentazione da presentare

Ai fini della partecipazione al presente avviso i soggetti abilitati dovranno presentare la seguente documentazione:

- a) istanza, a firma del legale rappresentante del comune o dell'I.P.A.B., contenente gli estremi del presente avviso, la tipologia dell'intervento, della struttura e dell'utenza, l'importo complessivo della spesa progettuale, quello del contributo richiesto e l'entità di eventuale cofinanziamento e dichiarazione di non aver presentato ad altro ente pubblico analoga istanza di finanziamento per i medesimi lavori;
 - b) perizia di variante e suppletiva redatta e autorizzata, in conformità al disposto dell'art. 25 della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/02 successive modifiche ed integrazione, nei limiti fissati al comma 3 dello stesso articolo, o, per i lavori di adeguamento, progetto definitivo debitamente vistato e approvato secondo la vigente normativa sugli appalti con allegato il relativo parere tecnico e verbale di validazione; la relazione tecnica del progetto dovrà chiaramente evidenziare l'importanza dell'intervento in merito alla funzionalità del servizio e della struttura;
 - c) atto deliberativo o determinazione del responsabile del servizio di approvazione dell'iniziativa e di ratifica amministrativa del progetto di che trattasi;
 - d) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente e, solo per i comuni, dal responsabile dei servizi sociali del comune, afferente le attività svolte e da svolgersi presso la struttura oggetto dell'intervento o, in caso di nuovo servizio, quelle previste dal progetto di gestione dello stesso; tale relazione dovrà contenere una analisi territoriale dalla quale si evinca chiaramente il contesto in cui il servizio si espleta, la sua rilevanza di natura sociale nel rispetto delle emergenze locali e della relativa integrazione con gli interventi previsti dal piano di zona del distretto socio-sanitario in cui ricade la struttura;
 - e) progetto di gestione con indicate le attività, il personale impiegato o da impiegare ed il dettaglio dei costi.
- Non è prevista alcuna integrazione documentale a quanto trasmesso in allegato alla istanza, salvo a riscontro di chiarimenti richiesti dall'ufficio, e l'assenza di uno dei documenti sopra citati costituirà motivo di esclusione dal contributo.

Art. 4

Modalità di presentazione della istanza

Le istanze, corredate da tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria, dovranno pervenire in plico chiuso con la dicitura "Avviso pubblico per l'utilizzo della quota di ribasso d'asta di cui all'art. 14 bis, commi 13 e 14, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni" entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entro le ore 12.00 e saranno indirizzate al servizio 4 "Interventi abitativi e alloggi sociali, abbattimento barriere architettoniche e investimenti a sostegno delle politiche socio-assistenziali", Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, via Trinacria n. 34, Palermo.

Le istanze pervenute sia direttamente brevi manu che mediante mezzo postale oltre la succitata scadenza verranno ritenute non ammissibili a contributo e, quindi, restituite al mittente.

Ogni comune e/o I.P.A.B. può presentare una sola istanza.

Art. 5

Modalità di redazione del piano di contributi

Tutto l'iter istruttorio compreso la formulazione di un piano di finanziamento e le successive fasi di decretazione e accreditamento sarà a cura del servizio 4 di questo dipartimento.

L'Amministrazione procederà, in prima istanza, alla selezione dei progetti di cui al punto 1) dell'art. 1 del presente avviso, e precisamente dei progetti di perizie di variante e suppletive.

Definito l'iter istruttorio per la selezione dei progetti di cui sopra, in presenza di disponibilità finanziaria residua, si proseguirà con la selezione dei progetti riguardanti il punto 2) dell'art. 1 del presente avviso e precisamente dei progetti riguardanti lavori di adeguamento.

Ai fini della concessione del contributo sarà data priorità ai lavori riguardanti le strutture già oggetto di precedente finanziamento concesso da parte di questo Assessorato.

Qualora nell'ammissione dei progetti, secondo le suddette priorità, la dotazione finanziaria non garantisca l'esaurimento degli stessi, l'Amministrazione provvederà alla nomina di apposita commissione che procederà ad una valutazione dei progetti secondo i seguenti criteri:

- a) qualità del progetto tecnico con particolare riguardo all'oggetto dei lavori, soprattutto in ragione all'attinenza con il principio di adeguamento normativo, alla loro urgenza e inci-

denza sulla fruibilità e funzionalità del servizio, alla loro articolazione ed innovatività in rispondenza alle indicazioni sul contenimento energetico, alla sua esposizione, correttezza, chiarezza e leggibilità sia da un punto di vista tecnico che di corrispondenza con gli obiettivi prefissati in funzione alle attività svolte o da svolgere (max punti 50);

- b) qualità della relazione sulla gestione e del relativo progetto con particolare riguardo allo studio del contesto territoriale, alla sua coerenza con i bisogni del territorio e la sua integrazione con le politiche sociali territoriali anche in sinergia con il piano di zona distrettuale (max punti 50).

Per le fattispecie oggetto del contributo sarà predisposto unico elenco approvato con decreto assessoriale.

L'elenco dei progetti ammessi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato con notifica a tutti gli enti beneficiari.

Entro gg 10 dalla notifica dell'ammissione dei progetti, ogni comune e/o I.P.A.B. dovrà far pervenire la formale accettazione del contributo di cui al presente avviso, pena la perdita del beneficio.

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sarà disponibile e consultabile nel sito internet dell'Assessorato scrivente al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/famiglia.

(2010.42.2859)012

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 21 maggio 2010.

Schema di convenzione per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono di interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal P.S.R. Sicilia 2007-2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune che ha istituito il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi nonché la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che ha introdotto all'art. 71, comma 5, la possibilità di erogare di contributi in forme diverse da quelli a fondo perduto;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006, che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante le disposizioni

ni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che all'art. 49 definisce le regole per l'erogazione di contributi in abbuono di interessi ed in particolare stabilisce che:

- il metodo di calcolo è indicato nel Programma di sviluppo rurale;
- le rate possono essere capitalizzate in qualsiasi momento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015;

- l'organismo pagatore deve stipulare una convenzione con l'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono di interessi;

Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 con le relative modifiche;

Visto il Programma di sviluppo rurale per la Sicilia 2007/2013 che designa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74 del regolamento CE n. 1698/2005, le seguenti autorità:

- autorità di gestione - soggetto responsabile dell'efficienza, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma - rappresentata dal dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura;

- organismo pagatore, individuato nelle more della costituzione e del riconoscimento dell'organismo pagatore regionale (ARSEA), nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007/2013, il cui punto 5.2.7.1 Abbuono di interessi - con le modifiche approvate nella seduta del comitato di sorveglianza del 20 aprile 2010 - prevede che, in base alle norme specifiche di cui ai regolamenti citati;

- il contributo in abbuono d'interessi si applica alle misure 112, 121, 122, 123, 125, 311, 312, 313, 321 e 323 a carattere strutturale del Programma di sviluppo rurale;

- i finanziamenti potranno prevedere un periodo di somministrazione e, dopo la stipula del contratto definitivo, un periodo di preammortamento. La durata massima del preammortamento e dell'ammortamento non può superare i 15 anni;

- il tasso d'interesse da applicare deve essere fisso calcolato su base IRS (Interest Rate Swap) con riferimento alla durata del finanziamento, aumentato di uno spread liberamente concordato tra le parti;

- l'abbuono d'interessi, che dovrà avvenire in forma attualizzata, sarà così calcolato:

- per il periodo di preammortamento sarà determinato dall'importo degli interessi calcolati con conteggio dei giorni per anno civile, con divisore fisso 365, applicando il tasso pari alla differenza tra il tasso globale (IRS + Spread) e il tasso agevolato (componente del tasso globale relativo allo spread);

- per il periodo di ammortamento il calcolo della rata di abbuono d'interessi sull'ammortamento viene effettuato per differenza tra la rata determinata a tasso globale (IRS + Spread) e la rata determinata a tasso agevolato.

Per la procedura di attualizzazione delle rate di abbuono d'interessi, il tasso da applicare sarà quello di riferimento/attualizzazione periodicamente fissato dalla Commissione U.E. in base a criteri oggettivi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e nel sito internet dell'Unione

europea. Le rate di concorso interessi maturate o in corso di maturazione saranno liquidate senza la procedura di attualizzazione, quindi in forma posticipata e sommate a quelle residue attualizzate;

- l'importo complessivo dell'aiuto non può essere superiore al massimale dell'aiuto a fondo perduto concesso per gli stessi interventi ammissibili;

Visto lo schema di convenzione tra l'organismo pagatore (AGEA) e la banca (istituto finanziatore intermediario), per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono d'interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo, volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal PSR Regione Sicilia 2007-2013, predisposto da AGEA e trasmesso con e-mail del 6 maggio 2010;

Ritenuto che il predetto schema, di cui all'allegato 1 del presente decreto, è coerente con le disposizioni comunitarie, ed in particolare con l'art. 49 del regolamento CE n. 1974/2006 e con quelle del PSR;

Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito a Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

È approvato lo schema di convenzione tra l'organismo pagatore (AGEA) e la banca (istituto finanziatore intermediario), di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono d'interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo, volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal PSR Regione Sicilia 2007-2013.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità e sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 21 maggio 2010.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 luglio 2010, reg. n. 1, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 64.

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI IN ABBUONO INTERESSI IN FAVORE DEGLI IMPRENDITORI DEL SETTORE AGRICOLO VOLTE AD AGEVOLARE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PSR REGIONE SICILIA 2007-2013

Tra

L'organismo pagatore AGEA (di seguito, OP), sito in Roma, via Palestro 81, in persona del dr. Alberto Migliorini, in qualità di titolare dell'ufficio monocratico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura con sede in Roma via Palestro, 81 cap. 00185, C.F. 97181460581, P. Iva 06234661004

e

La banca (di seguito banca) con sede legale in, iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona del (dati anagrafici del rappresentante).

Premesso che

- il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica comune ha istituito il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito, FEAGA), destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure, e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito, FEASR), destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale;
- il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 reca le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi nonché la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno da parte del FEASR, ha introdotto all'art. 71, comma 5, la possibilità di erogare i contributi in forme diverse da quelli a fondo perduto;
- il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, reca disposizioni di applicazione del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio sul sostegno da parte del FEASR, che all'art. 49 definisce le regole per l'erogazione di contributi in abbuono di interessi, stabilendo tra l'altro che:
 - il metodo di calcolo deve essere indicato nel Programma di sviluppo rurale;
 - le rate possono essere capitalizzate in qualsiasi momento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015;
 - l'organismo pagatore deve stipulare con l'istituto finanziario intermediario una convenzione avente ad oggetto le modalità di erogazione dell'abbuono di interessi in favore dell'impresa beneficiaria del contributo pubblico;
- il Programma di sviluppo rurale (di seguito, PSR) 2007-2013 della Regione Sicilia è stato approvato con decisione comunitaria C(2009)10542 del 18 dicembre 2009;
- il punto 5.2.7.1 Abbuoni in interessi del PSR 2007-2013 della Regione Sicilia è stato modificato nella seduta del Comitato di sorveglianza del 20 aprile 2010;
- l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Si conviene quanto segue

Articolo 1

Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Ai fini della presente convenzione deve intendersi per:
 - a) Impresa beneficiaria: l'impresa agricola, agroindustriale, cooperativa agricola o altro, beneficiaria del contributo pubblico in abbuono d'interessi previsto dalle misure del PSR;
 - b) SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
 - c) OP: Organismo Pagatore AGEA;
 - d) Banca: Istituto finanziario intermediario.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione si applica ai contributi in abbuono d'interessi concessi alle imprese ammesse alle agevolazioni a valere sulle misure del PSR 2007-2013 che prevedono tale tipologia di erogazione del contributo, cofinanziate dal FEASR, e regola i rapporti tra l'OP e la banca per la determinazione delle modalità di erogazione dei contributi stessi alle imprese beneficiarie per il tramite della banca medesima.
2. Tutti i controlli sull'effettiva realizzazione dell'investimento, nonché quelli sull'espletamento degli adempimenti posti a carico delle imprese beneficiarie del contributo regionale, sono di competenza esclusiva di OP. Nessun obbligo di vigilanza e controllo è posto in capo alla banca.
3. In base alla presente convenzione la banca si impegna ad accreditare alle imprese beneficiarie i contributi regionali secondo le modalità concordate con le stesse imprese. La banca si impegna altresì a fornire all'OP, entro 30 giorni dal ricevimento del contributo, copia della contabile di avvenuto accredito dello stesso alle imprese beneficiarie. Dalla contabile dovrà risultare che il suddetto accredito a favore dell'impresa beneficiaria è avvenuto con la stessa valuta di pagamento del contributo da parte dell'OP alla banca.

Articolo 3

Erogazione del contributo in abbuono d'interessi

1. Il contributo in abbuono d'interessi è calcolato dalla Regione competente in base ai seguenti elementi:
 - per il periodo di preammortamento sarà determinato dall'importo degli interessi calcolati con conteggio dei giorni per anno civile, con divisore fisso 365, applicando il tasso pari alla differenza tra il tasso globale (IRS + Spread) e il tasso agevolato (componente del tasso globale relativo allo spread);
 - per il periodo di ammortamento il calcolo della rata di abbuono d'interessi sull'ammortamento viene effettuato per differenza tra la rata determinata a tasso globale (IRS + Spread) e la rata determinata a tasso agevolato.
 Per la procedura di attualizzazione delle rate di abbuono d'interessi, il tasso da applicare sarà quello di riferimento/attualizzazione periodicamente fissato dalla Commissione U.E. in base a criteri oggettivi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e sul sito internet dell'Unione Europea. Le rate di concorso interessi maturate o in corso di maturazione saranno liquidate senza la procedura di attualizzazione, quindi in forma posticipata e sommate a quelle residue attualizzate.
2. L'importo del contributo concesso sotto forma di abbuono d'interessi ovvero in forma mista (parte in conto interessi e parte in conto capitale) non può superare quello massimo erogabile in relazione alla specifica misura del PSR 2007-2013.
3. Il contributo in abbuono d'interessi è pagato alla Banca, per il tramite di un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, a seguito di accertamento da parte dell'OP della effettiva realizzazione degli investimenti finanziati e della relativa ammissibilità, dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento bancario e antecedentemente alla scadenza della prima rata di ammortamento dello stesso. In caso di erogazione di premi nell'ambito della misura 112 "Insediamento giovani agricoltori", il contributo è liquidato dietro presentazione, ove previsto dai regolamenti regionali, di garanzia fidejussoria accessa in favore dell'OP e accreditato con le medesime modalità di cui sopra.

Articolo 4

Attività della banca

1. La banca si impegna all'espletamento dell'istruttoria per l'erogazione - entro 45 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività istruttoria - alle imprese in possesso del decreto di concessione del contributo in abbuono d'interessi rilasciato dalla Regione, di un finanziamento bancario avente le seguenti caratteristiche, fermo restando che l'abbuono d'interessi non può superare la componente riferita al solo tasso IRS, con esclusione quindi dei conti Spread che restano a carico delle imprese beneficiarie:
 - tasso d'interesse: fisso calcolato su base IRS con riferimento alla durata del finanziamento, aumentato di uno spread liberamente concordato tra le parti;
 - intestazione del contratto di finanziamento coincidente con la ragione sociale dell'impresa beneficiaria, che ha presentato domanda di contributo sul PSR. In caso di premi nell'ambito della misura 112, l'intestazione del contratto dovrà essere coincidente con i dati del giovane di primo insediamento o con i dati dell'impresa in cui il giovane è insediato in qualità di corresponsabile civile e fiscale;
 - durata: la durata massima del pre-ammortamento e dell'ammortamento non può superare i 15 anni;
 - l'importo del finanziamento non può essere superiore al 100% del valore dell'operazione ammessa inizialmente a finanziamento;
 - tipologia del finanziamento: chirografario, ipotecario;
 - periodicità dalla rata di rimborso: trimestrale/semestrale/annuale posticipata, così come convenuto tra le parti.
2. Per l'erogazione del contributo in abbuono d'interessi da parte dell'OP, la Banca deve comunicare all'OP mediante raccomandata A.R., previa autorizzazione del beneficiario, copia del contratto di finanziamento ed il relativo piano di ammortamento stipulato con l'impresa beneficiaria. Le informazioni che deve contenere il piano di ammortamento sono le seguenti:
 - tasso d'interesse applicato (distinto tra parametro di riferimento e spread);
 - durata a numero di rate previste;
 - interessi di preammortamento pagati dall'impresa beneficiaria totali;
 - data di stipula del contratto di finanziamento;
 - numero di repertorio del contratto di finanziamento, qualora si tratti di mutuo ipotecario.
 Per ogni singola rata:
 - quota capitale;

- quota interessi effettivi applicati in base al contratto di finanziamento stipulato;
- importo rata totale;
- capitale residuo;
- data scadenza rata.

3. La Banca deve conservare la documentazione relativa al contratto di finanziamento erogato all'impresa beneficiaria ed ai pagamenti rateali da questa effettuati, e consentirne l'accesso, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, all'OP o agli enti da questo delegati ai controlli nei confronti dell'impresa finanziata di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 5 *Responsabilità e obblighi di OP*

1. L'OP s'impegna a:
- a) accreditare il contributo in abbuono d'interessi alla Banca, per il tramite di un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, secondo quanto previsto all'art. 3, paragrafo 3;
 - b) garantire la diffusione delle informazioni necessarie a migliorare e standardizzare l'esercizio delle attività svolte dalla Banca;
 - c) comunicare alla Banca le eventuali riduzioni o decadenze del contributo, mediante raccomandata A.R.

Articolo 6 *Durata*

1. La presente convenzione acquista validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2015 (data di chiusura della programmazione relativa al PSR), fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo articolo 7, ovvero la sopravvivenza di disposizioni normative o regolamentari che ne dovessero rendere necessaria la risoluzione anticipata.

Articolo 7 *Recesso*

1. Le parti possono recedere in ogni momento dalla presente convenzione, con preavviso di almeno centottanta giorni.
2. Il recesso deve essere comunicato alla controparte mediante lettera raccomandata A.R., nella quale deve essere indicata la data di decorrenza del recesso medesimo, nel rispetto del termine di preavviso di cui al comma 1.
3. Resta fermo in ogni caso l'obbligo delle parti al compimento, anche oltre la data di scadenza della convenzione tra l'OP e la Banca o di recesso, di tutte le operazioni già avviate nel corso della validità della stessa.

Articolo 8 *Modifiche*

1. In caso di variazione degli impegni e delle attività previste dalla presente convenzione le parti provvederanno alla modifica della convenzione stessa mediante appositi atti negoziali successivi, redatti per iscritto. Le modifiche apportate da OP ai manuali procedurali successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione devono del pari essere recepiti dalla Banca, con apposito atto scritto.

Articolo 9 *Controversie*

1. Il foro competente esclusivo per la composizione delle controversie sorte in dipendenza della presente convenzione è quello di Roma.

Articolo 10 *Sicurezza, riservatezza e accesso ai dati*

1. La Banca dichiara di aver adottato nell'ambito della propria struttura le norme necessarie ed attuato le misure di sicurezza e di controllo idonee ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita anche parziale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio, dei dati e della documentazione, impegnandosi ad effettuare il trattamento dei dati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità previste nella presente convenzione, nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. La Banca è responsabile, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, dei trattamenti dei dati personali che si renderanno necessari per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione, con particolare riguardo alle norme sulla eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati contenuti nelle banche dati.

3. La Banca si impegna a garantire la riservatezza dei dati di competenza dell'OP.

Articolo 11 *Spese di stipula*

1. Il presente atto è redatto in 3 originali.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Istituto di credito.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed all'ultimo foglio degli allegati.

per l'OP _____ per la Banca _____

(.....) (.....)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. vengono specificamente accettate, previa lettura, le clausole seguenti: art. 4, 7 e 9.

per l'OP _____ per la Banca _____

(.....) (.....)

li,

(2010.39.2637)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 14 settembre 2010.

Autorizzazione al centro scolastico Don Bosco istituto professionale paritario per ottici, con sede in Catania, per l'istituzione di un corso biennale di formazione professionale per ottici per gli anni 2009/2011.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.M. 28 ottobre 1992 artt. 1 e 2 del Ministero della sanità;

Visto il decreto interassessoriale n. 22672 del 19 luglio 1997;

Vista la nota prot. 370 del 24 aprile 2009, con la quale il centro scolastico Don Bosco istituto professionale paritario per ottici con sede a Catania, viale Vittorio Veneto n. 190 c/d, ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso biennale di formazione professionale per ottici, presso la propria scuola sita in Catania, viale Vittorio Veneto n. 190 c/d;

Vista la dichiarazione a firma dell'amministratore dalla quale risulta che nulla è mutato, in riferimento ai locali ed alle attrezzature, rispetto alla situazione esistente alla data della visita ispettiva effettuata in data 7 maggio 2008 e del rilascio dell'autorizzazione decreto n. 2722/08 del 24 ottobre 2008 per un corso biennale e decreto n. 1085/08 del 19 maggio 2008 per un corso triennale;

Vista la nota del Ministero della salute DGRUPS. 24862-P-I.5.h.a.1 del 21 maggio 2010, con la quale si esprime parere favorevole per l'istituzione del corso sperimentale biennale di ottici per l'anno scolastico 2009/2011 presso la suddetta scuola;

Vista la legge regionale del 15 maggio 2000;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 245 del 29 giugno 2010, con la quale viene conferito l'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico al dott. Maurizio Guizzardi;

Ritenuto di potere accogliere la richiesta del centro scolastico Don Bosco istituto professionale paritario per

ottici con sede a Catania, viale Vittorio Veneto n. 190 c/d, per l'istituzione di un corso di ottici di durata biennale;

Decreta:

Art. 1

Il centro scolastico Don Bosco istituto professionale paritario per ottici con sede a Catania, viale Vittorio Veneto n. 190 c/d, gestito dalla s.r.l. Fate Bene Fratelli, è autorizzato ad istituire un corso biennale di formazione professionale per ottici per gli anni 2009/2011.

Art. 2

È fatto obbligo al legale rappresentante del centro scolastico Don Bosco istituto professionale paritario per ottici con sede a Catania, viale Vittorio Veneto n. 190 c/d, gestito dalla s.r.l. Fate Bene Fratelli, comunicare preventivamente al dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico e all'Azienda sanitaria provinciale ogni variazione riguardante il locali, le attrezzature ed il personale; le eventuali variazioni apportate agli atti o agli elementi che costituiscono la presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzati.

Art. 3

Il predetto istituto deve soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione antincendio, infortunistica, igiene del lavoro e quant'altro previsto in materia scolastica.

Art. 4

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell'attivazione di un corso biennale sperimentale per ottici, come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali altre autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet www.regione.sicilia.it/Sanita.

Palermo, 14 settembre 2010.

GUIZZARDI

(2010.40.2693)102

DECRETO 14 settembre 2010.

Autorizzazione all'I.S.A. Istituti Scolastici Associati, collegati con la Minerva piccola società cooperativa, con sede in Palermo, per l'istituzione di un corso biennale di formazione professionale per ottici per gli anni 2009/2011.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.M. 28 ottobre 1992, artt. 1 e 2, del Ministero della sanità;

Visto il decreto interassessoriale n. 22672 del 19 luglio 1997;

Vista la nota prot. 80/A 20 p del 26 maggio 2009, con la quale l'I.S.A. Istituti Scolastici Associati, collegata con la Minerva soc. coop. a r.l., con sede a Palermo via Alfredo Cuscinà n. 10, ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso biennale di formazione professionale per ottici per l'anno formativo 2009/2011;

Vista la dichiarazione a firma dell'amministratore dalla quale risulta che nulla è mutato, in riferimento ai locali ed alle attrezzature, rispetto alla situazione esistente alla data della visita ispettiva effettuata in data 25 ottobre 2007 e del rilascio dell'autorizzazione decreto n. 1172 del 30 maggio 2008;

Vista la nota del Ministero della salute DGRUPS. 0035460-P-I.5.h.a.1 del 7 agosto 2010, con la quale si esprime parere favorevole per l'istituzione del corso sperimentale biennale di ottici per l'anno scolastico 2009/2011 presso la suddetta scuola;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 245 del 29 giugno 2010, con la quale viene conferito l'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico al dott. Maurizio Guizzardi;

Ritenuto di potere accogliere la richiesta dell'I.S.A. Istituti Scolastici Associati collegati con la Minerva piccola società cooperativa, con sede a Palermo via A. Cuscinà n. 10, per l'istituzione di un corso di ottici di durata biennale;

Decreta:

Art. 1

L'I.S.A. Istituti Scolastici Associati collegati con la Minerva piccola società cooperativa, con sede a Palermo via A. Cuscinà n. 10, è autorizzato ad istituire un corso biennale di formazione professionale per ottici per gli anni 2009/2011.

Art. 2

È fatto obbligo al legale rappresentante dell'I.S.A. Istituti Scolastici Associati collegati con la Minerva piccola società cooperativa, con sede a Palermo via A. Cuscinà n. 10, a comunicare preventivamente al dipartimento regionale attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico e all'Azienda sanitaria locale ogni variazione riguardante i locali, le attrezzature ed il personale; le eventuali variazioni apportate agli atti o agli elementi che costituiscono la presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzati.

Art. 3

Soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione antincendio, infortunistica, igiene del lavoro e quant'altro previsto in materia scolastica.

Art. 4

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell'attivazione di un corso biennale sperimentale per ottici, come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali altre autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet www.regione.sicilia.it/Sanita.

Palermo, 14 settembre 2010.

GUIZZARDI

(2010.40.2692)102

DECRETO 28 settembre 2010.

Aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina a direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana",

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 83, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norma in tema di programmazione sanitaria e riorganizzazione delle unità sanitarie locali" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitario aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 23 dicembre 2008, con la quale sono stati istituiti gli elenchi permanenti degli aventi titolo alla nomina a direttore generale, a direttore amministrativo e a direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali, ospedaliere ed ospedaliero/universitarie della Regione siciliana;

Visti gli avvisi, approvati con decreto 5 maggio 2009, per la formazione degli elenchi permanenti ad aggiornamento periodico degli idonei alla nomina a direttore amministrativo e degli idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario della Regione siciliana;

Visto l'avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 19 febbraio 2010, per l'aggiornamento degli elenchi degli idonei alla nomina a direttore amministrativo ed a direttore sanitario delle aziende sanitarie della Regione siciliana, approvati rispettivamente con decreto n. 1760/09 del 31 agosto 2009 e con decreto n. 1761/09 di pari data e loro successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che sono pervenute mediante modalità on line, con collegamento al sito web individuato nell'avviso ed entro il termine dallo stesso previsto, n. 51 istanze per l'iscrizione o la conferma nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore amministrativo;

Vista la nota del 26 agosto 2010, acquisita al protocollo n. 25649 del 27 agosto 2010 della direzione generale del dipartimento pianificazione strategica, con la quale la commissione, a suo tempo istituita per procedere all'esame delle istanze, ha reso il verbale del 9 luglio 2010 recan-

te gli esiti dell'attività svolta sulla base della dichiarazione e del curriculum informatico prodotti, sotto la propria responsabilità, da ciascun candidato;

Ribadito che l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'eventuale nomina dovrà essere effettuato dal direttore generale delle aziende del servizio sanitario regionale prima del conferimento dell'incarico e che il candidato prescelto dovrà produrre, entro 15 giorni dalla data di accettazione dell'incarico, la certificazione, in originale o in copia conforme, comprovante, alla data del provvedimento di nomina, il possesso dei requisiti richiesti, di quanto dichiarato a titolo di dichiarazione sostitutiva, nonché di ogni altro elemento riportato nel curriculum e che in difetto non si procederà alla stipula del relativo contratto;

Ritenuto, pertanto, di disporre, sulla base degli esiti della verifica effettuata dalla commissione, l'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina a direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario regionale approvato con il citato decreto n. 1760/09 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di procedere alla cancellazione dei candidati iscritti che non risultano più in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda previsto dall'avviso del 19 febbraio 2010;

Ritenuto, altresì, di dovere procedere per i soggetti non idonei e per quelli cancellati alla relativa comunicazione individuale;

Decreta:

Art. 1

L'elenco dei soggetti idonei alla nomina a direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario della Regione siciliana, già approvato con decreto n. 1760 del 31 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, è aggiornato con l'inserimento dei nominativi ritenuti idonei a seguito dell'avviso del 19 febbraio 2010 indicato in premessa, nonché con la cancellazione dei candidati che non risultano più in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda previsto dal predetto avviso.

Art. 2

Ai candidati non idonei, come pure quelli cancellati dall'elenco, sarà data comunicazione individuale del motivo di non ammissione.

Art. 3

L'elenco di cui all'art. 1 costituisce parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 settembre 2010.

RUSSO

Allegato

ELENCO CANDIDATI IDONEI - DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
Aiello Cosimo	27/08/1959	Palermo
Aliffi Raffaele	02/09/1948	Siracusa

Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
Alongi Giuseppe	20/01/1970	Agrigento
Amata Elvira	31/01/1963	Messina
Amico Gianluigi Maurizio	25/06/1960	San Cataldo
Andaloro Giuseppe	05/10/1948	Gangi
Annino Giovanni	07/01/1959	Catania
Barone Vincenzo	17/06/1965	Caltanissetta
Bastante Vincenzo	01/01/1959	Sortino
Battiato Rosa Anna	08/08/1953	Catania
Bellomo Salvatore	09/10/1963	Palermo
Bonaccorsi Giampiero	06/10/1961	Misterbianco
Bonanno Eugenio	26/06/1952	Pietraperzia
Bonomo Giacomo Roberto	30/05/1949	Nicosia
Buttafuoco Nicolò	27/12/1957	Bagheria (PA)
Caponetto Elisabetta	18/03/1953	Catania
Candela Antonino	29/11/1965	Palermo
Carbonaro Davide	01/07/1950	Ispica
Cardella Antonio	24/05/1945	Caltanissetta
Caronia Natale	29/04/1950	Palermo
Caruso Armando	25/11/1946	Scicli
Ciaccio Gabriele	18/07/1959	Palermo
Cigna Patrizia	20/02/1962	Caltanissetta
Cillia Sabrina	09/06/1969	Caltagirone
Cirillo Mario	31/03/1951	Cosenza
Ciuci Tiziana	25/06/1962	Parma
Colletti Roberto	04/07/1959	Siculiana
Cordaro Elio	13/04/1947	Serradifalco
Corso Gianluca Vito	16/08/1969	Caltanissetta
Costantino Daniela	06/07/1967	Messina
Currao Nicolò	25/08/1951	Adrano
Curzi Giuseppe	01/08/1951	Palermo
Curzi Guido	21/04/1946	Palermo
Daidone Letterio	04/07/1964	Catania
Damiani Fabio	16/10/1967	Palermo
D'Amico Enrico	19/05/1945	Trapani
D'Angelo Melchiorre	13/04/1949	Castellammare del Golfo
Di Bella Fabrizio	31/01/1962	Trapani
Di Blasi Catena	15/07/1965	Messina
Di Carlo Giuseppe	19/09/1950	Campofranco
Di Piazza Luigi	01/04/1947	Palermo
Di Pietro Giuseppe	17/09/1946	Bari
D'Ippolito Rosaria	11/03/1954	Caltanissetta
Dubolino Rosanna	18/10/1957	Sclafani Bagni
Falco Oreste	25/03/1958	Agrigento
Faraone Daniela	12/09/1959	Santa Caterina Villarmosa
Faro Anna Elisabetta	08/07/1953	Catania
Ferrara Pietro	21/10/1969	Chicago (USA)
Ferraro Emilia M. Rosaria	25/10/1949	Leonforte
Fiamingo Giovanni	16/07/1951	Messina

Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
Ficarra Salvatore Lucio	04/03/1964	Mazzerino
Fiorentino Antonino	28/09/1952	Porto Empedocle
Fontana Gaspare	09/04/1945	Raddusa
Fresta Rosario	02/10/1956	Santa Venerina
Giacalone Antonina	08/03/1959	Marsala
Gilotta Ettore	16/04/1951	Ragusa
Iozzia Antonino	15/04/1956	Vittoria
La Valle Antonino	06/12/1957	Agrigento
Lago Corrado	14/08/1946	Avola
Lanza Maurizio Letterio	24/02/1961	Messina
Licata di Baucina Francesco	08/08/1949	Palermo
Li Volsi Pietro	06/01/1968	Leonforte
Lodato Baldassarre	13/03/1950	Partinico
Lombardo Salvatore	14/07/1962	Caltanissetta
Longhitano Giuseppe	03/09/1950	Bronte
Lucca Antonino	18/08/1950	Partinico
Lupo Antonina	31/01/1955	Palermo
Magaddino Palma Giuseppa	21/03/1951	Erice
Magnano Vincenzo	23/11/1949	Melilli
Mancuso Margherita	01/08/1955	Caltagirone
Manganaro Cataldo	24/10/1952	Aidone
Maniscalco Franco	10/11/1952	Ragusa
Manzi Vincenzo	08/01/1962	Santa Teresa di Riva
Marano Luigi	16/06/1956	Palermo
Martellucci Duilia	28/05/1952	Palermo
Mauro Ignazio	26/04/1947	Casagiove
Mazzara Alessandro Calogero Maria	03/07/1962	Caltanissetta
Medulla Giacomo	22/03/1946	Caltagirone
Merenda Sabrina	27/02/1957	Sant'Angelo di Brolo
Messina Salvatore Roberto	07/09/1952	Piazza Armerina
Monasteri Ornella Maria	26/09/1961	Piazza Armerina
Mugno Fiorenza	26/10/1951	Lentini
Munafò Salvatore	22/09/1955	Fondachelli Fantina
Muscarnera Calogero	19/07/1957	Sciacca (AG)
Naselli Santo	09/07/1956	Gangi
Nicolosi Miranda	15/08/1950	Catania
Nigro Maria	25/02/1950	Siracusa
Ognibene Liborio	12/02/1948	Vallelunga Pratameno
Pellegrino Michele	14/10/1949	Porto Cannone
Pilara Caterina	10/03/1952	Roma
Pilato Nicolina	29/10/1967	Caltanissetta
Porracciolo Rita Maria Grazia	15/07/1964	Catania
Puglisi Giovanni	02/03/1946	Scicli
Pulejo Giulia	23/06/1960	Messina
Pullara Carmelo	06/10/1972	Licata
Reale Alfio	20/05/1949	Catania
Restuccia Marco	04/08/1963	Taormina
Riggi Ersilia	15/11/1960	Caltanissetta

Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
Rubino Salvatore	12/12/1946	Palermo
Russo Giuseppe	12/03/1949	Caltagirone
Salvago Beatrice	24/07/1962	Agrigento
Santonocito Giorgio Giulio	22/05/1968	Gela
Santoro Baldassarre	03/08/1952	Licata
Scaglione Carmelo Fausto	19/12/1960	Licata
Scuderi Angela Lidia	10/05/1947	Catania
Sigona Maria	21/09/1963	Modica
Sinatra Michele	12/06/1949	Caltagirone
Siragusa Vincenzo	02/02/1951	Alia
Sitzia Carlo	15/04/1949	Roma
Sortino Iole	16/09/1949	Palermo
Strano Salvatore	04/03/1954	Catania
Tarascio Sergio	12/01/1947	Torino
Taormina Antonino	18/09/1947	Sciacca
Tolomeo Giovanni	05/04/1962	Ragusa
Torrisi Salvatore	15/02/1961	Catania
Tronca Francesco Paolo	21/03/1959	Palermo
Vallone Danilo	23/11/1962	Siracusa
Vancheri Antonio	21/11/1946	Caltanissetta
Venza Giuseppe	11/03/1963	Messina
Vicari Vincenzo	13/02/1949	Enna
Vinciguerra Salvatore	20/10/1957	Catania
Vullo Michele	05/03/1956	Caltanissetta

(2010.40.2696)102

DECRETO 28 settembre 2010.

Approvazione dell'atto aziendale dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo.**L'ASSESSORE PER LA SALUTE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1bis dell'art. 3, ai sensi del quale l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" nonché il D.P. reg. 11 maggio 2000 "Piano sanitario regionale 2000/2002", per quanto ancora applicabili;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Preso atto che in data 31 luglio 2007 è stato sottoscritto tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e

delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana l'accordo attuativo del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale ai sensi dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Rilevato che il predetto accordo, unitamente al Piano di rientro, è stato approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 312 dell'1 agosto 2007 e reso noto con decreto 6 agosto 2007, n. 1657;

Preso atto che, a seguito della sopra citata delibera n. 312 dell'1 agosto 2007, l'Assessore regionale per la sanità è stato incaricato di dare esecuzione all'accordo ed al relativo Piano di rientro;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" che, all'art. 8, ha previsto l'istituzione delle aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) nel numero massimo di nove e delle aziende ospedaliere (A.O.) di riferimento regionale nel numero massimo di tre ivi identificate unitamente ai rispettivi ambiti territoriali di riferimento ed alla loro corrispondenza con le aziende contestualmente soppresse, congiuntamente alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione (A.R.N.A.S.) ed alle aziende ospedaliere universitarie;

Visto, in particolare l'art. 9, commi 3 e 4, della predetta legge regionale n. 5/09, ai sensi dei quali l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende del servizio sanitario regio-

nale sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato adottato dal direttore generale, da emanarsi sulla base degli indirizzi forniti dall'Assessore regionale per la salute;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista l'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, concernente il nuovo Patto per la salute per il triennio 2010/2012;

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale;

Visto il decreto n. 1133/09 del 12 giugno 2009 "Approvazione degli atti deliberativi dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e IRCSS pubblico della Regione, con l'adozione delle misure correttive, in esecuzione del Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio" di cui al decreto n. 62/09 del 16 gennaio 2009;

Visto il decreto n. 1150/09 del 15 giugno 2009 "indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale. Procedure e modalità di controllo gestionale";

Visto il decreto n. 736 del 12 marzo 2010, con il quale è stato approvato l'allegato documento "Linee guida per l'adozione dell'atto aziendale";

Vista la nota assessoriale n. A.I.3/2137 del 12 marzo 2010, con la quale si è provveduto a trasmettere le predette linee guida alle aziende sanitarie della Regione siciliana e la successiva nota di chiarimenti n. A.I.3/3743 del 3 maggio 2010;

Visto il decreto n. 757/10 del 12 marzo 2010 di approvazione del piano di riordino dei posti letto dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Vincenzo Cervello di Palermo;

Vista la deliberazione n. 516 del 14 maggio 2010, con la quale il direttore generale della predetta azienda ospedaliera, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ha adottato l'atto aziendale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 5/09, l'atto aziendale è soggetto al controllo dell'Assessorato regionale della salute e che il controllo concerne esclusivamente la verifica della sua conformità alla programmazione sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota n. 31398 del 21 settembre 2010, con la quale il dipartimento regionale per la pianificazione strategica ha rappresentato che in sede di controllo dell'atto aziendale, previsto dal citato art. 16 della legge regionale n. 5/09, sono stati chiesti alla predetta azienda ospedaliera integrazioni e chiarimenti e che il direttore generale della stessa, con nota n. 23470 del 30 agosto 2010, allegata al foglio n. 23471/6 di pari data, ha formalizzato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti, alcuni dei quali, tuttavia, non risultano coerenti con la programmazione sanitaria regionale;

Vista la nota assessoriale prot. n. 31423 del 21 settembre 2010, con la quale è stato trasmesso alla Giunta regionale, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/79, l'atto aziendale in parola nel testo modificato a seguito delle indicazioni assessoriali, unitamente alla deliberazione n. 1045 del 30 agosto 2010 di riadozione dello stesso ed ai verbali di confronto con le organizzazioni sindacali, nonché alla corrispondenza intrattenuta dall'Assessorato con l'azienda ospedaliera;

Considerato che con la sopra indicata nota assessoriale è stato chiesto alla Giunta regionale di esprimere sull'atto aziendale dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello parere positivo, a condizione che, già in sede di definizione dell'atto aziendale, la stessa proceda, secondo le indicazioni di cui alla predetta dipartimentale n. 31398 del 21 settembre 2010, a:

- esplicitare che la scelta di attribuire alle direzioni mediche di presidio funzioni in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria non escluda le competenze del medico di sorveglianza sanitaria in materia di limitazioni alla mansione specifica dei dipendenti;

- estrapolare dal coordinamento degli staff ed a porre alle dipendenze del direttore generale, oltre al medico di sorveglianza sanitaria, le strutture deputate al servizio legale e alla prevenzione e protezione;

- ricondurre l'unità operativa complessa delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche a struttura semplice ed a prevedere nell'allegato 1 "struttura organizzativa", all'interno del dipartimento professionale/tecnico/amministrativo, l'U.O.C. Facility management;

- eliminare la clausola che subordina l'attivazione a regime delle strutture definite in seno all'atto aziendale alla previa acquisizione delle risorse economiche, se intese come aggiuntive rispetto a quelle normativamente assegnate all'azienda ospedaliera;

Vista la deliberazione n. 332 del 21 settembre 2010, con la quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole, ai sensi del citato art. 4 del D.P. reg. n. 70/79, all'adozione dell'atto aziendale dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, nel testo modificato a seguito delle indicazioni assessoriali, in conformità alla proposta contenuta nella nota assessoriale summenzionata n. 31423 del 21 settembre 2010 ed agli atti ad essa acclusi, costituenti parte integrante della delibera;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare l'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, nel testo modificato a seguito delle indicazioni assessoriali ed alle condizioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 332/2010;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 332 del 21 settembre 2010, l'atto aziendale dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo è approvato nel testo modificato a seguito delle indicazioni assessoriali richiamate in premessa ed alle condizioni di cui alla predetta delibera di Giunta.

Art. 2

È fatto obbligo all'azienda ospedaliera di provvedere, con nuovo atto deliberativo, alla definitiva adozione dell'atto aziendale di cui al precedente art. 1, in conformità alle indicazioni richiamate in premessa ed alle condizioni condivise dalla Giunta regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 28 settembre 2010.

RUSSO

(2010.40.2778)102

DECRETO 29 settembre 2010.

Istituzione del gruppo di lavoro per l'HTA.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto legislativo n.502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le indicazioni contenute nel Piano sanitario nazionale (PSN) 2006-2008 in materia di sviluppo e promozione dell'utilizzo degli strumenti di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA);

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale", che ha istituito il dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il D.P.Reg. n. 369 del 30 settembre 2009, con cui è stato istituito, presso il dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, il servizio 10 Valutazione delle tecnologie sanitarie con il compito di promuovere la cultura dell'HTA nel contesto del SSR, ai fini del miglioramento dei servizi sanitari;

Visto il piano di sviluppo dell'Health Technology Assessment nel servizio sanitario regionale, 2010-2012, approvato con decreto n. 0597 del 3 marzo 2010 che, tra gli obiettivi operativi, prevede la costituzione del gruppo di lavoro per l'HTA nella fase transitoria di avvio delle attività, propedeutico alla istituzionalizzazione a regime di un nucleo tecnico HTA regionale;

Vista la proposta di costituzione del gruppo di lavoro per l'HTA, definita dal servizio 10 Valutazione delle tecnologie sanitarie - F.V.n.36 del 25 agosto 2010 - che prevede, in coerenza a quanto stabilito dal piano di sviluppo, la valorizzazione delle competenze presenti nell'ambito del SSR - Assessorato regionale ed aziende sanitarie - e nel contesto accademico siciliano;

Vista la condivisione della proposta e le designazioni dei componenti esterni da parte dell'Assessore regionale per la salute;

Ritenuto pertanto di dovere procedere alla costituzione del gruppo di lavoro per l'HTA secondo la proposta avanzata e condivisa;

Decreta:

Art. 1

È istituito presso il dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE) il gruppo di lavoro per l'HTA.

Art. 2

I compiti del gruppo di lavoro per l'HTA sono così definiti:

a) il disegno del modello organizzativo per la costruzione di un nucleo tecnico regionale per l'HTA, che svilupperà a regime le attività di valutazione, indicandone le funzioni specifiche proprie di una tecnostuttura HTA regionale, le professionalità necessarie ed il numero di

componenti, la durata in carica e gli strumenti operativi necessari, etc. valorizzando la funzione di supporto al decisore - regionale e aziendale - per garantire qualità, oggettività e consapevolezza ai diversi livelli di governo del sistema sanitario;

b) l'individuazione di un primo panel di priorità, su cui dovrà concentrarsi l'avvio dei lavori del nucleo tecnico regionale;

c) la definizione e lo sviluppo di un piano di rilevazione delle competenze professionali presenti presso il sistema aziende e/o dei fabbisogni formativi, necessario anche alla verifica di fattibilità sulla creazione di una rete di referenti aziendali per l'HTA;

d) il supporto nella definizione delle iniziative formative dedicate;

e) il supporto al decisore regionale in materia di HTA, nelle more della costituzione del nucleo tecnico.

Allo svolgimento di tali compiti sarà garantito il supporto istituzionale ed organizzativo del servizio 10 DASOE.

Art. 3

Componenti del gruppo di lavoro per l'HTA di cui all'art. 1 sono:

- il dirigente generale del DASOE, che presiede il gruppo e ne coordina i lavori e le attività, con potestà di delegare il dirigente responsabile del servizio 10 "Valutazione delle tecnologie sanitarie";

- il dr. Francesco La Seta, dirigente medico radiologo presso la U.O. di radiologia dell'Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello;

- il dr. Achille Caputi, direttore del dipartimento clinico e sperimentale di medicina e farmacologia dell'Azienda ospedaliera Policlinico universitario di Messina;

- il prof. Marcello Chiodi, docente ordinario di statistica, facoltà di economia dell'Università degli studi di Palermo;

- l'ing. Alessandro Caltagirone, ingegnere clinico responsabile della unità di staff ingegneria clinica dell'Azienda ospedaliera Policlinico universitario di Messina;

- il dr. Fabio Trombetta, fisico sanitario ed esperto qualificato responsabile della U.O. rischio fisico e radioprotezione, dipartimento della prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo;

- il dr. Salvatore Scondotto, nella funzione di dirigente responsabile del servizio 7 osservatorio epidemiologico del DASOE;

- il dr. Giuseppe Murolo, nella funzione di dirigente responsabile del servizio 5 qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti del DASOE;

- la d.ssa Duilia Martellucci, nella funzione di dirigente responsabile del servizio 3 gestione degli investimenti del dipartimento pianificazione strategica (DPS);

- la d.ssa Rosalia Traina, nella funzione di dirigente responsabile del servizio 7 farmaceutica del DPS;

- la d.ssa Teresa Calandra, tecnico di radiologia in organico presso il servizio 10 DASOE.

Svolge la funzione di segretario del gruppo di lavoro HTA il sig. Antonio La Face, istruttore direttivo in organico presso il servizio 10 DASOE.

Art. 4

I compiti assegnati dovranno essere assolti dal gruppo di lavoro per l'HTA entro un arco temporale massimo di 15 mesi dal suo insediamento ed avvio delle attività.

Art. 5

Nessun compenso a carico del bilancio regionale è dovuto ai componenti sopra indicati per la partecipazione alle attività del gruppo di lavoro HTA; le spese inerenti i rimborsi di missione restano a carico delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Il presente decreto verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la sua pubblicazione e sarà inserito nel sito internet della Regione siciliana, Assessorato della salute.

Palermo, 29 settembre 2010.

GUIZZARDI

(2010.40.2720)102

DECRETO 1 ottobre 2010.

Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1 bis dell'art. 3, ai sensi del quale l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" nonché il D.P. reg. 11 maggio 2000 "Piano sanitario regionale 2000/2002", per quanto ancora applicabili;

Visto l'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, che ha apportato modifiche all'art. 7, comma 7, lett. b), della legge regionale n. 30/1993 concernente l'istituzione del servizio di psicologia nelle aziende unità sanitarie locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Preso atto che in data 31 luglio 2007 è stato sottoscritto tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana l'accordo attuativo del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale ai sensi dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Rilevato che il predetto accordo, unitamente al Piano di rientro, è stato approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 312 dell'1 agosto 2007 e reso noto con decreto 6 agosto 2007, n. 1657;

Preso atto che, a seguito della sopra citata delibera n. 312 dell'1 agosto 2007, l'Assessore regionale per la sanità è stato incaricato di dare esecuzione all'accordo ed al relativo Piano di rientro;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" che, all'art. 8, ha previsto l'istituzione delle aziende sanitarie provinciali

(A.S.P.) nel numero massimo di nove e delle aziende ospedaliere (A.O.) di riferimento regionale nel numero massimo di tre ivi identificate unitamente ai rispettivi ambiti territoriali di riferimento ed alla loro corrispondenza con le aziende contestualmente sopprese, congiuntamente alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione (A.R.N.A.S.) ed alle aziende ospedaliere universitarie;

Visto, in particolare l'art. 9, commi 3 e 4, della predetta legge regionale n. 5/09, ai sensi dei quali l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende del servizio sanitario regionale sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato adottato dal direttore generale, da emanarsi sulla base degli indirizzi forniti dall'Assessore regionale per la salute;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista l'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, concernente il nuovo Patto per la salute per il triennio 2010/2012;

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale;

Visto il decreto n. 1133/09 del 12 giugno 2009 "Approvazione degli atti deliberativi dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e IRCSS pubblico della Regione, con l'adozione delle misure correttive, in esecuzione del Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio" di cui al decreto n. 62/09 del 16 gennaio 2009;

Visto il decreto n. 1150/09 del 15 giugno 2009 "Indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale. Procedure e modalità di controllo gestionale";

Visto il decreto n. 723 del 10 marzo 2010, recante "Linee guida sulla riorganizzazione dell'attività territoriale (PTA - cure primarie - gestione integrata - day service territoriale) di cui all'art. 12, comma 8, della legge regionale n. 5/09";

Visto il decreto n. 736 del 12 marzo 2010, con il quale è stato approvato l'allegato documento "Linee guida per l'adozione dell'atto aziendale";

Vista la nota assessoriale n. A.I. 3/2137 del 12 marzo 2010, con la quale si è provveduto a trasmettere le predette linee guida alle aziende sanitarie della Regione siciliana e la successiva nota di chiarimenti n. A.I. 3/3743 del 3 maggio 2010;

Visto il decreto n. 1141 del 28 aprile 2010, avente ad oggetto "Piano regionale sangue e plasma per il triennio 2010/2012 - riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale";

Vista la circolare assessoriale n. 1269 del 10 maggio 2010, con la quale sono state diramate linee guida per l'organizzazione dell'area della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito del dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali;

Visto il decreto n. 1376/10 del 25 maggio 2010 di approvazione del piano di riordino dei posti letto dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa;

Vista la deliberazione n. 1039 del 14 maggio 2010, con la quale il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ha trasmesso l'atto aziendale ai fini dell'appro-

vazione da parte dell'Assessorato regionale della salute ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 5/09;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge regionale n. 5/09, l'atto aziendale è soggetto al controllo dell'Assessorato e che il controllo concerne esclusivamente la verifica della sua conformità alla programmazione sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota n. 28665 del 10 settembre 2010, con la quale il dipartimento regionale per la pianificazione strategica ha rappresentato che in sede di controllo dell'atto aziendale, previsto dal citato art. 16 della legge regionale n. 5/09, sono stati chiesti alla predetta azienda integrazioni e chiarimenti e che il direttore generale della stessa, con prot. n. 3371/DG del 18 agosto 2010, integrata dalla successiva nota prot. n. 28815 del 3 settembre, ha formalizzato le integrazioni ed i chiarimenti di cui alla nota assessoriale n. 9773 del 18 giugno 2010, adeguandosi parzialmente alle prescrizioni assessoriali;

Vista la nota assessoriale prot. n. 29992 del 15 settembre 2010, con la quale è stato trasmesso alla Giunta regionale, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/79, l'atto aziendale rimodulato sulla base delle indicazioni assessoriali, unitamente al verbale di confronto con le organizzazioni sindacali, nonché alla corrispondenza intrattenuta dall'Assessorato con l'Azienda sanitaria;

Considerato che con la predetta nota assessoriale è stato chiesto alla Giunta regionale di esprimere sull'atto aziendale dell'ASP di Ragusa parere positivo, a condizione che, già in sede di definizione dell'atto aziendale, la stessa azienda proceda, alla luce delle indicazioni di cui alla citata nota dipartimentale n. 9507 del 17 giugno 2010, ad accorpate – secondo le previsioni di cui al decreto n. 1150 del 15 giugno 2009 – le UU.OO.CC. di radiologia, anestesia e rianimazione e patologia clinica, insistenti, nell'ambito dello stesso distretto ospedaliero RG2, negli stabilimenti di Modica e di Vittoria, nonché a trasformare in struttura semplice la U.O.C. di medicina dello sport prevista all'interno del dipartimento di prevenzione;

Vista la deliberazione n. 328 del 21 settembre 2010, con la quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P. reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sull'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa nel testo modificato a seguito delle indicazioni assessoriali ed alle condizioni di cui alla proposta formulata con la summenzionata nota assessoriale prot. n. 29992/2010;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare l'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa nel testo modificato a seguito delle indicazioni assessoriali ed alle condizioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 328/2010;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 328 del 21 settembre 2010, l'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa è approvato nel testo modificato a seguito delle indicazioni assessoriali richiamate in premessa ed alle condizioni di cui alla stessa delibera della Giunta regionale.

Art. 2

È fatto obbligo all'Azienda sanitaria provinciale di provvedere, con nuovo atto deliberativo, alla definitiva

adozione dell'atto aziendale di cui al precedente art. 1, in conformità alle indicazioni ed alle condizioni richiamate in premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 1 ottobre 2010.

RUSSO

(2010.40.2778)102

DECRETO 13 ottobre 2010.

Elenco aggiornato degli idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norma in tema di programmazione sanitaria e riorganizzazione delle unità sanitarie locali" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto ancora applicabile;

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 23 dicembre 2008, con la quale sono stati istituiti gli elenchi permanenti degli aventi titolo alla nomina a direttore generale, a direttore amministrativo e a direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali, ospedaliere ed ospedaliero/universitarie della Regione siciliana;

Visti gli avvisi, approvati con decreto 5 maggio 2009, per la formazione degli elenchi permanenti ad aggiornamento periodico degli idonei alla nomina a direttore amministrativo e degli idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario della Regione siciliana;

Visto l'avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 19 febbraio 2010, per l'aggiornamento degli elenchi degli idonei alla nomina a direttore amministrativo ed a direttore sanitario delle aziende sanitarie della Regione siciliana, approvati rispettivamente con decreto n. 1760/09 del 31 agosto 2009 e con decreto n. 1761/09 di pari data e loro successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che sono pervenute mediante modalità on line, con collegamento al sito web individuato nell'avviso ed entro il termine dallo stesso previsto, n. 75 istanze per

l'iscrizione o la conferma nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore sanitario;

Vista la nota del 26 agosto 2010, acquisita al protocollo n. 25649 del 27 agosto 2010 della direzione generale del dipartimento pianificazione strategica, con la quale la commissione, a suo tempo istituita per procedere all'esame delle istanze, ha reso i verbali del 2 e del 24 agosto 2010 recanti gli esiti dell'attività svolta sulla base delle dichiarazioni e del curriculum informatico prodotti, sotto la propria responsabilità, da ciascun candidato;

Ribadito che l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'eventuale nomina dovrà essere effettuato dal direttore generale delle aziende del servizio sanitario regionale prima del conferimento dell'incarico e che il candidato prescelto dovrà produrre, entro 15 giorni dalla data di accettazione dell'incarico, la certificazione, in originale o in copia conforme, comprovante, alla data del provvedimento di nomina, il possesso dei requisiti richiesti, di quanto dichiarato a titolo di dichiarazione sostitutiva, nonché di ogni altro elemento riportato nel curriculum e che in difetto non si procederà alla stipula del relativo contratto;

Visto il decreto n. 2351/10 del 28 settembre 2010, con il quale, sulla base degli esiti della verifica effettuata dalla predetta commissione, l'elenco dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario della Regione siciliana, allegato allo stesso decreto, è stato aggiornato con l'inserimento dei nominativi ritenuti idonei a seguito dell'avviso del 19 febbraio 2010 summenzionato, nonché con la cancellazione dei candidati iscritti non più in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda previsto dal predetto avviso;

Considerato che, nelle more della pubblicazione del suddetto decreto, sono stati rilevati nell'elenco ad esso alle-

gato imprecisioni, consistenti nell'inserimento per errore materiale di due nominativi di soggetti non idonei;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla revoca in autotutela del decreto n. 2351/10 del 28 settembre 2010 ed alla sostituzione dell'elenco allo stesso allegato, con quello opportunamente corretto, accluso al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, il decreto n. 2351/10 del 28 settembre 2010 è revocato in autotutela e, pertanto, non si procederà alla sua pubblicazione.

Art. 2

L'elenco aggiornato dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario della Regione siciliana di cui al decreto n. 2351/10 è sostituito dall'elenco, opportunamente corretto, allegato al presente decreto.

Art. 3

Ai candidati non idonei, come pure a quelli cancellati dall'elenco, sarà data comunicazione individuale del motivo di non ammissione.

Art. 4

L'elenco di cui all'art. 2 costituisce parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 ottobre 2010.

RUSSO

Allegato

ELENCO CANDIDATI IDONEI - DIRETTORE SANITARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
Aiello Francesco	07/02/1952	Messina
Alagna Bernardo	18/12/1955	Palermo
Alletto Giuseppe	17/01/1956	Agrigento
Amato Antonino	01/03/1955	Carini
Amato Vito	03/10/1949	Monterosso Almo
Amico Giuseppe	24/03/1955	San Cataldo
Amico Giuseppe	03/11/1951	San Cataldo
Amodeo Giovanni	06/05/1947	Monteforte Irpino
Ancona Pasqualino	31/12/1954	Siracusa
Antonini Maria Grazia	03/09/1952	Urbino
Aprèa Luigi	01/11/1957	Napoli
Arena Giuseppe	01/07/1948	Ramacca
Baldari Nicola Renato	04/01/1951	Oppido Mamertina
Barbagallo Domenico	01/08/1949	Ramacca
Barnabà Elio	22/05/1950	Caltanissetta
Barone Teresa	29/06/1963	Caltanissetta
Battaglia Giovanni	04/12/1953	Modica

Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
Bennici Elio	13/05/1957	Agrigento
Bennici Francesco	02/01/1958	Gela
Billone Aldo	12/08/1950	Palermo
Blangiardi Francesco	10/04/1952	Ragusa
Bonomo Pietro	23/03/1957	Modica
Bonura Antonio Gaspare	19/08/1955	Caltanissetta
Botta Nunzio Salvatore	27/12/1953	Sortino
Branca Santo	29/08/1947	Noto
Brancato Lelio	25/05/1952	Palermo
Brugaletta Salvatore	15/06/1957	Ragusa
Bulgarella Andrea	18/02/1950	Valderice
Burgio Carmela Sonia Lucia	02/11/1964	Gela
Butera Giuseppe	02/07/1947	Agrigento
Buttiglieri Calogero	26/08/1956	Butera
Caimi Gregorio	24/08/1945	Marsala
Calaciura Giuseppe	15/02/1951	Biancavilla
Calcò Carmelo	08/11/1953	Tortorici
Caldarera Renato	06/08/1946	Giardini
Cali Salvo	06/02/1955	Giarre
Caltagirone Pietro	13/05/1949	Santa Flavia
Camarda Giovanni	04/08/1953	Palermo
Cangemi Giuseppe	30/03/1947	Partanna
Cantaro Salvatore Paolo	18/03/1949	Caltagirone
Canzoneri Gaspare	23/06/1957	Palermo
Capodieci Giuseppe	20/11/1957	Siracusa
Carini Santa Adele	25/04/1954	Catania
Caruso Antonino	30/08/1947	Motta Santa Anastasia
Casella Giovanni	31/08/1948	Biancavilla
Cassarà Emanuele	15/02/1957	Enna
Cassaro Antonio	28/01/1951	Canicatti
Castellano Salvatore	11/12/1956	Palermo
Castello Giovanna	10/02/1949	Burgio
Castria Quinzio	01/09/1951	S. Maria Capua Vetere
Casuccio Nicolò	15/03/1954	Palermo
Ceratti Eugenio F. Rocco	07/09/1953	Caraffa del Bianco
Cerrito Francesco	16/04/1957	Villabate
Cimò Gaetano	07/11/1959	Misilmeri
Cinà Diana	02/06/1957	Marsala
Colimberti Domenico	24/09/1952	Palermo
Colucci Antonio T.	09/07/1961	Foggia
Condorelli Michelangelo	23/09/1964	Catania
Conti Santo	29/06/1948	Grammichele
Cordalonga Saverio	05/01/1953	Gela
Corrao Vito	09/08/1955	Mazara del Vallo
Cortese Pietro	31/07/1951	Catania
Cusumano Antonino Francesco	21/10/1953	Milazzo
D'Amico Ciro	17/06/1952	Palermo
D'Amico Ferdinando	01/03/1953	Patti

Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
D'Angelo Sebastiano	10/10/1956	Graniti
D'Aquila Giuseppe	18/06/1956	Vizzini
Dardanoni Gabriella	29/11/1957	Palermo
De Blasi Vito	19/12/1945	Palermo
Denaro Attilio	05/03/1949	Catania
Diana Giuseppe	25/03/1948	Palermo
Di Bella Leonardo	14/11/1954	Trapani
Di Franco Maria Antonina	31/03/1954	Sperlinga
Di Gregorio Francesco	11/05/1957	Castellammare del Golfo
Di Guardia Rosario	13/06/1951	Adrano
Di Simone Vittoriano	12/08/1956	Castelvetrano
Di Stefano Ignazio	11/08/1954	Nicosia
Di Stefano Carmelo	18/08/1951	Fiumefreddo di Sicilia
Di Vincenzo Ferdinando	13/05/1950	Catania
Di Stefano Maria Concetta	13/03/1956	Ragusa
Drago Giuseppe	21/09/1959	Palermo
Elia Raffaele	24/01/1959	Comiso
Ernandez Cono Osvaldo	03/11/1952	Trapani
Failla Corrado	01/01/1959	Rosolini
Falliti Giuseppe	16/04/1958	Milazzo
Farina Andrea	25/08/1953	Partanna
Farinella Enzo	23/01/1952	Palermo
Ferrara Giuseppe	10/02/1946	Lercara Friddi
Ferrera Giuseppe	14/10/1956	Puoghkeepsie
Filippazzo Maria Gabriella	20/04/1947	Castellammare del Golfo
Fiorilla Armando	05/01/1949	Scicli
Fiorino Salvatore	16/05/1951	Paceco
Floridia Francesco	09/11/1956	Modica
Galia Salvatore	28/06/1951	Catania
Galifi Filippa	28/04/1950	Vita
Gange Ercole	21/09/1945	Palermo
Garda Serafino	16/09/1956	Monreale
Garofalo Rosario	24/10/1948	Palermo
Garufi Francesco	11/03/1953	Palermo
Genco Antonio	02/01/1957	Roccapalumba
Gennaro Biagio	18/07/1946	Roccapalumba
Genovese Antonio Dario	05/09/1957	Siracusa
Geraci Gaetano	08/12/1955	Racalmuto
Geraci Guido	26/02/1949	Catania
Gervaso Paolo	01/05/1957	Avola
Giambelluca Salvatore Enrico	04/10/1949	Noto
Giammanco Giuseppe	21/07/1961	Palermo
Giannone Rosario	20/04/1955	Ispica
Gisone Bartolomeo	20/11/1952	Salemi
Giuffrida Salvatore Emanuele	01/01/1959	Catania
Giurlanda Francesco	29/06/1957	Valderice
Giustino Domenico	01/11/1951	Palagonia
Granata Pasquale	07/06/1955	Ispica

Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
Greco Silvana	11/11/1957	Catania
Grippi Filippo	09/05/1953	Borgetto
Iacono Carmelo	28/02/1952	Ragusa
Iacono Francesco	12/03/1954	Marianopoli
Ianni Liborio	30/11/1949	Mazzerino
Ienna Marinella	16/03/1957	Palermo
La Fata Giovanni	20/03/1951	Partinico
La Paglia Paolo	07/03/1961	Caltanissetta
Lacagnina Arcangelo	09/02/1946	Caltanissetta
Lazzara Antonio	17/01/1965	Catania
Leone Roberto	15/05/1956	San Cataldo
Li Donni Renato	27/01/1950	Palermo
Lima Vincenzo	19/10/1948	Palermo
Lo Bosco Silvio	21/05/1956	Raffadali
Lo Meo Alberto	22/06/1950	Catania
Lo Schiavo Valerio	04/03/1952	Palermo
Locelso Salvatore	30/06/1950	Caltanissetta
Longo Francesco Nicola	19/08/1946	Messina
Longo Giuseppe	19/01/1951	Biancavilla
Longo Luisa	10/10/1958	Catania
Luca Angelo	31/01/1959	Palermo
Luca Francesco	26/02/1956	Maletto
Lupo Lorenzo	29/06/1955	Catania
Madeddu Anselmo	08/07/1960	Siracusa
Maggio Aurelio	01/01/1954	Palermo
Magistri Manlio	02/07/1949	Milazzo
Magrin Silvio	01/07/1956	Palermo
Malta Renato	18/09/1951	Cammarata
Mancuso Gaetano	31/01/1954	Casteltermini
Mancuso Salvatore	04/04/1954	Mussomeli
Mandarà Carmelo	19/07/1947	Scicli
Maniaci Lorenzo	14/08/1957	Palermo
Mannino Salvatore	04/03/1959	Catania
Manti Fortunato	25/09/1954	Roma
Marino Giuseppe	28/08/1951	San Giovanni Valdarno
Martorana Maria Concetta	10/11/1959	Palermo
Maringhini Silvio	20/12/1951	Palermo
Mascali Santa Maria	31/03/1954	Catania
Mattaliano Anna Rita	15/05/1956	Santa Caterina Villarmosa
Mazzola Giuseppe	21/05/1959	Enna
Miccichè Stefano	08/06/1956	Palermo
Miceli Benedetto	20/08/1947	Monreale
Migliazzo Gaetano	13/03/1959	Gangi
Migliore Giovanni	23/02/1961	Palermo
Migliore Salvatore	13/08/1953	Catania
Milana Nino	24/08/1955	Catania
Militello Angelina	18/02/1955	Scicli
Minardi Salvatore	12/08/1949	Vittoria

Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
Mingoia Paolo	26/02/1949	Mussomeli
Minore Calogero	30/07/1952	Castellammare del Golfo
Mollica Nardo Gina	28/09/1952	Tursi
Moncada Michele	21/12/1950	Lentini
Motta Serafina	22/08/1949	Ragalna (fraz. Paternò)
Munari Flavia	18/02/1953	Ivrea
Murè Rosalia	04/03/1962	Villadoro
Muscià Filippo	26/09/1949	San Michele di Ganzaria
Napoli Patrizia	15/05/1955	Polistena
Nicotra Giovanni	01/03/1948	Biancavilla
Noto Giuseppe	06/09/1955	Monreale
Nucifora Marcello	26/09/1962	Messina
Oddo Gioacchino	12/09/1956	Bisacquino
Pagano Maria Carmela	18/02/1952	Castiglione di Sicilia
Paino Mario	21/01/1954	Lipari
Palazzo Ugo	24/05/1949	Palermo
Parrinello Francesca	16/07/1953	Messina
Parrinello Vincenzo	05/03/1962	Maletto
Pecoraro Concetta	18/12/1949	Vicari
Pellegrino Maria Giovanna	28/12/1957	Grammichele
Pellicanò Angelo	16/10/1951	Reggio Calabria
Peritore Giovanni	22/02/1946	Licata
Petralia Agata	09/04/1957	Catania
Pezzino Vincenzo	23/03/1947	Ragusa
Piluso Maria Pia	10/10/1951	Caltagirone
Pinella Vincenzo	01/05/1949	Cammarata
Pino Salvatore	16/11/1950	Senigallia
Pintaudi Sergio	19/11/1952	Catania
Pirola Flavia Simonetta	05/07/1959	Presezzo
Privitera Salvatore	01/01/1948	Caltagirone
Puglisi Guerra Antonio	08/01/1950	Messina
Puglisi Giovanni	14/10/1950	Barcellona Pozzo di Gotto
Pulvirenti Domenica	15/09/1958	Catania
Quattrocchi Giuseppe Luigi J. E.	08/10/1958	Barcellona Pozzo di Gotto
Ragonese Francesco	02/01/1949	Cesarò
Raimondo Francesco Cristiano	29/09/1957	Palermo
Reitano Paolina	14/06/1959	San Fratello
Renda Vincenzo	21/05/1949	Caltagirone
Requierez Salvatore	15/09/1957	Palermo
Ricciardi Biagio	07/05/1954	Messina
Riggio Maria	28/11/1951	Santa Teresa di Riva
Rini Rosa	02/09/1952	Ventimiglia di Sicilia
Ristagno Rosalba	18/11/1952	Messina
Rizzo Gustavo	18/03/1950	Reggio Calabria
Roccia Gabriele	22/02/1955	Palermo
Romano Giuseppe Claudio	05/10/1947	Palermo
Romano Carlo	17/07/1948	Catania
Rossi Patrizia	25/08/1953	Alia

Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
Rossitto Francesco	29/03/1952	Siracusa
Russo Pasquale	20/02/1950	Villafranca Tirrena
Russo Salvatore	22/04/1957	Partinico
Sammartano Angelo	03/01/1948	Trapani
Sampieri Giacomo	16/05/1961	Agrigento
Santagati Filippo	24/03/1948	Mazzerino
Santino Paola Marcella	14/04/1955	Palermo
Sapienza Mauro	28/08/1959	Catania
Scaduto Salvatore	16/03/1946	Bagheria
Scaglione Claudio	08/06/1958	Palermo
Scala Salvatore	27/10/1956	Catania
Scarfò Francesco	28/04/1946	Reggio Calabria
Sciacca Annunziata	15/09/1952	Randazzo
Sciavarello Patrizia	20/07/1954	Catania
Scillieri Renato	15/09/1963	Santa Croce Camerina
Scondotto Salvatore	19/03/1959	Palermo
Sedita Enzo	13/02/1953	Caltanissetta
Seminario Antonello	27/11/1955	Agrigento
Seroni Gianpiero	15/08/1953	Palermo
Sicurella Luigi	22/10/1960	Catania
Sindoni Domenico	20/05/1957	Barcellona P.G.
Sirna Gaetano	28/08/1953	Cesarò
Spampinato Giuseppe	20/07/1950	Misterbianco
Sparacino Vito	30/07/1950	Palermo
Spina Alfio	22/09/1952	Carlentini
Spoto Vittorio	03/01/1957	Aragona
Squadrito Francesco	04/10/1958	Messina
Stornello Michele	04/08/1952	Leonforte
Strano Gaetano	19/01/1954	Aci Catena
Stroscio Salvatore	09/01/1949	Udine
Tabbi Giuseppe	02/09/1957	Riesi
Termine Giuseppe	18/08/1949	Cattolica Eraclea
Terrana Biagio	04/01/1951	Favara
Tinaglia Antonino	14/07/1948	Favara
Traina Antonino	20/01/1958	Bivona
Tramontana Renato Alessandro	31/10/1952	S. Caterina Villarmosa
Trimarchi Giuseppe	20/08/1959	Messina
Tringali Salvatore Franco	03/10/1947	Palagonia
Vaccarisi Corrado	04/01/1950	Avola
Vancheri Maurizio	12/09/1953	Palermo
Vizzini Giovan Battista	23/01/1957	Palermo
Volo Giovanna	25/09/1955	Caltanissetta
Zagami Filippo	20/09/1955	Messina
Zambuto Alfredo	23/08/1952	Agrigento
Zuccarello Giuseppe	11/10/1945	Catania

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 15 settembre 2010.

Istituzione del parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani".

L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;

Vista la legge regionale n. 13 dell'8 maggio 2007;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010, recante disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010;

Vista la legge regionale n. 12 del 12 maggio 2010, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010 e il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;

Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, che all'art. 64 prevede l'istituzione del Parco dei Monti Sicani tramite la costituzione di un comitato avente il compito di sottoporre alla Regione una proposta che contenga la descrizione analitica dei luoghi e la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 98/1981, che devono includere le riserve naturali già istituite. Stabilisce che, tenuto conto della proposta formulata dal comitato, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del Parco e fissa la sede legale e gli uffici dell'Ente Parco dei Monti Sicani presso i comuni di Bivona (AG) e Palazzo Adriano (PA);

Considerato che, a conclusione del mandato semestrale, il succitato comitato, con nota prot. n. 2631 dell'1 aprile 2010, ha trasmesso a questo Assessorato la proposta del Parco dei Monti Sicani contenente, oltre alla descrizione analitica dei luoghi, la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall'articolo 8 ad eccezione della zona omogenea "C" della legge regionale n. 98/1981, includenti le riserve naturali orientate di monte Cammarata; monti di Palazzo Adriano e valle del Sosio; monte Carcaci; e monte Genuardo e Santa Maria del bosco;

Considerato che il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana è stato favorevolmente acquisito per decorrenza dei termini previsti dal regolamento interno;

Vista la nota assessoriale prot. D.R.A. n. 55097 dell'8 settembre 2010, con la quale viene trasmessa, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 14/88, ai comuni interessati dalla proposta di Parco (Bivona, Burgio, Cammarata, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia) la perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani e la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco per la pubblicità degli atti mediante pubblicazione all'albo pretorio;

Atteso che sulle aree proposte entrano in vigore le norme di salvaguardia ai sensi delle vigenti norme;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14/88, il decreto di istituzione del parco deve prevedere la delimitazione del territorio destinato a parco, la suddivisione secondo le articolazioni previste dal citato articolo 8 della legge regionale n. 98/81, la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona, la costituzione dell'ente cui è affidata la gestione del parco, la sede del parco e il finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione;

Ritenuto opportuno rinviare ad altro provvedimento la determinazione del fabbisogno e l'impegno delle somme relative all'avviamento e alla gestione del Parco dei Monti Sicani;

Considerato che, per quanto attiene la sede del parco, occorre fissare una sede del parco ed istituire uffici periferici;

Ritenuto di:

— dovere individuare la sede del Parco dei Monti Sicani nel comune di Palazzo Adriano (PA), in ragione dell'apporto territoriale e naturalistico e della sua localizzazione;

— dovere stabilire una sede decentrata nel comune di Bivona (AG);

— dovere istituire uffici periferici nei comuni di Chiusa Sclafani (PA) e Cammarata (AG) in ragione del loro apporto naturalistico e territoriale e al fine di rendere immediatamente fruibili agli utenti i servizi dell'Ente Parco;

Visto l'Accordo di programma di attuazione del protocollo di intesa per la programmazione di sistema della Rete ecologica siciliana relativo alle linee di intervento 3.2.1.1 e 3.2.1.2 del P.O. FESR 2007/2013, stipulato in data 24 giugno 2010 fra questa Amministrazione e gli enti parco regionali, che prevede l'erogazione di risorse economiche al comprensorio dell'istituendo Parco dei Monti Sicani;

Visto il decreto n. 136/GAB del 6 agosto 2010, con il quale sono state approvate le direttive per l'attuazione delle linee di intervento 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4 e 3.2.2.5 del P.O. FESR 2007/2013, che individua anche il territorio del Parco dei Monti Sicani beneficiario di risorse economiche;

Considerato che per l'attuazione delle superiori linee di intervento del P.O. FESR 2007/2013 occorre individuare l'ente gestore del territorio del Parco dei Monti Sicani;

Ritenuto, pertanto, che, in considerazione di quanto sopra esposto, occorre procedere all'istituzione del Parco dei Monti Sicani e del suo ente di gestione;

Considerato che, ai sensi delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, occorre provvedere alla istituzione dell'Ente Parco dei Monti Sicani;

Decreta:

Art. 1

È istituito, ai sensi delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani".

Art. 2

La delimitazione del territorio del Parco dei Monti Sicani e la sua articolazione zonale, ai sensi dell'articolo 8

della legge regionale n. 98/1981 e successive modifiche ed integrazioni, è quella trasmessa dal comitato per istituzione del parco, con la nota prot. n. 2631 dell'1 aprile 2010, includente le riserve naturali orientate di monte Cammarata; monti di Palazzo Adriano e valle del Sosio; monte Carcaci e monte Genuardo e Santa Maria del bosco e in atto trasmessa ai comuni per la pubblicità degli atti. Tale cartografia, in scala 1:25.000 e segnata al numero 1, viene allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

La disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco, così come delimitato dagli elaborati del superiore art. 2, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 98/1981 e successive modifiche ed integrazioni, è quella trasmessa con la nota assessoriale prot. n. 55097 dell'8 settembre 2010 ai comuni interessati dalla proposta di Parco. Tale elaborato, segnato con il numero 2, viene allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 4

Le osservazioni alla perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani e alla disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco, seguenti alla pubblicità degli atti e al parere del "Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale", ai sensi degli artt. 3 e 4 della citata legge regionale n. 98/1981 e successive modifiche ed integrazioni, saranno oggetto di successivo decreto assessoriale.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è costituito l'ente di gestione del Parco dei Monti Sicani con la seguente

denominazione "Ente Parco dei Monti Sicani", avente natura di ente diritto pubblico sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Al predetto ente è affidata la gestione del Parco dei Monti Sicani che viene esercitata dagli organi previsti dall'art. 9 della legge 9 agosto 1988, n. 14, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e dell'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, la sede legale dell'Ente Parco dei Monti Sicani viene fissata nel comune di Palazzo Adriano (PA). Viene stabilita una sede decentrata nel comune di Bivona (AG). Vengono istituiti uffici periferici nei comuni di Chiusa Sclafani (PA) e Cammarata (AG).

Resta ferma la facoltà dell'Ente Parco di istituire, sulla scorta di un razionale programma di decentramento, ulteriori uffici in altri comuni previsti nei programmi di attività del parco.

Art. 7

Al finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione dell'Ente Parco dei Monti Sicani si provvederà con successivo provvedimento.

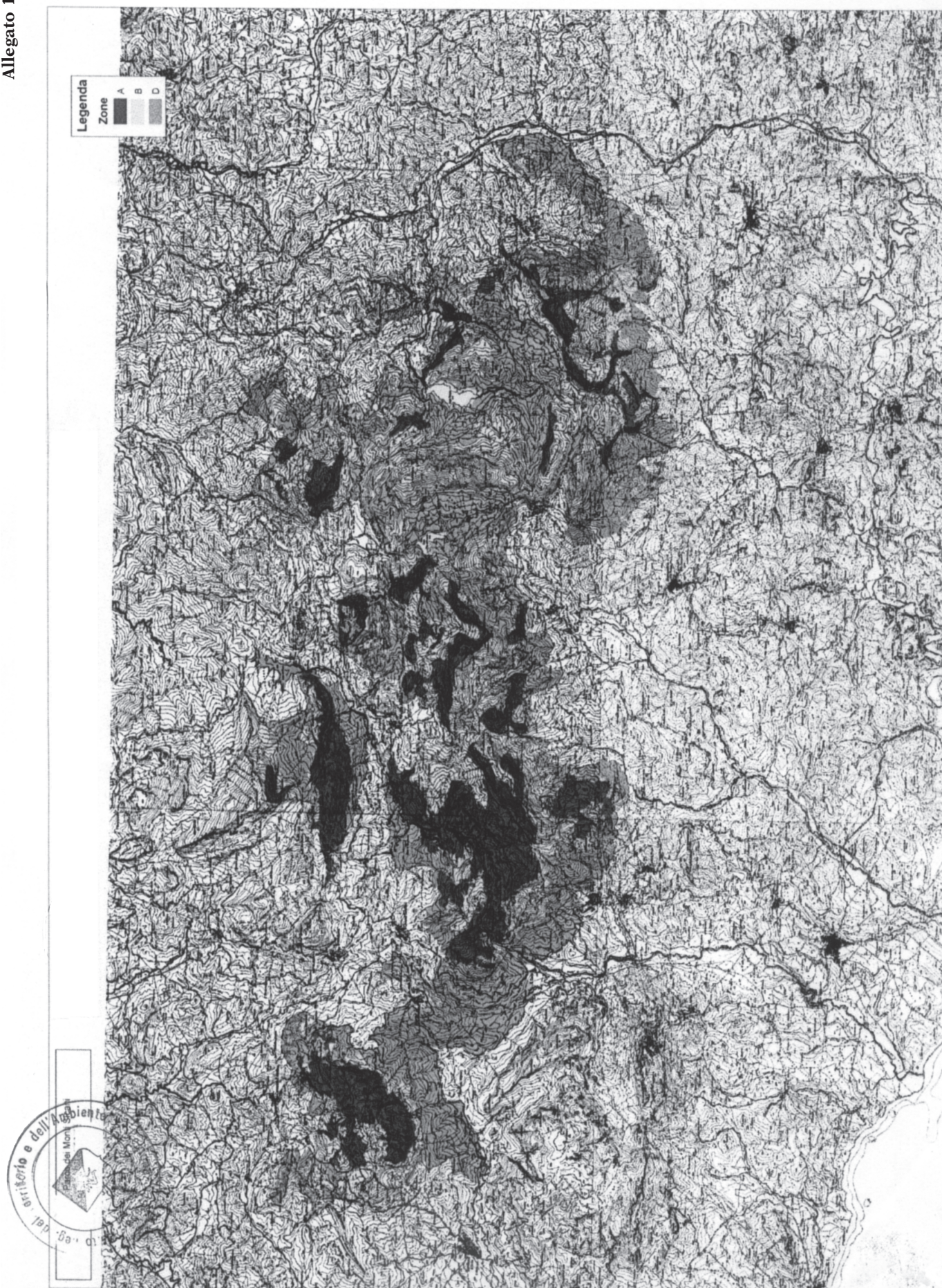
Art. 8

Il presente decreto, unitamente agli elaborati cartografici riportanti la perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani (allegato 1) e la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco (allegato 2), sarà pubblicato per intero nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 15 settembre 2010.

DI MAURO

Allegato 1



Allegato 2

**PARCO DEI MONTI SICANI
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESERCITABILI
E DEI DIVIETI OPERANTI IN CIASCUNA ZONA DEL PARCO**

**Capo I
FINALITÀ**

Art. 1

Finalità ed efficacia

1. Il presente regolamento disciplina le attività esercitabili ed i divieti operanti in ciascuna zona del Parco dei Monti Sicani ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La presente regolamentazione cessa di avere efficacia all'atto di entrata in vigore del regolamento del Parco di cui all'art. 10, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

**Capo II
ZONA "A", DI RISERVA INTEGRALE**

Art. 2

Attività esercitabili

Nelle zone "A", di riserva integrale, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VI e VII, è consentito:

a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art. 20, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, nel rispetto della destinazione di zona, devono essere strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità istitutive del Parco e sottoposte al nulla osta dell'Ente, previo parere del comitato tecnico scientifico;

b) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;

c) esercitare, nei limiti di cui al successivo art. 15, interventi su popolamenti forestali;

d) esercitare nelle aree attualmente utilizzate a fini agricoli, attività agricole, ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito di quelle tipiche e tradizionali di zona. Ogni mutamento colturale e/o di trasformazione agraria, ivi compresi il miglioramento dei pascoli naturali e la realizzazione di prati-pascoli, deve essere autorizzato dall'Ente Parco previo rilascio di nulla osta, sentito il C.T.S. L'esercizio delle attività agricole dovrà avere come obiettivo finale l'utilizzo di tecniche agricole ad indirizzo biologico;

e) esercitare il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione forestale e nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto ad autorizzazione nel rispetto di apposito regolamento approvato dall'Ente Parco, su parere del C.T.S., con il quale si fissano limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie;

f) esercitare le attività antincendio, che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza. Il taglio del sottobosco, di regola, deve essere evitato, tranne nei casi di assoluta necessità nei quali deve essere praticato a strisce alterne e mai andantemente secondo modalità esecutive fissate d'intesa con l'Ente Parco. Su parere del C.T.S., le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi possono essere modificate o dismesse;

g) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco, su parere del C.T.S.;

h) raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco, nel rispetto delle norme contenute in apposito regolamento che l'Ente Parco è tenuto ad emanare su parere del C.T.S. L'anzidetto regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla costituzione del C.T.S., deve garantire gli interessi dei residenti. Nelle more della predisposizione del suddetto regolamento, la raccolta è consentita nel rispetto degli specifici regolamenti comunali laddove esistenti e, in mancanza di questi, nel rispetto della normativa vigente anteriormente all'emanazione del decreto istitutivo del Parco;

i) il traffico motorizzato sulle strade classificate: statali, provinciali, comunali.

Art. 3

Divieti

Ferma restando la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, nelle zone "A" è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planimetrica di quelle esistenti; la costruzione di nuovi elettrodotti e teleferiche; realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti;

b) l'esercizio di qualsiasi attività industriale;

c) asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili, minerali;

d) abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi;

e) praticare il campeggio;

f) esercitare attività sportive che compromettono l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali: automobilismo, trial, motociclismo, motocross, motoalpinismo, deltaplanismo, etc.;

g) il sorvolo dei velivoli non autorizzati dall'Ente Parco, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;

h) lo svolgimento di attività pubblicitarie.

Art. 4

Divieti particolari

Per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica, l'Ente Parco, su parere del C.T.S., può inibire le attività di cui al precedente art. 2 su particolari aree, sottraendole ad ogni forma di utilizzazione.

Art. 5

Acquisizione di particolari aree

L'acquisizione delle zone "A", di cui all'ultimo interlinea del punto a), dell'art. 8, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, deve prioritariamente riguardare le aree sottratte ad ogni forma di utilizzazione di cui al precedente articolo.

**Capo III
ZONA "B", DI RISERVA GENERALE**

Art. 6

Attività esercitabili

Nelle zone "B", di riserva generale, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VI e VII, sono consentite le seguenti attività:

a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art. 20, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, nel rispetto della destinazione di zona, devono essere strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità istitutive del Parco e sottoposte al nulla osta dell'Ente, previo parere del comitato tecnico scientifico;

b) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;

c) esercitare, nei limiti di cui al successivo art. 15, interventi su popolamenti forestali;

d) esercitare le attività antincendio, che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza. Il taglio del sottobosco può essere consentito purché praticato a strisce alterne e mai andantemente secondo modalità esecutive fissate d'intesa con l'Ente Parco. Su parere del C.T.S., le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi possono essere modificate o dismesse;

e) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco, su parere del C.T.S.;

f) praticare le attività sportive purché non compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, fatta salva la facoltà dell'Ente Parco di precludere l'accesso ad alcune aree;

g) raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco nel rispetto delle norme contenute in apposito regolamento che l'Ente Parco è tenuto ad emanare su parere del C.T.S. L'anzidetto regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla costituzione del C.T.S., deve garantire gli interessi dei residenti. Nelle more della predisposizione del suddetto regolamento, la raccolta è consentita nel rispetto degli specifici regolamenti comunali laddove esistenti e, in mancanza di

questi, nel rispetto della normativa vigente anteriormente all'emanazione del decreto istitutivo del Parco;

h) esercitare le attività silvocolturali, secondo quanto previsto nel successivo art. 15. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista nel successivo art. 15 può essere assentita l'apertura di piste di esbosco, previo accertamento della inderogabile necessità delle stesse ed a condizione della rimessa in pristino dei luoghi;

i) esercitare il pascolo, purché lo stesso sia compatibile con le utilizzazioni boschive e con gli interventi di gestione forestale e sia garantita la rinnovazione. L'Ente Parco può, su parere del C.T.S., fissare limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie;

l) esercitare nelle aree attualmente utilizzate a fini agricoli, attività agricole, ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito di quelle tipiche e tradizionali di zona. Ogni mutamento colturale e/o di trasformazione agraria, ivi compresi il miglioramento dei pascoli naturali e la realizzazione di prati-pascoli, deve essere autorizzato dall'Ente Parco previo rilascio di nulla osta, sentito il C.T.S.;

m) esercitare attività zootecniche, purché condotte a livello d'impresa agricola;

n) modificare la destinazione d'uso di manufatti edilizi esistenti e realizzare nuovi manufatti edilizi per l'esercizio dell'attività agrosilvopastorale, quali magazzini, ricovero attrezzi agricoli, etc. e piste di accesso ai fondi nel solo caso in cui queste non esistano nel rispetto delle caratteristiche tipologiche tecnico-formali della coltura costruttiva tradizionale locale, previo nulla osta dell'Ente Parco. Per le edificazioni si applica l'indice di fabbricabilità fondiario massimo di 0,03 metri cubi per metro quadrato; non si applica il disposto dell'art. 22, legge regionale 27 dicembre 1971, n. 78;

o) realizzare interventi di sistemazione idraulico-forestale con l'esclusiva adozione di tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco che lo rilascia solo in caso di comprovata necessità;

p) il traffico motorizzato sulla rete stradale esistente, con l'esclusione delle piste forestali, delle mulattiere e sentieri, e l'accesso con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite.

Art. 7

Divieti

1. Ferma restando la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, nelle zone "B" si applicano i divieti di cui al precedente art. 3 con le specificazioni indicate al successivo comma.

2. Nell'esercizio dell'attività agricola è fatto divieto di praticare la serricoltura e d'impiantare serre. Sono ammesse: l'esecuzione di movimenti di terra se strettamente necessaria allo svolgimento delle normali attività agricole, l'accensione di fuochi all'aperto per lo svolgimento di attività agrosilvopastorali.

Capo IV

ZONA "C", DI PROTEZIONE

Art. 8

Attività esercitabili

1. Nelle zone "C", di protezione, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VI e VII, sono consentite le attività elencate nel precedente art. 6, con i limiti e le modalità in esso contenute, nonché le seguenti altre:

a) praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree a tal fine attrezzate;

b) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del comma 1, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nonché trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio rivolte specificatamente al perseguimento delle finalità di cui al punto c) dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli interventi sub punto b) del precedente comma possono essere realizzati prima della approvazione del piano territoriale del Parco se previsti in apposito piano particolareggiato di cui al successivo art. 10.

Art. 9

Divieti

1. Si applica la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, con le specificazioni indicate ai successivi commi.

2. L'esercizio dell'attività agricola e silvo-pastorale è praticabile in quanto compatibile con le finalità di zona, ed è fatto comunque

divieto di praticare la serricoltura ed impiantare serre, mentre è ammessa l'esecuzione di movimenti di terra se strettamente necessaria allo svolgimento delle anzidette normali attività.

3. L'accensione di fuochi all'aperto è ammessa per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

4. E' altresì, vietato:

a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

b) il sorvolo di velivoli, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, non autorizzato dall'Ente Parco;

c) esercitare qualsiasi attività industriale, realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti.

Art. 10

Piani particolareggiati di zone "C"

1. Nelle more di redazione, adozione ed approvazione del piano territoriale del Parco di cui all'art. 18, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e sue successive modifiche di integrazione, ad iniziativa dei comuni, nei cui territori ricadono zone "C", di protezione, previo nulla osta dell'Ente Parco, possono essere redatti piani particolareggiati estesi all'intera area di competenza di ciascun comune classificata zona "C".

2. Il piano particolareggiato persegue le finalità di cui al punto c), art. 8, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, ha i contenuti di cui al punto h) del comma 2, art. 18 della stessa legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, nonché quelli individuati al primo comma, art. 9, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, fatti salvi i divieti di cui all'articolo precedente, debbono essere, comunque, rispettati i seguenti indici e parametri e prescrizioni particolari:

a) la superficie territoriale oggetto di trasformazioni edilizia e/o urbanistica non deve essere superiore al 30 per cento dell'intera superficie oggetto di piano particolareggiato;

b) l'indice di fabbricabilità territoriale massimo, computato sulla superficie territoriale oggetto di trasformazione di cui al precedente punto a), non può essere superiore a 5.000 metri cubi per ettaro;

c) devono essere individuate idonee aree da destinare a parcheggio nella misura minima di metri quadrati 2,5 per ciascun utente servito. Tali aree sono da reperire in aggiunta a quelle di cui all'art. 41 - sexies della legge n. 1150 del 1942, e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'indice di fabbricabilità fondiario massimo non può essere superiore a un metro cubo per metro quadrato;

e) in ciascuno lotto edificabile il rapporto di copertura non deve essere superiore al 30 per cento della superficie fondiaria;

f) l'altezza massima dei fronti delle nuove edificazioni, misurata tra la quota dello stato di fatto del piano di campagna e la quota della linea di gronda del manufatto, non può essere superiore a metri lineari 7,00;

g) deve essere salvaguardata quanto più possibile la naturalità dei siti e le modifiche della condizione orografica esistente debbono essere limitate a quelle strettamente necessarie e ritenute indispensabili per il corretto uso dei manufatti e degli impianti previsti. In tal caso deve farsi ricorso a tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.

3. Il piano particolareggiato, previo parere del consiglio del Parco da rilasciarsi nel termine di giorni 60 dalla richiesta, trascorsi i quali si intende reso favorevolmente, sentito il comitato tecnico-scientifico, è adottato dal consiglio comunale. Le procedure di pubblicazione e approvazione sono quelle fissate all'art. 18, legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

4. Al piano particolareggiato si applica il disposto dell'art. 1, della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38.

Art. 11

Interventi su particolari manufatti esistenti

1. Per finalità escursionistiche turistiche, ricettive, di fruizione, di ricerca ed istituzionali dell'Ente Parco possono essere autorizzati dallo stesso ente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art. 20, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, su manufatti di particolare pregio, a prescindere dalla zona di Parco in cui ricadono. I manufatti saranno individuati, successivamente, con apposita delibera dall'Ente Parco.

2. Le destinazioni d'uso degli immobili oggetto degli interventi saranno fissate dall'Ente Parco, previo parere del comitato tecnico scientifico.

3. L'elenco dei manufatti di cui al primo comma può essere integrato dall'Ente Parco con le procedure e nei tempi fissati all'art. 28, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo V
ZONA "D", DI CONTROLLO

Art. 12

Attività esercitabili

Nelle zone "D", di controllo, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 13 e 14, sono consentite le attività elencate dalla lettera a) alla lettera e), del primo comma, art. 10, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, purché compatibili con le finalità del Parco.

Art. 13

Divieti

1. Si applica la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, con le specificazioni indicate ai successivi commi.

2. L'esercizio dell'attività agricola e silvo-pastorale è praticabile in quanto compatibile con le finalità di zona, ivi compresa l'esecuzione di movimenti di terra se necessaria allo svolgimento delle anzidette normali attività.

3. L'accensione di fuochi all'aperto è ammessa per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

4. E', altresì, vietato:

- a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- b) il sorvolo di velivoli, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, non autorizzato dall'Ente Parco;
- c) esercitare attività industriali non previste all'art. 22, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nonché quelle nocive;
- d) realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti.

Art. 14

Norme sull'attività edilizia

1. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale, l'attività edilizia nelle zone "D", compatibilmente con le finalità del Parco, è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) per gli interventi sulle costruzioni esistenti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
- b) si applicano le norme vigenti per le zone territoriali omogenee "E" di cui al D.L. 2 aprile 1968, n. 1444;
- c) non si applica il disposto dell'ultimo comma, art. 36, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
- d) per finalità produttive si applicano le norme di cui all'art. 22, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
- e) per finalità agrituristiche si applicano le norme di cui all'art. 23, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Capo VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMUNI

Art. 15

Gestione del patrimonio boschivo

1. In tutto il territorio del Parco è vietata la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura.

2. Nelle more dell'approvazione del piano forestale di cui al successivo comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco, sentito il comitato tecnico scientifico.

3. Nelle more dell'approvazione del piano forestale di cui al successivo comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali, le attività silvocolturali e quelle di produzione del carbone da parte dei privati sono sottoposti a preventiva autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, che lo rilascia nel rispetto di apposite norme fissate dall'Ente Parco, su parere del C.T.S.

4. Gli interventi di rimboschimento delle zone nude e di ricostruzione boschiva delle aree degradate devono rispondere a criteri naturalistici e devono essere realizzati impiegando specie autoctone e sistemi di preparazione del suolo localizzata. Tali interventi sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.T.S. Gli interventi di rimboschimento non sono, di norma, consentiti nelle aree nude tradizionalmente utilizzate a pascolo, tranne che per motivi di difesa del suolo o per motivi inerenti le finalità del Parco.

5. In tutto il territorio del Parco sono escluse dal taglio le essenze minori quali acero, carpino, frassino, sorbo, ecc., salvo specifica autorizzazione dell'Ente Parco.

6. In zona "A" gli interventi sui popolamenti forestali devono avere come obiettivo finale la costituzione di fustaie disetanee per pedali o per superfici, compatibilmente con la specie, ed il conseguimento di sistemi più evoluti, diversificati e stabili, privilegiando la

rinnovazione per seme rispetto a quella agamica. Saranno, pertanto, consentiti i tagli di conversione. Nei casi in cui un bosco è soggetto a condizioni ecologiche ed edafiche più difficili, qualora ritenuto necessario per il mantenimento della specie, potrà essere mantenuto il governo a ceduo.

7. In zona "B" nella scelta del trattamento per le utilizzazioni silvocolturali deve essere favorita quella che conduce alla forma del ceduo composto, attraverso la matricinatura intensiva del ceduo semplice. Resta esclusa la possibilità di procedere alla conversione dei boschi di alto fusto in cedui, e dei cedui composti in cedui semplici. Le utilizzazioni boschive devono garantire un equilibrato sviluppo del sottobosco, la tutela delle specie caratteristiche delle fitocenosi interessate. Devono essere escluse dalle utilizzazioni peculiari microzone (zone umide, valloni, crinali, cime, stazioni di endemismi, aree a rischio idrogeologico). Sono vietati i tagli di utilizzazione che, da soli o in contiguità con aree denutate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni, lascino scoperta una superficie superiore ad ettari dieci. La contiguità non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a metri cento. Nei casi in cui un bosco è soggetto a condizioni ecologiche ed edafiche più difficili, qualora ritenuto necessario per il mantenimento della specie, potrà essere mantenuto il governo a ceduo.

8. L'Ente Parco elaborerà un piano forestale esteso a tutto il territorio del Parco. Il piano sarà costituito da un inventario dei complessi boscati e da dettagliate prescrizioni selvicolturali e norme d'uso distinte per zona di Parco, tipo di bosco e per specie, che dovranno anche disciplinare l'attività di produzione del carbone nonché da norme per il rimboschimento delle zone nude e per la ricostruzione delle aree boscate degradate. Il piano conterrà, altresì, le norme per la redazione e l'attuazione dei piani di assestamento e dei piani di gestione di enti pubblici o di singoli privati.

9. I piani di assestamento e i piani di gestione devono essere sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.T.S. I piani esistenti devono essere sottoposti al riesame dell'Ente Parco che, sentito il C.T.S., potrà impartire eventuali prescrizioni per l'adeguamento delle previsioni degli stessi alla normativa del Parco.

10. Dalla data di approvazione del piano forestale di cui al precedente comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali e le attività silvocolturali sono sottoposti a preventiva autorizzazione dell'I.R.F. competente per territorio che lo rilascia conformemente alle previsioni del piano forestale e dei piani di assestamento. Gli interventi sui complessi boscati eseguiti direttamente dal corpo forestale della Regione siciliana dovranno essere attuativi delle previsioni del piano forestale del Parco e dei piani di assestamento.

11. Entro un anno dalla sua istituzione, l'Ente Parco, previo opportuno censimento, deve predisporre apposito elenco di grandi alberi di eccezionale pregio naturalistico e paesaggistico che, in quanto "monumenti naturali", devono essere rigorosamente tutelati.

Art. 16

Gestione del patrimonio faunistico

1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'attività venatoria per qualsiasi specie animale presente.

2. Nell'intero territorio del Parco non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che prevedano comunque la cattura e l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.

3. Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali, nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Ente potrà predisporre piani di cattura e/o di abbattimento. Nelle zone "A" e "B" eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco ed essere attuati dal personale dell'Ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente Parco stesso.

4. L'intervento sugli squilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori. La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.

5. L'Ente Parco elaborerà un piano per la gestione faunistica con riferimento all'intero territorio del Parco e articolato per zone, sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione. L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio ed oggi scomparse deve essere preceduta da studi per valutarne

attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo.

Art. 17

Attività di fruizione

1. E' soggetto ad autorizzazione dell'Ente Parco lo svolgimento di attività ammesse relative alla fruizione, da esercitarsi nell'ambito dell'intero territorio del Parco, fatta salva la facoltà dell'Ente di fissare limiti o prescrizioni in zone di particolare interesse naturalistico o per eccessive frequenze, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita.

2. Le escursioni a piedi e a cavallo sono libere.

3. Nei periodi riproduttivi della fauna del Parco possono essere inibite le attività che possano arrecare disturbo ed oggettivo pericolo nei confronti dell'attività riproduttiva e di nidificazione.

4. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale l'Ente Parco elaborerà un piano stralcio per la razionalizzazione della fruizione con particolare riguardo alle zone "A" e "B". I sentieri devono essere limitati ad una semplice traccia senza alcun intervento strutturale, se non nei tratti in cui non si renda strettamente necessario per la morfologia particolarmente accidentata del suolo, e dotati di semplici segnali che indichino l'itinerario secondo le tradizioni dell'escursionismo. L'Ente Parco cura la realizzazione e la manutenzione dei sentieri in corrispondenza dei principali itinerari escursionistici. Devono essere individuati i percorsi e/o le zone nei quali è consentito praticare attività sportive a condizione che non comportino alcuna alterazione ambientale né la realizzazione di nuove strutture. L'Ente Parco definirà gli itinerari e le rotabili, le stradelle e le piste in cui è consentito il transito motorizzato per fini turistici.

Art. 18

Attività di ricerca scientifica

In tutto il territorio del Parco può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'Ente Parco, su parere del comitato tecnico scientifico.

Art. 19

Gestione delle risorse idriche

1. La salvaguardia da captazioni e sistemazioni idrauliche delle sorgenti naturali ancora esistenti, di laghetti, stagni e torrenti, costituisce obiettivo fondamentale dell'azione di tutela dell'Ente Parco.

2. Deve essere perseguito il recupero alla naturalità di sorgenti, stagni e laghetti. Per l'abbeverata del bestiame al pascolo possono essere realizzate semplici strutture con tecniche naturalistiche. Alla realizzazione di tali strutture può provvedere l'Ente Parco, anche di concerto con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana, o altri soggetti, ai quali potranno essere concessi dall'Ente Parco contributi finanziari. Nelle more della realizzazione di tali strutture alternative, è consentito per l'abbeverata l'accesso del bestiame ai laghetti, agli stagni ed ai torrenti, tradizionalmente usati per tale finalità, fermo restando il ripristino delle disposizioni di cui al precedente art. 4.

3. Esclusivamente per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni del Parco è ammessa deroga al divieto di modificare il regime delle acque vigente nelle zone "A" e "B" del Parco nella misura di un solo nuovo intervento per ciascun comune. Tale intervento potrà consistere in un potenziamento di una captazione esistente o, in alternativa, in una nuova captazione. La scelta di uno degli interventi anzidetti dev'essere effettuata con progetto esecutivo, da redigere ai sensi dell'art. 24 ultimo comma, legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, assistito da nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.T.S. e sulla base di un esaustivo studio contenente:

a) documentazione della popolazione presente e delle fluttuazioni stagionali;

b) censimento di tutte le dotazioni idropotabili disponibili e delle relative portate;

c) quantificazione della dotazione integrativa per fini idropotabili cui è necessario provvedere;

d) analisi di tutte le possibili soluzioni alternative, anche se più onerose, con la quale sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con interventi: innanzitutto in aree esterne al Parco e in seconda istanza nelle zone di Parco a minor tutela;

e) valutazione d'impatto ambientale dell'intervento proposto e delle azioni prodotte dallo stesso con particolare riferimento alle caratteristiche ambientali, e valutazione e studio degli interventi, da realizzarsi con tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica, idonei alla minimizzazione dell'impatto al mantenimento delle caratteristiche ambientali.

4. All'interno delle aree delimitate come zona "C" e "D" per l'approvvigionamento idropotabile funzionale alle attività ed a interventi consentiti in ciascuna delle due zone, nonché per svolgimento di attività agrosilvopastorali, è ammessa deroga divieto di modificare il regime delle acque, nei limiti e con modalità fissate dall'Ente Parco in sede di rilascio di nulla osta sentito il C.T.S.

5. La progettazione e la realizzazione di tutti gli interventi, ammissibili ai sensi del presente regolamento, sui corpi idrici e sulle sorgenti, devono assicurare il rilascio di portate minime tali da garantire il mantenimento delle biocenosi, e per la loro esecuzione devono utilizzarsi tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

6. In tutto il territorio del Parco sono comunque ammessi, previa intesa in ordine alle modalità esecutive da stipularsi tra gli enti gestori degli acquedotti e l'Ente Parco, gli interventi rientranti in programmi di ordinaria manutenzione, nonché interventi di somma urgenza necessari per assicurare la continuità del servizio degli acquedotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

7. In tutto il territorio del Parco è altresì ammessa, previo nulla osta dell'Ente, la manutenzione straordinaria degli acquedotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

Art. 20

Culture e tecniche agricole tradizionali e biologiche

1. L'ammontare del contributo di cui all'art. 24 ter, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, non può superare il 90% dei costi degli interventi autorizzati e/o approvati ai sensi del presente regolamento. Detto contributo deve essere fissato in apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente Parco e il richiedente, proprietario del fondo, sulla base di una convenzione tipo che deve prevedere, altresì, le modalità di erogazione, nonché i controlli per il rispetto degli impegni contrattati.

2. Ai fini dell'ammissione al contributo gli interventi di cui al comma precedente sono:

a) il mantenimento ed il ripristino delle colture tradizionali, ammissibili ai sensi del presente regolamento;

b) l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione delle tecniche agricole e culturali praticate in tecniche biologiche e biodinamiche, ai sensi dei vigenti regolamenti C.E.E., sulla scorta di certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato per legge.

Art. 21

Patrimonio faunistico domestico

1. L'ammontare del contributo di cui all'art. 24 quater, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, non può superare il 90% dei costi di mantenimento in funzione dell'utilizzazione economica delle singole specie e/o razze. Detto contributo deve essere fissato in apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente Parco e il richiedente, residente nei comuni interessati, sulla base di una convenzione tipo che deve prevedere, altresì, le modalità di erogazione, nonché i controlli per il rispetto degli impegni contrattati.

2. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e a stabulazione non fissa.

Art. 22

Impianti per la produzione di energia alternativa

In tutto il territorio del Parco non è ammessa la realizzazione e installazione di impianti per la produzione di energia alternativa, fatti salvi gli impianti integrati o parzialmente integrati come definiti dal D.M. 19 febbraio 2007, previo nulla osta dell'Ente Parco e sentito il C.T.S.

Capo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

Norme finali

1. Nei casi in cui il confine tra due zone di Parco segua l'alveo di un corso d'acqua, deve intendersi che entrambe le sponde o ripe ricadono nella zona a maggior tutela.

2. Nei casi in cui il confine segua il tracciato di una strada esistente, deve intendersi che l'intero corpo stradale ricade nella zona a minor tutela.

3. In tutto il territorio del Parco sono comunque ammessi, previa intesa in ordine alle modalità esecutive da stipularsi tra gli enti gestori degli acquedotti e l'Ente Parco, gli interventi rientranti in pro-

grammi di ordinaria manutenzione, nonché gli interventi di somma urgenza necessari per assicurare la continuità del servizio degli elettrodotti e gasdotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

4. In tutto il territorio del Parco è altresì ammessa, previo nulla osta dell'Ente, la manutenzione straordinaria degli elettrodotti e gasdotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

5. Nuovi elettrodotti e gasdotti, nonché nuovi impianti tecnologici a rete telefonici, idrici, fognari e di distribuzione di energia elettrica, possono essere realizzati nelle zone "C" e "D" con le modalità tecniche ed amministrative di cui al comma precedente.

Art. 24

Valutazione d'impatto ambientale

Nelle more dell'approvazione del regolamento del Parco di cui all'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti di opere comportanti trasformazioni del territorio devono essere corredati da adeguata documentazione atta a consentirne la valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 25

Coltivi di modesta estensione

Sino a quando la zonizzazione del Parco non sarà riportata su cartografia più adeguata, le aree attualmente utilizzate ai fini agricoli, che risultino ricadenti sul segno grafico di confine tra la zona "A" e la zona "B", in considerazione del fatto che la cartografia in scala 1:25.000, sulla quale è visualizzata la zonizzazione, non ne consente la precisa individuazione, devono intendersi escluse dalla zona "A" ed incluse nella zona "B".

Art. 26

Norma transitoria

Fino alla costituzione del comitato tecnico scientifico i pareri di competenza previsti dal presente regolamento sono rilasciati dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

(2010.40.2752)007

DECRETO 23 settembre 2010.

Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Lascari.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visti i decreti n. 323 del 13 aprile 2007 e successivo decreto di rettifica n. 524 del 13 giugno 2007, con i quali è stato approvato il P.R.G. del comune di Lascari;

Visto il foglio n. 13729 del 28 ottobre 2009, con il quale il comune di Lascari ha trasmesso la documentazione inerente la variante alle N.T. di A. del Piano regolatore generale – giusta delibera del consiglio comunale n. 25 del 5 giugno 2009, per il successivo esame di competenza di questo dipartimento;

Vista la nota prot. n. 24701 del 9 aprile 2010, con la quale questo Assessorato ha richiesto chiarimenti e integrazione della suddetta documentazione;

Visto il foglio sindacale prot. n. 5345 del 5 maggio 2010 assunto al protocollo n. 34125 di questo Assessorato in data 21 maggio 2010, con il quale è stato dato esito alla richiesta di integrazione;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 25 del 5 giugno 2009;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista l'attestazione del segretario comunale di avvenuta pubblicazione dall'11 settembre 2009 al 2 ottobre 2009;

Vista l'attestazione del segretario comunale di avvenuta regolare pubblicazione con evidenziato che nei dieci giorni successivi alla pubblicazione, non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni alla variante datata 27 ottobre 2009;

Visto il parere n. 6 del 21 giugno 2010, espresso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'U.O. 3.2/DRU di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Considerato che la variante di che trattasi, di cui alla deliberazione consiliare n. 25 del 5 giugno 2009, intende apportare sostanzialmente due modifiche:

1) all'art. 22 delle N.T. di attuazione avente titolo "sottozona C4" al secondo comma dopo la parola "attraverso" viene cassata la frase "il rilascio di singole concessioni e al rispetto delle seguenti norme" e viene inserita la frase "piani di lottizzazione di cui all'art. 9 e seguenti della legge regionale n. 71/78 e, salvo ulteriori prescrizioni derivanti dalla normativa antisismica, l'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti norme:"

– nello stesso articolo 22 delle N.T. di attuazione viene inserito, assieme alle altre prescrizioni, il lotto minimo pari a mq 3000 e l'aggiunta dopo l'ultimo comma dei seguenti ulteriori commi: "Per i lotti fiancheggianti pubbliche strade e che presentano le caratteristiche di lotti interclusi, l'edificazione è consentita mediante il rilascio di singola concessione con l'obbligo di reperire al loro interno e cedere al comune le aree da destinare ad attrezzature calcolate nella misura prevista dal D.M. 2 aprile 1968, n. 14444.

Per le destinazioni d'uso ammesse nella presente sottozona si rimanda all'art. 11 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G."

2) "Togliere il vincolo espropriativo dell'area attrezzata con destinazione "Mercato di quartiere" consentendo l'intervento del privato e non variando la destinazione d'uso della stessa".

La variazione all'art. 22 si condivide con la prescrizione che oltre a definire il lotto minimo (pari a mq 3000) si aggiunga anche la seguente dicitura: "La superficie minima di intervento deve estendersi all'intera zona omogenea"; con la precisazione che l'intervento attuativo a cui assoggettare la zona omogenea dovrà prevedere al suo interno le attrezzature funzionali (DM 1444/68).

Per quanto riguarda la modifica del 2) punto, si rappresenta che a parere di questo servizio non sussiste la variante urbanistica, in quanto l'area individuata con il simbolo "M" cioè "Mercato di quartiere" non essendo regolamentata da normativa specifica, la stessa rientra nelle modalità indicate dall'art. 36 "Modalità di attuazione dei servizi" delle N.T. di attuazione, lo stesso difatti prevede che ... "Tutti i servizi e le attrezzature... possono essere realizzati e gestiti da enti pubblici ovvero anche da privati..."

Pertanto, pur non rilevando i presupposti della variante si ritiene di dover precisare che codesto comune deve garantire l'uso pubblico delle attrezzature realizzate, per le finalità sociali a cui essa è destinata.

Per tutto quanto sopra in premessa, visto e considerato questa U.O. 3.2 è del parere che la variante al PRG con annesso regolamento edilizio adottata con delibera di C.C. n. 25 del 5 giugno 2009 sia meritevole di approvazione con le prescrizioni sopra riportate»;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 6 del 21 giugno 2010 reso dall'U.O. 3.2/DRU di questo Assessorato;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 6 del 21 giugno 2010 reso dall'U.O. 3.2/DRU, è approvata la variante al vigente P.R.G. e la modifica all'art. 22 delle norme di attuazione del comune di Lascari, adottata con delibera consiliare n. 25 del 5 giugno 2009.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 6 del 21 giugno 2010 reso dall'U.O. 3.2/DRU;
2. delibera consiliare n. 25 del 5 giugno 2009;
3. stralcio delle norme tecniche di attuazione contenenti le parti da cassare negli articoli oggetto di modifica;
4. stralcio delle norme tecniche di attuazione contenenti le parti da inserire negli articoli oggetto di modifica;
5. stralcio catastale con evidenziate le particelle interessate dalla variante;
6. stralcio dello strumento urbanistico vigente con evidenziata l'area oggetto di variante urbanistica;
7. stralcio dello strumento urbanistico con la variante apportata;
8. relazione tecnica del responsabile dell'area.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Lascari resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 settembre 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.39.2676)114

DECRETO 23 settembre 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 67714 del 17 dicembre 2009, pervenuto il 12 gennaio 2010 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in pari data al n. 1235, con il quale il comune di Modica ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente relativa all'assegnazione di destinazione urbanistica di un'area ubicata in c/da Pozzillesi, proposta dalla ditta Malfa Donata;

Visto l'ulteriore foglio prot. n. 19801 del 9 aprile 2010, pervenuto il 26 aprile 2010 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 4 maggio 2010 al n. 30578, con il quale il comune di Modica ha dato riscontro alla nota di questo Assessorato prot. n. 16879 dell'8 marzo 2010;

Vista la delibera consiliare n. 23 del 22 aprile 2008 avente ad oggetto: "Assegnazione della destinazione urbanistica in variante al P.R.G. vigente ad area ubicata in Modica, c/da Pozzillesi. Ditta Malfa Donata";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 23 del 22 aprile 2008;

Vista l'attestazione datata 16 dicembre 2009, a firma del segretario generale del comune di Modica in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;

Visto il parere, prot. n. 6624 del 20 marzo 2009, reso favorevolmente dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, in merito alla variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 26 del 7 giugno 2010, con la quale l'U.Op. 5.4/DRU ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 22 del 31 maggio 2010, formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, in ordine alla variante in argomento, che parzialmente si trascrive:

«...Omissis...»

Rilevato che:

Il comune di Modica è dotato di piano regolatore generale approvato con decreti n. 16/1977 e n. 143/1977, i cui vincoli preordinati all'espropriazione, ex art. 1, legge regionale n. 38/73, risultano decaduti alla data del 31 dicembre 1993.

Così come si evince dalla documentazione pervenuta, l'istante ditta Malfa, con atto di diffida e messa in mora del 17 maggio 2006, aveva chiesto all'amministrazione comunale di conferire la destinazione urbanistica di zona

“C” residenziale ad un’area di proprietà ubicata all’interno del perimetro urbano, in c.da Pozzillesi, classificata zona “F3” - Parchi urbani e territoriali - risultando la stessa “zona bianca” a seguito della decadenza dei vincoli.

L’intero lotto della superficie di mq 10.684 era compreso in un fondo rimboschito artificialmente, che veniva restituito tra il 1967 e il 1977, con verbale di riconsegna, ai proprietari di allora, sebbene non rispondenti alla ditta Malfa, come precisato nella nota su elencata prot. n. 1559/2010 dal dirigente dell’Azienda foreste demaniali, con l’obbligo di applicare un piano di coltura in genere ventennale.

Stante il non accoglimento della richiesta, a seguito della fondatezza del ricorso n. 2793/2006 avanzato al TAR di Catania dalla ditta su citata, il comune di Modica veniva obbligato, con la sentenza dello stesso TAR CT n. 485/07, entro il termine di 180 giorni, a pronunciarsi sull’istanza della ricorrente.

Contestualmente, nell’eventualità dell’inadempienza dell’amministrazione, si nominava il commissario ad acta, che avrebbe dovuto provvedere entro ulteriori 180 giorni al conferimento della destinazione urbanistica in argomento.

Sulla scorta della relazione tecnica, che assentiva l’edificazione nei terreni artificialmente rimboschiti in osservanza dell’art. 10, comma 9, della legge regionale n. 16/96 in deroga al comma 1 del medesimo articolo, con densità territoriale massima di mc/mq 0,03, con delibera consiliare n. 23/08 si adottava la variante all’esame.

Precisamente, essa consiste nell’assegnazione della destinazione a zona “E2” del vigente P.R.G. – agricoltura con funzioni di protezione naturale – al lotto della superficie di mq 10.684, censita catastalmente al foglio n. 77, particella 63.

La compatibilità geomorfologica del sito con la variante proposta è stata accertata, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74, dall’ufficio del Genio civile competente per il territorio, giusto prot. n. 6624/09.

Per quanto sopra, questa unità operativa 5.4 del servizio 5/DRU propone parere favorevole all’approvazione della variante al vigente P.R.G. di Modica, adottata con delibera del consiglio comunale n. 23 del 22 aprile 2009, relativa all’assegnazione di destinazione urbanistica al lotto di mq. 10.684 ubicato in c.da Pozzillesi.»;

Visto il voto n. 264 del 28 luglio 2010, con cui il Consiglio regionale dell’urbanistica, in condivisione alla sopraripartata proposta dell’U.Op. 5.4/DRU, ha espresso parere favorevole all’approvazione della variante al vigente P.R.G., adottata dal comune di Modica con la delibera consiliare n. 23 del 22 aprile 2008, relativa all’assegnazione della destinazione urbanistica ad un’area in c.da Pozzillesi;

Ritenuto di condividere il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 264 del 28 luglio 2010, assunto con riferimento alla proposta dell’ufficio n. 22 del 31 maggio 2010;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 264 del 28 luglio 2010, reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, è approvata la variante al P.R.G. vigente del comune di Modica, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 22 aprile 2008 in conseguenza della

sentenza del T.A.R. sezione staccata di Catania n. 485/07, relativa alla assegnazione della destinazione urbanistica a zona “E/2” ad un’area in c.da Pozzillesi.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 22 del 31 maggio 2010 reso dall’U.O. 5.4/D.R.U.;

2. voto n. 264 del 28 luglio 2010 reso da Consiglio regionale dell’urbanistica;

3. delibera consiliare n. 23 del 22 aprile 2008;

4. elaborato unico contenente: stralcio P.R.G. sc. 1:500, stralcio stato di fatto sc. 1:5000, stralcio I.G.M. sc. 1:25000, stralcio aerofotogrammetrico sc. 1:1000, stralcio catastale sc. 1:2000.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Modica resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 settembre 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.39.2673)114

DECRETO 23 settembre 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Motta Sant’Anastasia.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale n. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in materia di valutazione ambiente strategica”, nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 8425 del 5 maggio 2010, pervenuto il 12 maggio 2010 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 31 maggio 2010 al n. 35962, con il

quale il comune di Motta Sant'Anastasia ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente, relativa alla variazione della destinazione urbanistica di un'area da zona "C" di espansione finalizzata alla realizzazione di un complesso insediativo chiuso ad uso collettivo ex art. 15 legge regionale n. 71/78 a zona agricola "E1";

Vista la delibera consiliare n. 5 del 6 febbraio 2008, avente ad oggetto: variante al P.R.G. relativa alla variazione della destinazione urbanistica da zona "C" di espansione esclusivamente finalizzata alla realizzazione di un complesso insediativo chiuso ad uso collettivo, ex art. 15, legge regionale n. 71/78, a zona agricola "E1";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 5 del 6 febbraio 2008;

Vista la certificazione prot. n. 6973 del 14 aprile 2010 a firma congiunta del sindaco, del dirigente area tecnica e del segretario comunale di Motta Sant'Anastasia, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;

Vista la nota prot. n. 39 del 22 giugno 2010, con la quale l'U.O. 5.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 17 del 22 giugno 2010, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Rilevato che:

Con atto deliberativo n. 93 del 27 settembre 1999 e successivo decreto dirigenziale n. 196/D.R.U. del 12 aprile 2001, è stata approvata la variante allo strumento urbanistico, su richiesta della Hoding Investment, relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona agricola "E1" a zona "C" per la realizzazione di un complesso insediativo chiuso ad uso collettivo, ex art. 15, legge regionale n. 71/78, localizzato lungo la strada Policara a sud dell'abitato, da adibire a residenza del personale militare U.S.A. della base di Sigonella; Con decreto n. 1010/D.R.U. del 12 settembre 2006, è stato approvato il P.R.G. del comune di Motta Sant'Anastasia che conferma la suddetta destinazione urbanistica;

L'opportunità della variante in argomento si è resa necessaria in quanto i proprietari dei terreni hanno richiesto, con lettera del 20 novembre 2007 assunta al prot. del comune di Motta Sant'Anastasia al n. 19939 del 26 novembre 2007, la variazione dell'area specificata destinata a z.t.o. "C" in zona "E1", come originariamente definita, poiché le opzioni della Hoding Investment sono scadute e la stessa non ha presentato alcun progetto venendo meno l'interesse a realizzare l'opera;

Sulla variante in parola la IV commissione consiliare si è espressa con verbale del 31 gennaio 2008 che ha espresso "parere favorevole alla proposta di deliberazione; L'area in questione ubicata in contrada Policara sita a sud dell'abitato di Motta Sant'Anastasia è censita in catasto al foglio di mappa n. 24 partt. 152, 153, 333, 334, 331, 335, 154, 495, 316, 155-6, 496, 315 e 317.

Considerazioni:

Sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto:

- la procedura amministrativa adottata dal comune risulta regolare, ai sensi di legge:

- sulla deliberazione in argomento il segretario comunale ha attestato che la stessa è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 14 febbraio 2008 al 28 febbraio 2008, ai sensi dell'attuale legislazione,
- la variante risulta corredata degli atti di pubblicità regolari ai sensi di legge e avverso la stessa non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni;
- si ritiene di poter condividere, in linea generale, le motivazioni che hanno indotto il comune ad adottare la variante proposta;
- la variante di che trattasi, in variante al P.R.G. vigente, risulta compatibile con l'assetto urbanistico del territorio comunale.

La scrivente U.O. 5.1 esprime il parere che la variante al P.R.G. relativa alla variazione della destinazione urbanistica di un'area da zona "C" a zona agricola "E1", si ritiene meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.»;

Visto il voto, n. 263 del 28 luglio 2010, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, in condivisione alla sopra-riportata proposta dell'U.Op. 5.1/D.R.U., ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante al vigente P.R.G., adottata dal comune di Motta Sant'Anastasia con la delibera consiliare n. 5 del 6 febbraio 2008, relativa alla modifica della destinazione urbanistica di un'area da zona "C" di espansione a zona agricola "E1";

Ritenuto di condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 263 del 28 luglio 2010, assunto con riferimento alla proposta dell'ufficio n. 17 del 22 giugno 2010;

Rilavata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 263 del 28 luglio 2010 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al P.R.G. vigente del comune di Motta Sant'Anastasia, adottata con delibera consiliare n. 5 del 6 febbraio 2008, relativa alla modifica della destinazione urbanistica di un'area da zona "C" di espansione a zona agricola "E1".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 17 del 10 dicembre 2009, reso dall'U.O.5.1/D.R.U.;
- 2) voto n. 263 del 28 luglio 2010, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
- 3) delibera C.C. n. 5 del 6 febbraio 2008, contenente i seguenti allegati: stralcio catastale scale 1:4.000, all. B tav. 8 Zonizzazione - territorio comunale, stralcio aerofotogrammetrico scala 1:10.000, all. C - Norme tecniche di attuazione.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Motta Sant'Anastasia resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 settembre 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.39.2674)114

DECRETO 23 settembre 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile 2008;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 3024 del 13 gennaio 2010 pervenuto il 25 gennaio 2010 ed assunto in pari data al protocollo di questo Assessorato al n. 4483, con il quale il comune di Ragusa ha trasmesso gli atti inerenti la variante allo strumento urbanistico vigente relativa al cambio di destinazione urbanistica di un'area limitrofa ad attrezzature pubbliche, da zona agricolo produttivo con muri a secco a zona SS - servizi per le scuole superiori;

Visto l'ulteriore foglio prot. n. 34885/VII del 20 aprile 2010, pervenuto il 27 aprile 2010 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 13 maggio 2010 al n. 32449, con il quale il comune di Ragusa ha riscontrato la richiesta di integrazione atti formulata da questo Assessorato con la nota prot. n. 20345 del 22 marzo 2010;

Vista la delibera del consiglio comunale di Ragusa n. 44 del 18 giugno 2009, avente per oggetto: "Provincia regionale di Ragusa. Progetto preliminare per sistemazione aree esterne dell'istituto per geometri R. Gagliardi con previsione di strutture sportive all'aperto a servizi della scuola e della collettività. Adozione di variante al P.R.G. vigente";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista la certificazione del 7 gennaio 2010 a firma del segretario generale del comune di Ragusa, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione ed attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la delibera n. 44/09;

Vista la nota prot. n. 23141 del 7 novembre 2008, con la quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole in merito alla variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 27 del 16 giugno 2010, con la quale l'U.O. 5.4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio reg.le dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 26 del 16 giugno 2010, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Rilevato che:

Il comune di Ragusa è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 120 del 24 febbraio 2006.

Così come si evince dalla documentazione pervenuta, stante la richiesta della Provincia regionale di Ragusa prot. n. 67538 del 12 febbraio 2007 di conformità urbanistica al comune di Ragusa sul progetto di sistemazione delle aree esterne all'Istituto per geometri R. Gagliardi, è stato necessario attivare la procedura di variante ordinaria al P.R.G. vigente che classifica l'area oggetto della sistemazione citata in zona denominata "agricolo produttivo con muri a secco".

Il lotto interessato, della superficie di mq 9.725, risulta compreso ai margini dell'ambito urbano destinato ad attrezzature pubbliche accessibili dalla via G. La Pira, via Papini e via della Costituzione.

Precisamente, la variante adottata con la delibera consiliare n. 44/09 consiste nell'assegnazione della destinazione a zona "SS Servizi per le scuole superiori" al lotto censito catastalmente al foglio n. 83 particelle 1189, 1191, 1195, 1196, già di proprietà della Provincia regionale di Ragusa e particelle 1291 e 1349, di proprietà di ditte private, alle quali risulta comunicato l'avvio del procedimento di legge.

La compatibilità geomorfologica del sito con la variante proposta è stata accertata, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile competente per il territorio, giusto prot. n. 23141/08.

Considerato che:

La variante ordinaria è giustificata dall'interesse pubblico alla realizzazione di opere a completamento e a servizio dell'esistente edificio scolastico per geometri con annesso il polo di attrezzature sportive.

Non si entra nel merito agli allegati elaborati tecnici del progetto preliminare della sistemazione delle aree esterne... a servizio della collettività, che risulta essere di competenza della Provincia regionale di Ragusa, stante l'attivazione del procedimento di variante ordinaria ex art. 3, legge regionale n. 71/78.

Risulta ottemperata la disposizione dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. relativo all'avvio del procedimento.

Per quanto sopra, questa unità operativa 5.4 del servizio 5/D.R.U. propone parere favorevole all'approvazione della variante al vigente P.R.G. di Ragusa relativa al cambio di destinazione urbanistica di un'area limitrofa ad attrezzature pubbliche da zona denominata agricolo produttivo con muri a secco a zona SS servizi per le scuole

superiori, adottata con delibera consiliare n. 44 del 18 giugno 2009.»;

Visto il voto n. 265 del 28 luglio 2010, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in adesione al parere dell'ufficio n. 26 del 16 giugno 2010, ha reso parere favorevole all'approvazione della variante in argomento, adottata dal comune di Ragusa con delibera consiliare n. 44 del 18 giugno 2009;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 265 del 28 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere n. 265 del 28 luglio 2010 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al P.R.G. vigente del comune di Ragusa, relativa al cambio di destinazione urbanistica di un'area limitrofa ad attrezzature pubbliche, da zona agricolo produttivo con muri a secco a zona SS – servizi per le scuole superiori, adottata con delibera consiliare n. 44 del 18 giugno 2009.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) proposta di parere n. 26 del 16 giugno 2010 reso dall'U.O. 5.4/D.R.U.;
- 2) parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 265 del 28 luglio 2010;
- 3) deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 18 giugno 2009;
- 4) tav. 1 - P.R.G. vigente scala 1:2.000;
- 5) tav. 2 - Proposta di variante scala 1:2.000.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Ragusa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 settembre 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.39.2675)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso vari comuni della Regione per l'adozione del piano urbanistico commerciale.

Con decreto n. 2281 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il dott. Marchese Enrico Maria è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Raffadali per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2615)035

Con decreto n. 2282 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, la d.ssa Giunta Donata è stata nominata commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Caltanissetta per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2614)035

Con decreto n. 2283 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il sig. Sciandra Luigi è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Mussomeli per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2613)035

Con decreto n. 2284 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il sig. Di Mare Domenico è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Vallerlunga Pratameno per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2612)035

Con decreto n. 2285 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il dott. La Rocca Luigi è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Pietraperzia per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2611)035

Con decreto n. 2286 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il dott. Schillaci Gaetano è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Aidone per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2606)035

Con decreto n. 2287 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il sig. D'Agristina Mario è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Barrafranca per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale,

del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2607)035

Con decreto n. 2288 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il sig. Savoca Salvatore è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Centuripe per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2608) 035

Con decreto n. 2289 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il sig. La Mantia Gaetano è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Regalbuto per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2609)035

Con decreto n. 2290 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il sig. Agricoli Salvatore è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Sperlinga per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2610)035

Con decreto n. 2291 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il dott. Miligi Francesco è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Acquadolci per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2623)035

Con decreto n. 2292 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il dott. Giliberto Domenico è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Castel di Lucio per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2622)035

Con decreto n. 2293 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il dott. Aveni Giuseppe è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Mirto per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2621)035

Con decreto n. 2294 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il sig. Lanza Massimo è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Torregrotta per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2625)035

Con decreto n. 2295 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il sig. Garraffa Valerio è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Torretta per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del

piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2620)035

Con decreto n. 2296 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il sig. Garraffa Valerio è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Vicari per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2619)035

Con decreto n. 2297 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il dott. Sangiorgi Simone è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Palazzo Adriano per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2618)035

Con decreto n. 2298 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il dott. Sangiorgi Simone è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Isola delle Femmine per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2617)035

Con decreto n. 2299 dell'1 settembre 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il sig. Buscemi Antonino è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Lentini per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2010.39.2616)035**Provvedimenti concernenti riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali.**

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 2303/8S del 10 settembre 2010, sono stati riconosciuti n. 3 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2010 dalla CA.P.I.MED., con sede legale in Agrigento, via Imera n. 189, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Agrigento, via Imera n. 189.

(2010.39.2600)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 2304/8S del 10 settembre 2010, sono stati riconosciuti n. 3 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2010 dalla Confartigianato Servizi, con sede legale in Enna, via Borremans n. 53, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Enna, via Borremans n. 53.

(2010.39.2601)035**Provvedimenti concernenti rinnovo di convenzioni per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali.**

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 2305/5S del 10 settembre 2010 è stata rinnovata fino al 28 ottobre 2011 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attivi-

ta commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confcommercio, con sede legale in Trapani via M. Torre n. 171, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Mazara del Vallo viale Olanda n. 13.

(2010.39.2603)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 2306/5S del 10 settembre 2010 è stata rinnovata fino al 31 ottobre 2011 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confcommercio, con sede legale in Enna via Vulturo n. 34, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Enna via Vulturo n. 34.

(2010.39.2602)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 2307/8S del 10 settembre 2010 è stata rinnovata fino al 3 luglio 2011 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla CONSES, con sede legale in Trapani via Livio Bassi n. 82, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Alcamo, via Sacerdote Impellizzeri n. 22.

(2010.39.2604)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 2308/8S del 10 settembre 2010 è stata rinnovata fino al 19 ottobre 2010 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dall'E.S.A.TER. Nuova Formazione, con sede legale in Palermo via E. Amari n. 38, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Palermo via E. Amari n. 38.

(2010.39.2605)035

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Indicazioni generali allo scopo di favorire una corretta tutela e fruizione del patrimonio archeologico sottomarino.

Con decreto interassessoriale n. 36 dell'11 agosto 2010, l'Assessorato per i beni culturali e per l'identità siciliana e l'Assessore per il territorio e l'ambiente hanno adottato un provvedimento, in forma di decalogo, allo scopo di favorire una corretta tutela e fruizione del patrimonio archeologico sottomarino, da parte di tutti i cittadini.

Copia di tale decreto interassessoriale è disponibile nei siti internet istituzionali dell'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana e l'Assessorato del territorio e dell'ambiente ai seguenti indirizzi: www.regione.sicilia.it/beniculturali/ - www.artasicilia.it/.

liana e l'Assessorato del territorio e dell'ambiente ai seguenti indirizzi: www.regione.sicilia.it/beniculturali/ - www.artasicilia.it/.

(2010.39.2654)016

Sospensione dei termini per la presentazione delle offerte relative ai bandi per la gestione integrata dei servizi al pubblico dei siti archeologici e museali della Regione siciliana.

Si dà avviso che con decreto n. 2674 del 26 ottobre 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sono stati sospesi i termini per la presentazione delle offerte relative ai bandi per la concessione e per la gestione di un sistema territoriale di servizi per il pubblico, ai sensi dell'art. 117, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e decreto legge 30 aprile 2010 n. 64, interessanti le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani con scadenza il 2 novembre 2010.

I nuovi termini di presentazione delle offerte saranno comunicati con successive disposizioni.

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito web del dipartimento all'indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali/, nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* e nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*.

(2010.43.2928)016

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Ammissione a finanziamento del Confidi denominato "CO.PRO.FI." Consorzio Provinciale Fidi Enna società cooperativa a r.l., con sede in Enna, ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

Si comunica che con decreto del dirigente del servizio 7F del dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 272 del 4 agosto 2010, è stato ammesso al finanziamento e alla liquidazione ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, e s.m.i., il Confidi denominato "CO.PRO.FI." Consorzio Provinciale Fidi Enna società cooperativa a r.l., con sede a Enna, via Leonardo da Vinci n. 7.

(2010.39.2642)039

Revoca di un'autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 315 del 20 settembre 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche al sig. Abbate Gionathan Michele, nato a Palermo (PA) il 5 gennaio 1982 - quale titolare dell'impresa omonima codice M.C.T.C. PA/A291, sita in via Altofonte n. 112/B a Palermo (PA) - già concessa con la convenzione stipulata in data 22 dicembre 2008, approvata con decreto n. 1 del 2 gennaio 2009.

(2010.39.2641)083

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con i decreti nn. 317, 318, 319 e 320 del 21 settembre 2010 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, numericamente indicati nelle apposite colonne, i tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Decreto n. 317

Codice Lottomatica	Ragione sociale	Ricevitoria numero	Provincia	Comune	Indirizzo
PA0255	Gumina Biagio	53	PA	Palermo	Via G. Comandante Simone, 138
PA1101	Catalano Nino	1106	TP	Partanna	Via A. Gramsci, 93

Decreto n. 318

Codice Lottomatica	Rivendita numero	Ricevitoria numero	Nuovi titolari	Comune
PA0249	236	47	Febraro Donatella	Via A. Pacinotti, 62 - Palermo
PA1665	69	1670	Platania Giuseppa	Via A. Di San Giuliano, 237 - Catania
PA2474	18	2479	Trumbaturi Salvatore	Via P. Umberto, 120 - Caltagirone (CT)

Decreto n. 319

Codice Lottomatica	Rivendita numero	Ricevitoria numero	Nuovi titolari	Comune
PA1482	1487	1	Alessandro Antonina	Via Del Sole, 6 - Oliveri (ME)
PA2322	2327	6	Rigano Angela Maria	Via V. Emanuele II, 69 - Acireale (CT)
PA2814	2819	23	Vaccaro Alessandra	Corso Calatafimi, 72 - Marsala (TP)

Decreto n. 320

Codice Lottomatica	Rivendita numero	Ricevitoria numero	Nuovi titolari	Comune
PA0402	308	1	Valvo Carlo	Via San Sebastiano, 21/A - Palazzolo Acreide (SR)

(2010.39.2640)083

Con decreto n. 324 del 24 settembre 2010 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio di seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Decreto n. 324

Codice Lottomatica	Ricevitoria numero	Rivendita numero	Ragione sociale	Indirizzo	Comune
PA1474	1479	1	Mirto Elena Maria	Piazza N. Romano, 3	Mezzojuso (PA)

(2010.39.2684)083

Con decreto n. 327 del 28 settembre 2010 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Decreto n. 327

Codice Lottomatica	Rivendita numero	Ricevitoria numero	Nuovi titolari	Comune
PA0715	720	17	Caruso Grazia	Via Etnea, 540 - Catania
PA1650	1655	117	Di Franca Angelo	Via F.sco Crispi, 101 - Catania
PA1782	1787	316	Genova Cinzia	Viale Regione Siciliana, 4467 - Palermo
PA2342	2347	5	Scaminaci Salvatore	Via Diodorea, 27 - Agira (EN)
PA2190	2195	3	Di Pietro Tommaso	Piazza Matteotti, 6 - Pietraperzia (EN)
PA2568	2573	4	Musumeci Francesco	Via Dusmet, 103 - Catania

(2010.39.2685)083

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla società RGP Sicilia 2 s.r.l., con sede nel comune di Trapani, per l'installazione e la gestione di un impianto fotovoltaico nello stesso comune.

Con decreto n. 97 del 29 marzo 2010 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate, ufficio di Genova 3, in data 19 aprile 2010 al n. 2940, è stata rilasciata, alla società RGP Sicilia 2 s.r.l., con sede nel comune di Trapani, via Virgilio quartiere Portici - lotto 5 - codice fiscale e P. Iva n. 02357990817, l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decre-

to legislativo n. 387/2003, per l'installazione e la gestione di un impianto fotovoltaico da 994,56 kW nel comune di Trapani loc.tà Fulgatore, denominato "Guarli".

(2010.42.2840)119

Autorizzazione alla società Energia Ambiente s.r.l., con sede legale in Prato, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Augusta.

Con decreto n. 202 del 22 maggio 2010 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia

delle entrate, ufficio di Siracusa, in data 13 agosto 2010 al n. 2951 - alla società Energia Ambiente s.r.l., con sede legale in via Tacito Cornelio, 6 - Milano - p. IVA 05848060967, è stata rilasciata l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, della potenza pari a 996,18 kWp, denominato "Aironè", da realizzare nel comune di Augusta - c.da Ogliastro - su un lotto di terreno, di cui la società ha la disponibilità giuridica, identificato catastalmente al N.C.T. al fg. 77, p.lle 10, 26, 38, 67, 74, 75 e 76.

(2010.42.2841)119

Provvedimenti concernenti autorizzazioni alla società Solgenera s.r.l., con sede legale in Prato, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nel comune di Canicattini Bagni.

Con decreto n. 292 del 30 giugno 2010 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate, ufficio di Siracusa, il 13 agosto 2010 al n. 3104 - alla società Solgenera s.r.l. con sede legale in via Panziera, 16 - Prato - P. IVA 02092320973 - è stata rilasciata l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, in sostituzione parziale della copertura di serre ad uso agricolo, della potenza pari a 997,50 kWp, denominato "Amenta 1", da realizzare nel comune di Canicattini Bagni (SR) - su un lotto di terreno, di cui la società ha la disponibilità giuridica, identificato catastalmente al N.C.T. al fg. 5, p.la 27.

(2010.42.2845)119

Con decreto n. 299 del 30 giugno 2010 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate, ufficio di Siracusa, il 13 agosto 2010 al n. 3106 - alla società Solgenera s.r.l. con sede legale in via Panziera, 16 - Prato - P. IVA 02092320973 - è stata rilasciata l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, in sostituzione parziale della copertura di serre ad uso agricolo, della potenza pari a 997,50 kWp, denominato "Amenta 2", da realizzare nel comune di Canicattini Bagni (SR) - su un lotto di terreno, di cui la società ha la disponibilità giuridica, identificato catastalmente al N.C.T. al fg. 5, p.lle 27 e 28.

(2010.42.2838)119

Con decreto n. 305 del 30 giugno 2010 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate, ufficio di Siracusa, il 13 agosto 2010 al n. 3102 - alla società Solgenera s.r.l. con sede legale in via Panziera, 16 - Prato - P. IVA 02092320973 - è stata rilasciata l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, in sostituzione parziale della copertura di serre ad uso agricolo, della potenza pari a 997,50 kWp, denominato "Amenta 3", da realizzare nel comune di Canicattini Bagni (SR) - su un lotto di terreno, di cui la società ha la disponibilità giuridica, identificato catastalmente al N.C.T. al fg. 5, p.lle 27, 28 e 95.

(2010.42.2844)119

Autorizzazione alla società Servizi comunali integrali ATO PA 1, con sede in Partinico, per un impianto mobile.

Con decreto n. 849 del 24 agosto 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 210, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, è stato autorizzato per anni dieci l'impianto mobile per svolgere le operazioni D14, R12 e R4 di cui agli allegati B e C della parte IV del D.lgs. n. 152/2006, alla soc. Servizi comunali integrali ATO PA 1, con sede legale in Partinico, p.zza Umberto I n. 3.

(2010.39.2659)119

Modifica dell'ordinanza commissariale 28 aprile 2006, concernente autorizzazione alla ditta D'Angelo Vincenzo, con sede in Alcamo, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di messa in riserva di rifiuti non pericolosi.

Con decreto n. 725 dell'1 settembre 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stata autorizzata, a modifica dell'ordinanza n. 415 del 28 aprile 2006 e successive modifiche, intestata alla ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l., con sede legale in c.da Virgini, la nuova dotazione impiantistica e il nuovo schema di regimentazione delle acque, relativi all'impianto sito in c.da Citrolo - Piano Sasi del comune di Alcamo (TP).

(2010.38.2548)119

Autorizzazione alla società Florasolar s.a.s. di Messner & Partner GmbH & C. s.a.s., con sede legale in Misterbianco, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Floridia.

Con decreto n. 340 del 3 settembre 2010 del dirigente responsabile del servizio III del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate, ufficio di Siracusa il 7 settembre 2010 al n. 3278 serie 3 - alla società Florasolar s.a.s. di Messner & Partner GmbH & C. s.a.s. con sede legale in Misterbianco (CT) - via Sabin, 1 - P. IVA 04679980872 - è stata rilasciata l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, della potenza pari a 2,310 MWp, da realizzare nel comune di Floridia (SR), su un lotto di terreno, di cui la società ne ha la disponibilità giuridica, identificato catastalmente al N.C.T. al fg. 7, p.lle 226 e 629 (ex 229).

(2010.42.2842)119

Autorizzazione alla società ELIOS s.r.l., con sede legale in Priolo Gargallo, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico nello stesso comune.

Con decreto n. 341 del 3 settembre 2010 del dirigente responsabile del servizio III del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate, ufficio di Siracusa il 10 settembre 2010 al n. 3335 serie 3 - alla società ELIOS s.r.l. con sede legale in viale Annunziata, 18/e - Priolo Gargallo (SR) - P. IVA 01592610891 - è stata rilasciata l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, della potenza pari a 211,20 kWp, da realizzare nel comune di Priolo Gargallo (SR) - c.da Mostringiano su un lotto di terreno, di cui la società ne ha la disponibilità giuridica, identificato catastalmente al N.C.T. al fg. 79, p.la 729.

(2010.42.2843)119

Autorizzazione alla società Girgenti Acque S.p.A. per lo scarico delle acque reflue depurate dall'impianto a servizio del comune di Castrolibello.

Con decreto n. 865 del 24 settembre 2010 il dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha concesso alla società Girgenti Acque S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione allo scarico nel torrente Monaco, affluente del torrente Jacono, delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione sito in località Monaco Castellaccio a servizio del Comune di Castrolibello.

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2010.39.2666)006

Autorizzazione alla società Alte Madonie Ambiente S.p.A. A.T.O. PA 6, con sede in Castellana Sicula, per un impianto mobile di pretrattamento di rifiuti.

Con decreto n. 867 del 24 settembre 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art.

208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, è stato autorizzato l'impianto mobile di pretrattamento di rifiuti mediante trito-vagliatura, alla società Alte Madonie Ambiente S.p.A. A.T.O. PA 6, con sede legale in Castellana Sicula - via Leone XIII, 32, per svolgere le operazioni D 14 ed R4, di cui agli allegati B e C della parte IV del D.lgs. n. 152/2006.

(2010.39.2624)119

Modifiche temporali ai quantitativi di trattamento del percolato di discarica e dei rifiuti liquidi non pericolosi nell'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari di Palermo.

Con decreto n. 868 del 24 settembre 2010 il dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, rilasciato ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo n. 152/06 alla ditta AMAP S.p.A. con sede in Palermo via Volturmo n. 2, sono state disposte modifiche temporali ai quantitativi di trattamento del percolato di discarica e dei rifiuti liquidi non pericolosi nell'attività di gestione dell'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari di Palermo nonché rinnovata l'ordinanza commissariale n. 1003 dell'11 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, relativa al medesimo impianto.

(2010.39.2660)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Ricostituzione della commissione provinciale per l'impiego di Messina.

Con decreto n. 925/D.A./U.S.2 del 20 settembre 2010 dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è stata ricostituita la commissione provinciale per l'impiego di Messina che risulta così composta:

COMPONENTI EFFETTIVI

Cali Isabella nata a Torino il 12 aprile 1954;
Cambria Vincenzo nato a Messina il 6 maggio 1967;
Mavilia Antonio nato a Messina il 22 ottobre 1944;
Benanti Giuseppe nato a Messina il 6 luglio 1942;
Trimarchi Carmela nata a Messina il 21 dicembre 1962;
Ziino Giovanni nato a Messina il 9 agosto 1956;
Moschella Annalisa nata a Messina il 23 luglio 1974;
Genovese Fabio Luciano nato a Messina il 12 dicembre 1972;
Sciliberto Salvatore nato a Messina il 16 luglio 1943;
Allegra Alessandro nato a Messina il 9 giugno 1980;
Biondo Giuseppe nato a Milazzo il 31 maggio 1971;
Depu Emanuele Cosimo nato a Roccalumera il 29 settembre 1949.

COMPONENTI SUPPLEMENTI

Crocè Concetta Clara nata a Messina il 29 agosto 1959;
Zecchetto Bruno nato a Sondrio il 4 ottobre 1948;
Mercadante Salvatore nato a Messina il 12 marzo 1953;
Savoca Giuseppe nato a Pagliara (ME) l'1 febbraio 1948;
Crisafi Santo nato a Villafranca T. il 2 gennaio 1948;
Silleri Domenico nato a Barcellona P. G. il 30 novembre 1947;
Grasso Giovanni nato a Messina il 14 novembre 1960;
Genovese Cosimo nato a Barcellona P. G. l'1 maggio 1937;
Barbera Giuseppe nato a Messina il 21 marzo 1957;
Antonazzo Gaetano nato a Messina il 22 luglio 1961;
Germanni Tindaro nato a S. Angelo di Brolo il 5 febbraio 1963;
Lo Re Giovanni nato a Messina il 14 settembre 1952.

(2010.39.2634)091

Avviso relativo al decreto di approvazione della graduatoria di progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari, comunque denominati ed articolati in sede regionale, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali n. 2143/S6 del 21 ottobre 2010, vistato dalla ragioneria n. 3 del 26 ottobre 2010, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati, ammessi non finanziabili e non ammessi, relativa all'avviso pubblico per la presentazione di progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari, comunque denominati ed articolati in sede regionale,

al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie ex decreto n. 813 del 26 aprile 2010 (suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana p. I n. 22 del 7 maggio 2010, n. 19), con impegno contestuale delle rispettive somme. Il predetto decreto e i relativi allegati sono pubblicati nel sito del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali alla pagina <http://www.regione-sicilia.it/famiglia/>.

(2010.43.2921)012

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti impegni definitivi di spesa per l'esecuzione di lavori di somma urgenza nei comuni di Modica, Mussomeli e Scicli.

Con decreto n. 1192 del 22 giugno 2010, vistato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 12 luglio 2010 al n. 10, il dirigente del servizio 11 Assetto del territorio del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l'impegno definitivo di spesa di € 157.393,12 sul cap. 672013, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 147 del regolamento 21 dicembre 1999, n. 554, per il consolidamento del piede dei muri d'argine nel tratto a monte in prossimità del centro abitato, nel torrente Modica-Scicli c.da Fiumara, nel comune di Modica, curati dall'ufficio del Genio civile di Ragusa.

(2010.39.2656)090

Con decreto n. 1237 del 28 giugno 2010, vistato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 14 luglio 2010 al n. 20, il dirigente del servizio 11 Assetto del territorio del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l'impegno definitivo di spesa di € 184.052,97 sul cap. 672013, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 147 del regolamento 21 dicembre 1999, n. 554, per il consolidamento ed il ripristino tratto strada comunale ex S.P. Mussomeli-Acquaviva Platani in prossimità dell'abitato, nel comune di Mussomeli, curati dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta.

(2010.21.2655)090

Con decreto n. 1330 del 30 giugno 2010, vistato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 14 luglio 2010 al n. 21, il dirigente del servizio 11 Assetto del territorio del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l'impegno definitivo di spesa di € 251.072,50 sul cap. 672013, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 147 del regolamento 21 dicembre 1999, n. 554, per la costruzione del muro di sostegno atto al ripristino del tratto franato della via Lodderi, nel comune di Scicli, curati dall'ufficio del Genio civile di Ragusa.

(2010.39.2633)090

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento di interventi di cui al Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006 - Misura 6.01.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1789 del 4 agosto 2010, registrato in data 21 settembre 2010, reg. n. 1, foglio n. 60 della Corte dei conti, è stato finanziato l'intervento relativo ai lavori di riqualificazione ed integrazione della segnaletica verticale da eseguire lungo la tratta autostradale "Messina-Palermo A/20", inserito nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/555 dell'importo totale di € 2.100.000,46.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1790 del 4 agosto 2010, registrato in data 21 settembre 2010, reg. n. 1, foglio n. 61 della Corte dei conti, è stato finanziato l'intervento relativo ai lavori di riqualificazione ed integrazione della segnaletica verticale da

eseguire lungo la tratta autostradale "Messina-Catania A/18", inserito nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/556 dell'importo totale di € 1.295.000,00.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1791 del 4 agosto 2010, registrato in data 21 settembre 2010, reg. n. 1, foglio n. 62, della Corte dei conti, è stato finanziato l'intervento relativo ai lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza con barriere di elevate prestazioni in corrispondenza dello spartitraffico e dei tratti in rilevato della "Messina-Palermo A/20", inserito nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/557 dell'importo totale di € 8.000.000,00

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1793 del 4 agosto 2010, registrato in data 21 settembre 2010, reg. n. 1, foglio n. 63, della Corte dei conti, è stato finanziato l'intervento relativo ai lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza con barriere di elevate prestazioni in corrispondenza dello spartitraffico e dei tratti in rilevato della "Messina-Catania A/18", inserito nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/557 dell'importo totale di € 4.597.189,50

(2010.39.2679)133

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE, E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Modifica degli allegati A, B, D, A1, B1 e D1 del decreto 10 marzo 2010, concernente Piano regionale dell'offerta formativa 2010.

Con decreto n. 3245/SE/PROGR/FP del 23 luglio 2010 dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 27 settembre 2010 al n. 568, per le motivazioni nello stesso esposte, sono stati modificati gli allegati A, B, D, A1, B1 e D1 del decreto n. 680 del 10 marzo 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 19 marzo 2010), mediante la riduzione del finanziamento dei progetti prot. 484-520 di C&B s.r.l. e l'integrazione al finanziamento dei progetti prot. 435-437 del Consorzio Noè.

(2010.42.2828)091

Modifica degli allegati A, B, D, A1, B1 e D1 del decreto 10 marzo 2010, concernente Piano regionale dell'offerta formativa 2010.

Con decreto n. 3246/SE/PROGR/FP del 23 luglio 2010 dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 27 settembre 2010 al n. 570, per le motivazioni nello stesso esposte, sono stati modificati gli allegati A, B, D, A1, B1 e D1 del decreto n. 680 del 10 marzo 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 19 marzo 2010), mediante la modifica dei progetti prot. 305 e prot. 329 dell'EFAL Provinciale di Messina.

(2010.42.2827)091

Modifica degli allegati A1, B1 e D1 del decreto 11 marzo 2010, concernente P.R.O.F. 2010. Ammissione a finanziamento dei progetti approvati con decreto 10 marzo 2010.

Con decreto n. 3613 del 15 settembre 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 27 settembre 2010 al n. 569, per le motivazioni nello stesso esposte, sono stati modificati gli allegati A1, B1 e D1 del decreto n. 681 dell'11 marzo 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 19 marzo 2010), mediante la riduzione del finanziamento dei progetti n. IF2010A0123 e n. IF2010B0299 di C&B s.r.l. e l'integrazione al finanziamento dei progetti n. IF2010A0042 e n. IF2010B0217 del Consorzio Noè.

(2010.42.2828)091

Modifica degli allegati A1, B1 e D1 del decreto 11 marzo 2010, concernente P.R.O.F. 2010. Ammissione a finanziamento dei progetti approvati con decreto 10 marzo 2010.

Con decreto n. 3614 del 15 settembre 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 30 settembre 2010 al n. 571, per le motivazioni nello stesso esposte, sono stati modificati gli allegati A1, B1 e D1 del decreto n. 681 dell'11 marzo 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 19 marzo 2010), mediante la modifica dei progetti n. IF2010A0056 e n. IF2010B0250 dell'EFAL Provinciale di Messina.

(2010.42.2827)091

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Revoca del riconoscimento attribuito alla O.P. Agrical soc. coop. agricola, con sede in Caltanissetta.

Con decreto del dirigente del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 816 del 28 settembre 2010, si è proceduto alla revoca del riconoscimento, in applicazione dell'art. 125 ter dei regg. n. 1234/07, n. 361/08 e dei DD.MM. nn. 3932/09 e 9326/09 nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per il gruppo di prodotti 080CN Code 0806 10 10 (uva da tavola, fresche), 0808 (mele, pere e cotogne, fresche), 0809 (albicocche, ciliege, pesche - comprese le pesche noci - prugne e prugnone, fresche) e 0807 (Meloni e cocomeri) relativo all'organizzazione di produttori denominata Agrical soc. coop. agricola, con sede in via Gabriele Amico Valentini n. 139, Caltanissetta (CL).

La predetta organizzazione di produttori viene cancellata al n. 88 dell'elenco regionale delle OO.PP. tenuto presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

(2010.39.2686)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Bando 2009 - Misura 311 azione A "Agriturismo" - Sospensione 2ª sottofase di presentazione domande di aiuto.

Nell'ambito del bando sopra indicato è stata attivata e conclusa la 1ª sottofase di presentazione delle domande di aiuto.

Considerata la richiesta complessiva di risorse finanziarie pubbliche "Contributo" pervenuta alla scrivente Amministrazione, superiore all'attuale dotazione finanziaria del bando in argomento, si comunica che la 2ª sottofase di presentazione delle domande di aiuto è sospesa.

L'Amministrazione si riserva di attivarla in funzione di eventuali disponibilità finanziarie.

(2010.43.2907)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Bando 2009 - Misura 311 azione C "Didattica" - Sospensione 2ª sottofase di presentazione domande di aiuto.

Nell'ambito del bando sopra indicato è stata attivata e conclusa la 1ª sottofase di presentazione delle domande di aiuto.

Considerata la richiesta complessiva di risorse finanziarie pubbliche "Contributo" pervenuta alla scrivente Amministrazione, superiore all'attuale dotazione finanziaria del bando in argomento, si comunica che la 2ª sottofase di presentazione delle domande di aiuto è sospesa.

L'Amministrazione si riserva di attivarla in funzione di eventuali disponibilità finanziarie.

(2010.43.2907)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Misura 133 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione delle produzioni agricole di qualità" - Slittamento dei termini di chiusura II sottofase.

Si comunica che i termini relativi alla chiusura della sottofase II (prevista a decorrere dall'1 settembre 2010 al 31 ottobre 2010) del bando di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre

2009 relativo alla misura 133 del PSR Sicilia 2007-2013, sono slittati di giorni sessanta (nuova chiusura prevista per il 30 dicembre 2010).

(2010.43.2929)126

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2267/10 del 20 settembre 2010, lo stabilimento della ditta Viviano Giuseppe con sede in Terrasini (PA) nell'area demaniale portuale è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio dell'attività di impianto collettivo per le aste per prodotti ittici freschi.

Allo stabilimento è stato confermato, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number W1L5C e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.39.2671)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2268/10 del 20 settembre 2010, lo stabilimento della ditta Import-Export Casings di Catania Calogero con sede in Favara (AG) nella contrada San Benedetto è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio dell'attività di lavorazione e commercializzazione all'ingrosso di budella.

Allo stabilimento è stato attribuito, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number V427Z e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.39.2672)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2273/10 del 20 settembre 2010, lo stabilimento della ditta Cracchiolo Joseph con sede in Terrasini (PA) nella contrada Gazzara è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio dell'attività di centro di spedizione e trasformazione di echinodermi freschi e congelati.

Allo stabilimento è stato confermato, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number E4U64 e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.39.2670)118

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2275/10 del 20 settembre 2010, i riconoscimenti veterinari 5477CDM e 547/CSM a suo tempo attribuiti allo stabilimento della ditta La Maddalena - miticoltori piccola società cooperativa a.r.l. con sede in Siracusa nella via Maddalena, n. 35, sono stati revocati.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.

(2010.39.2678)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2276/10 del 20 settembre 2010, il riconoscimento veterinario 2592 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Riposto Pesca s.r.l. con sede in Riposto (CT) nella via Galileo Galilei, n. 28, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.

(2010.39.2665)118

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Autorizzazione alla ditta Cantina Vallovin s.r.l., con sede nel comune di Mazara del Vallo, per l'utilizzo agronomico di fanghi provenienti dall'impianto di depurazione aziendale, in agro del comune di Mazara del Vallo.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale dell'ambiente n. 626 del 14 settembre 2010, è stata concessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, alla ditta Cantina Vallovin s.r.l., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 10 nel comune di Mazara del Vallo (TP), nella persona del sig. Forace Pietro, presidente e legale rappresentante della stessa azienda, l'autorizzazione, per un periodo di anni 3 a far data dal suddetto decreto, all'utilizzo agronomico dei fanghi stabilizzati, essiccati e palabili provenienti dall'impianto di depurazione aziendale, presso i siti in agro del comune di Mazara del Vallo.

(2010.39.2681)119

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

CIRCOLARE 4 ottobre 2010, n. 23.

Fornitura gratuita dei libri di testo - Procedure per l'anno scolastico 2010/2011. Legge n. 448/98, art. 27, D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA PER IL TRAMITE DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
e, p.c. ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Anche per l'anno scolastico 2010/2011 sono state attivate le procedure per l'erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 448/98, e secondo quanto previsto dai commi 628, 629 della legge n. 296/2007 (legge finanziaria).

I beneficiari dell'intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie che presentano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 10.632,94.

Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, la normativa statale prevede, anche per i libri di testo, le disposizioni relative alla Dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi del decreto legislativo n. 109/98 (modifiche e decreti attuativi).

La richiesta di contributo dovrà essere formulata utilizzando lo schema di domanda allegato alla presente circolare, unitamente ai seguenti documenti:

- 1) attestazione ISEE non superiore a € 10.632,94, relativa ai redditi 2009;
- 2) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità.

Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di ricevere in tempi celeri le richieste di benefici e di trasmetterle per l'istruttoria ai comuni che hanno avuto assegnata la quota del riparto da parte del Ministero dell'interno, l'istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro l'improrogabile termine del giorno 17 dicembre 2010, esclusivamente presso l'istituzione scolastica frequentata, che provvederà a trasmetterla al comune di residenza.

Il dirigente generale ad interim: BONANNO

Allegato



TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Anno scolastico 2010/2011

ai sensi dell'art. 27, legge n. 448/98 e del D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320

Al comune di
(comune di residenza dello studente)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto in qualità di
genitore/tutore dello/a studente/ssa
richiede la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2010/2011 ai sensi dell'art. 27 della legge n. 448/98 e dichiara quanto segue:

A - DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE ED ALLO STUDENTE

Generalità e residenza anagrafica del richiedente

Cognome Nome Codice fiscale

Via/piazza-numero civico-frazione Telefono

CAP Comune Pr.

Luogo e data di nascita Cittadinanza

Generalità dello studente

Cognome Nome Codice fiscale

Via/piazza-numero civico-frazione Telefono

CAP Comune Pr.

Luogo e data di nascita Cittadinanza

B - SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE

Spesa complessivamente sostenuta nell'anno scolastico 2010/2011 per i libri di testo

€	
---	--

C - DATI RELATIVI ALLA SCUOLA FREQUENTATAStatale ☐ Paritaria ☐

Tipologia scuola e classe frequentata

SECONDARIA DI 1° GRADO
Classe frequentata anno scolastico 2010/2011

SECONDARIA DI 2° GRADO
Classe frequentata anno scolastico 2010/2011

Denominazione

--

Indirizzo

--

CAP

Comune

Pr.

--

--

--

La presente scheda va consegnata all'istituzione scolastica frequentata entro e non oltre il giorno 17 dicembre 2010.

La scuola provvederà alla trasmissione delle richieste al comune di residenza del nucleo familiare richiedente la prestazione.

Lo scrivente allega alla presente:

1) fotocopia dell'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2010 (1), relativa ai redditi conseguiti nell'anno 2009 e non superiore ad € 10.632,94;

2) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di attribuzione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il richiedente autorizza, altresì, la Regione ed il comune interessato ad utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per le finalità previste dalla legge e dal bando, nonché per le elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal decreto legislativo n. 186/2003.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico emanato con D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della decadenza dei benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità.

Data

Firma

.....

NOTE

(1) Per accedere a prestazioni sociali agevolate, come nel caso della richiesta di contributi per i libri di testo, occorre presentare la dichiarazione sostitutiva unica ad uno dei seguenti enti: comune, centro di assistenza fiscale (CAF), INPS, per il calcolo ed il rilascio dell'attestazione ISEE, valevole per un anno dalla data del rilascio.

Si ricorda che l'ISEE è determinato dal rapporto tra la situazione economica familiare nel suo complesso ed il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare: non è quindi il reddito del nucleo familiare.

(2010.41.2798)088

CIRCOLARE 11 ottobre 2010, n. 24.

Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, nonché per il finanziamento di progetti a supporto dell'autonomia stessa - Cap. 372539 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2010.

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA SICILIA

Tra gli obiettivi dell'Assessorato vi è la promozione del successo scolastico e formativo. Detti obiettivi, per il raggiungimento del quale sono state assegnate le risorse sul capitolo 372539 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010, possono essere perseguiti con una iniziativa dal titolo "Una didattica del successo".

Il successo scolastico e formativo rappresenta il concetto-chiave della scuola dell'autonomia che mira a formare cittadini del domani che abbiano acquisito le capacità di gestire il proprio progetto di vita e di realizzarsi in ambito professionale. Il successo inteso quindi come realizzazione personale, che tenga conto dei differenti bisogni di apprendimento dei singoli studenti, che permette di stabilire legami tra le diverse offerte formative per conseguire di passare con facilità dall'una all'altra, in un percorso di apprendimento continuo.

Presentazione dei progetti

Le istituzioni scolastiche potranno presentare progetti innovativi, con particolare riferimento alla realizzazione di servizi informativi ed educativi, alla sperimentazione di pratiche didattiche, nonché al miglioramento della interrelazione tra la scuola, il territorio, anche attraverso la condivisione di risorse con enti pubblici e/o privati e con istituzioni di servizi sociali e alla persona, e le famiglie.

Le iniziative possono essere presentate da istituzioni scolastiche singole o costituite in rete. Per i progetti presentati, l'importo massimo finanziabile per singola istituzione scolastica sarà di € 5.000,00.

Le iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche dovranno essere approvate dal consiglio d'istituto, ai sensi della presente circolare.

Le scuole in rete dovranno elaborare un unico progetto sulla base di un accordo di rete che dovrà essere approvato dal consiglio d'istituto delle singole istituzioni scolastiche interessate per la parte di propria competenza, ai sensi della presente circolare. Ciascuna scuola potrà aderire ad un solo accordo di rete.

Lo stesso accordo deve individuare:

- le istituzioni che partecipano alla rete, in numero non inferiore a tre;
- l'istituzione capofila a cui è demandata la responsabilità del coordinamento dell'intera iniziativa, della presentazione della richiesta di finanziamento, nonché del raggiungimento delle finalità per cui il finanziamento è erogato;
- le attività che devono svolgersi, dettagliatamente descritte al fine di consentire la valutazione delle stesse, nonché gli obiettivi che si intendono raggiungere;
- il fabbisogno finanziario occorrente alle singole istituzioni per lo svolgimento delle attività di propria competenza, nonché le singole voci di spesa che ognuna per sua parte deve effettuare;
- il numero di alunni di ogni istituto coinvolti nell'attività.

Per le scuole in rete, il finanziamento complessivo sarà erogato all'istituto capofila che provvederà a trasferire alle altre istituzioni scolastiche della rete la quota parte spettante, così come sarà comunicato da questo Assessorato in fase di assegnazione dei fondi.

Si fa presente che con il finanziamento in argomento non sono finanziabili le voci di spesa di seguito indicate:

- attività di progettazione, coordinamento e monitoraggio;
- compensi di qualsiasi natura per dirigente scolastico, docenti, tutor, personale ATA e D.S.G.A.;
- corsi di formazione per il personale docente e per i genitori;
- spese ordinarie di funzionamento.

La richiesta di finanziamento, sottoscritta dal dirigente scolastico, deve essere trasmessa, entro il termine perentorio del 20 novembre 2010, all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento istruzione e formazione professionale - servizio scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statale - via Ausonia, 122 - 90146 Palermo e deve contenere gli elementi e i dati come dallo schema esemplificativo allegato alla presente circolare.

Alla suddetta richiesta deve essere allegata la documentazione di seguito indicata in duplice copia:

- progetto dell'iniziativa comprendente il piano finanziario analitico per singola voce di spesa redatto secondo il formulario allegato alla presente circolare;
- copia conforme dell'accordo di rete e delle delibere dei consigli d'istituto delle singole istituzioni scolastiche, ai sensi della presente circolare;
- copia conforme della delibera del consiglio d'istituto che approva l'iniziativa proposta;
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del dirigente scolastico in riferimento alle condizioni di disagio in cui opera l'istituzione scolastica. Tale dichiarazione, con riferimento al successivo punto "d", deve essere resa attestando l'esperienza maturata nel quinquennio precedente.

La trasmissione della domanda oltre il termine del 20 novembre 2010 (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante) o la mancanza o l'imperfezione di uno dei documenti o elementi richiesti, costituisce motivo di esclusione.

Le iniziative presentate dalle istituzioni scolastiche, singole o costituite in rete, saranno esaminate e valutate da una apposita commissione nominata con decreto assessoriale.

Sarà data priorità alle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche operanti in particolari condizioni di disagio, così individuate:

- a) istituzioni scolastiche operanti nei comuni alluvionati della provincia di Messina;
- b) istituzioni scolastiche operanti nelle aree metropolitane a rischio;
- c) istituzioni scolastiche operanti all'interno delle case di pena;

nonché dalle istituzioni scolastiche con esperienze relative a:

- d) buone pratiche per la didattica dell'antimafia, con particolare riferimento ai beni confiscati.

Per ognuna delle ipotesi sopra individuata, la commissione attribuirà punti 4.

Nell'esame e valutazione dei progetti, la commissione opererà la selezione sulla base dei sotto elencati criteri di valutazione attribuendo un ulteriore punteggio massimo di 6 punti, quindi massimo un punto per ogni criterio individuato:

- obiettivi concreti, chiaramente individuabili e ben definiti nella descrizione del progetto;
- descrizione del piano delle attività completo, articolato e coerente con gli obiettivi;
- descrizione carattere dell'intervento;
- descrizione del coinvolgimento attivo di enti, organismi, associazioni presenti nel territorio;
- economicità del piano finanziario;
- esperienze e sostenibilità delle iniziative anche negli anni futuri.

La commissione, per iniziative di particolare interesse supportate da un'esauriva ed adeguata relazione, potrà valutare l'ammissione di progetti il cui piano finanziario risulti superiore ad € 5.000,00.

Si fa presente che nel caso in cui l'espletamento dell'iniziativa preveda la predisposizione di inviti, manifesti, pubblicazioni etc., sugli stessi occorre apporre il logo della Regione siciliana e la dicitura: "realizzato con il contributo dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale".

Alle istituzioni che risulteranno beneficiarie del contributo saranno impartite istruzioni in ordine alla gestione dei fondi, contestualmente alla nota di assegnazione del contributo.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web di questo dipartimento all'indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione.

L'Assessore: CENTORRINO

Allegato

INTERVENTI IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI CAP 372539 - E.F. 2010

Allegato circolare n. del

N. presentazione
Prot. n.
Data
(a cura degli uffici regionali)

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE PROGETTO: UNA DIDATTICA DEL SUCCESSO

Sezione A INFORMAZIONI GENERALI

Scuola singola / scuola capofila

Denominazione dell'istituzione scolastica:	
Rappresentante legale:	
Indirizzo:	
Città:	Tel.:
Referente progetto:	
Tel.:	Fax: /
E-mail:	

Conto corrente bancario - Codice IBAN:

Scuole aderenti alla rete

Istituzione scolastica capofila:
Altre istituzioni scolastiche: 1.
2.
3.
n.

Eventuale soggetto/i partner (ripetere le informazioni per ciascun partner coinvolto nel progetto)

Denominazione e ragione sociale:	
Natura giuridica:	Rappresentante legale:
Indirizzo:	Città: Prov.
Tel.:	Fax: Email
Attività per le quali sono coinvolti nell'ambito del progetto:	

Sezione B
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ

B.1. Descrizione del progetto e attività previste (max 2 cartelle)

B.2. Obiettivi attesi dalla realizzazione del progetto (max 1 cartella)

B.3. Caratteristiche innovative dell'intervento (max 1/2 cartella)

B.4. Destinatari dell'intervento (max 1/2 cartella)

B.5. Esperienza dimostrata e sostenibilità dell'intervento (max 1/2 cartella)

B.6. Attrezzature e supporti (max 1/2 cartella)

Sezione C
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ

PIANO FINANZIARIO (dettagliato per singole voci e per ciascuna istituzione scolastica)

Esperti esterni:
 Trasporto ed assicurazioni:
 Materiale di facile consumo:
 Acquisto e/o noleggio attrezzature:
 Spese generali afferenti il progetto:
 Spese per pubblicazioni:
 Spese per sensibilizzazione, informazione e pubblicità:
 Spese per la partecipazione di persone non autonome:

Data

Il Dirigente scolastico

(2010.42.2866)088

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 maggio 2010, n. 11.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 23 del 14 maggio 2010, sono apportate le seguenti correzioni:

- al comma 11 dell'articolo 45 sostituire le parole '31 dicembre 2008' con le parole '31 dicembre 2009';
- al punto 2, comma 10, dell'articolo 80, dopo le parole 'previsto al comma 1' sostituire ', con la lettera 'e'.

Di conseguenza il testo corretto sarà il seguente: 'Ai fini di quanto previsto al comma 1 e per le finalità di cui all'articolo 18 e con le medesime modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 10 mila migliaia di euro, di cui 4 mila migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e 6 mila migliaia di euro a valere sull'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.'

(2010.42.2867)083

LEGGE 12 maggio 2010, n. 12.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 23 del 14 maggio 2010, sono apportate le seguenti correzioni:

- all'Allegato 1:

a) alla tabella 'B' - bilancio di previsione per l'anno 2010 - Stato di previsione della spesa per unità previsionali di base:

- all'U.P.B. 9.2.1.3.4 - Assistenza scolastica - sostituire la cifra '11.195' con la cifra '4.695'; alla voce 'Totale Aggregato: 3' sostituire la cifra '147.387' con la cifra '140.887'; alla voce 'Totale Titolo: 1' sostituire la cifra '194.670' con la cifra '188.170';
- alla voce 'Totale Rubrica: 2' sostituire la cifra '721.757' con '715.257';
- alla voce 'Totale Amministrazione: 9' sostituire la cifra '722.197' con '715.697';
- all'U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva - sostituire la cifra '385.969' con la cifra '392.469'; alla voce 'Totale Aggregato: 5' sostituire la cifra '1.512.637' con la cifra '1.519.137'; alla voce 'Totale Titolo: 1' sostituire la cifra '2.394.830' con la cifra '2.401.330';
- alla voce 'Totale Rubrica: 2' sostituire la cifra '10.375.874' con '10.382.374';
- alla voce 'Totale Amministrazione: 4' sostituire la cifra '11.235.714' con la cifra '11.242.214';
- b) alla tabella 'D', bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 - Stato di previsione della spesa per unità previsionali di base:
 - all'U.P.B. 9.2.1.3.4 - Assistenza scolastica - sostituire ovunque ricorra la cifra '11.195' con la cifra '4.695'; alla voce 'Totale Aggregato economico: 3' sostituire la cifra '147.387' con '140.887'; la cifra '107.660' con '101.160'; la cifra '107.185' con '100.685'; alla voce 'Totale Titolo: 1' sostituire la cifra '194.670' con '188.170'; la cifra '154.893' con '148.393'; la cifra '154.418' con '147.918';
 - alla voce 'Totale Rubrica: 2' sostituire la cifra '721.757' con '715.257'; la cifra '409.336' con '402.836'; la cifra '189.418' con '182.918';
 - alla voce 'Totale Amministrazione: 9' sostituire la cifra '722.197' con '715.697'; la cifra '409.512' con '403.012'; la cifra '189.594' con '183.094';
 - all'U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva - sostituire la cifra '385.969' con la cifra '392.469'; sostituire la cifra '48.627' con la cifra '55.127'; sostituire la cifra '219.294' con la cifra '225.794'; alla voce 'Totale Aggregato: 5' sostituire la cifra '1.512.637' con la cifra '1.519.137'; la cifra '285.755' con '292.255'; la cifra '399.245' con '405.745'; alla voce 'Totale Titolo: 1' sostituire la cifra '2.394.830' con '2.401.330'; la cifra '821.248' con '827.748'; la cifra '936.196' con '942.696';
 - alla voce 'Totale Rubrica: 2' sostituire la cifra '10.375.874' con '10.382.374'; la cifra '1.406.328' con '1.412.828'; la cifra '3.181.259' con '3.187.759';
 - alla voce 'Totale Amministrazione: 4' sostituire la cifra '11.235.714' con '11.242.214'; la cifra '2.231.125' con '2.237.625'; la cifra '4.192.353' con '4.198.853';
- c) alla tabella 'B' - Stato di previsione della spesa per il triennio 2010-2012
- 01 - riassunto per Amministrazioni e Titoli:
 - all'Amministrazione 4 - Assessorato regionale dell'economia - alla voce: 'Titolo 1 - spese correnti' sostituire la cifra '3.186.839' con '3.193.339'; la cifra '1.605.214' con '1.611.714'; la cifra '1.928.862' con '1.935.362'; la cifra '6.720.915' con '6.727.415'; alla voce 'Totale Amministrazione: 4' sostituire la cifra '11.235.714' con '11.242.214'; la cifra '2.231.125' con '2.237.625'; la cifra '4.192.353' con '4.198.853'; la cifra '17.659.192' con '17.665.692';
 - all'Amministrazione 9 - Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - alla voce 'Titolo 1 - spese correnti' sostituire la cifra '195.110' con '188.610'; la cifra '155.069' con '148.569'; la cifra '154.594' con '148.094'; la cifra '504.773' con '498.273'; alla voce 'Totale Amministrazione: 9' sostituire la cifra '722.197' con '715.697'; la cifra '409.512' con '403.012'; la cifra '189.594' con '183.094'; la cifra '1.321.303' con '1.314.803';
- 02 - riassunto per Titoli e Amministrazioni:
 - al Titolo 1 - Spese correnti - alla voce 'Assessorato regionale dell'economia' sostituire la cifra '3.186.839' con '3.193.339'; la cifra '1.605.214' con '1.611.714'; la cifra '1.928.862' con '1.935.362'; la cifra '6.720.915' con '6.727.415';
 - al Titolo 1 - Spese correnti - alla voce 'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale' sostituire la cifra '195.110' con '188.610'; la cifra '155.069' con '148.569'; la cifra '154.594' con '148.094'; la cifra '504.773' con '498.273';
- 03 - riassunto per Titoli e Categorie:
 - al Titolo 1 - Spese correnti - alla voce 'categoria 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali' sostituire la cifra '279.435' con '272.935'; la cifra '153.216' con '146.716'; la cifra '148.848' con '142.348'; la cifra '581.499' con '574.999';
 - al Titolo 1 - Spese correnti - alla voce 'categoria 12 - Altre uscite correnti' sostituire la cifra '1.440.308' con '1.446.808'; la cifra '231.882' con '238.382'; la cifra '345.565' con '352.065'; la cifra '2.017.755' con '2.024.255';
 - d) - al 'A) Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza della Regione per l'anno finanziario 2010' - Spese correnti, alla voce 'Assessorato regionale dell'economia' sostituire la cifra '3.186.839' con '3.193.339' e alla voce 'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale' sostituire la cifra '195.110' con '188.610';
 - e) - al 'C) Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza della Regione per il triennio 2010-2012 secondo il vincolo di destinazione dei fondi' - Spese,
 - alla voce 'Assessorato regionale dell'economia - Fondi liberi' sostituire la cifra '3.580.095' con '3.586.595'; la cifra '1.660.265' con '1.666.765'; la cifra '2.322.313' con '2.328.813'; la cifra '7.562.673' con '7.569.173';
 - alla voce 'Assessorato regionale dell'economia - Totale' sostituire la cifra '11.235.714' con '11.242.214'; la cifra '2.231.125' con '2.237.625'; la cifra '4.192.353' con '4.198.853'; la cifra '17.659.192' con '17.665.692';
 - alla voce 'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Fondi liberi' sostituire la cifra '216.686' con '210.186'; la cifra '160.103' con '153.603'; la cifra '159.594' con '153.094'; la cifra '536.383' con '529.883';
 - alla voce 'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Totale' sostituire la cifra '722.197' con '715.697'; la cifra '409.512' con '403.012'; la cifra '189.594' con '183.094'; la cifra '1.321.303' con '1.314.803';
 - f) - al 'D) Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza della Regione per il triennio 2010-2012 secondo il Titolo, l'Amministrazione e il vincolo di destinazione' - Spese - Titolo 1 Spese correnti,
 - alla voce 'Assessorato regionale dell'economia - Fondi liberi' sostituire la cifra '2.397.225' con '2.403.725'; la cifra '1.333.180' con '1.339.680'; la cifra '1.594.014' con '1.600.514'; la cifra '5.324.419' con '5.330.919';
 - alla voce 'Assessorato regionale dell'economia - Totale' sostituire la cifra '3.186.839' con '3.193.339'; la cifra '1.605.214' con '1.611.714'; la cifra '1.928.862' con '1.935.362'; la cifra '6.720.915' con '6.727.415';
 - alla voce 'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Fondi liberi e Totale' - sostituire la cifra '195.110' con '188.610'; la cifra '155.069' con '148.569'; la cifra '154.594' con '148.094'; la cifra '504.773' con '498.273';
 - g) - all'Allegato n. 1 al Quadro generale riassuntivo 'Ripartizione per amministrazione e funzioni obiettivo anno finanziario 2010',
 - alla voce 'Assessorato regionale dell'economia' sostituire la cifra '10.765.424' con '10.771.924' e la cifra '11.235.714' con '11.242.214';
 - alla voce 'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale' sostituire la cifra '228.391' con '221.891' e la cifra '722.197' con '715.697';
 - alla voce 'Totale - Funzioni obiettivo' sostituire la cifra '12.991.293' con '12.997.793' e la cifra '230.414' con '223.914';
 - h) - all'Allegato n. 2 al quadro generale riassuntivo 'Classificazione delle spese del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010 per Amministrazione e analisi economica',
 - alla voce 'Trasferimenti correnti e famiglie e istituzioni sociali' sostituire la cifra '30.084' con '23.584' e la cifra '279.435' con '272.935';
 - alla voce 'Altre uscite correnti' sostituire la cifra '1.416.321' con '1.422.821' e la cifra '1.440.308' con la cifra '1.446.808';
 - alla voce 'Totale spese correnti' sostituire la cifra '3.186.839' con '3.193.339' e la cifra '195.110' con '188.610';
 - alla voce 'Totale Generale' sostituire la cifra '11.235.714' con '11.242.214' e la cifra '722.197' con '715.697'.

(2010.42.2867)017

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*
VITTORIO MARINO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo Anna - quadrivio Spinasantia, 4.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	MONTEMAGGIORE BELSITO - "Cartolandia" di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strosio Agostino - via Catania, 13.	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafili s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanina Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
CERDA - Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola "Romeo Raffaele" - via Medici, 215.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro Di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.	
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Niccolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2010

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 77,00
— semestrale	€ 44,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 198,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 192,50
Abbonamento semestrale	€ 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,17
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.